

**Allegato 1 alla
Dichiarazione di Sintesi -
Esiti della Consultazione sul Rapporto
Ambientale**

Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree
Idonee (PiTESAI)

N.	Ente	Argomenti osservazioni al Piano - Rapporto Ambientale
1	Comune Martinsicuro, MASSIMO PELLEGRINO e Stazione Ornitologica Abruzzese (cod. elab MATTM-2021-0097353)	<p>GENERALE</p> <p>Sottolinea la contraddizione rispetto agli obiettivi di Parigi sul clima/impatti. Richiede di escludere qualsiasi nuova attività di gas, progressiva chiusura delle attività esistenti senza ulteriori proroghe, si dovrebbe vietare ogni nuovo progetto di sviluppo.</p> <p>1) Il PITESAI non è un piano e non rispetta le indicazioni della legge Il documento in esame non può definirsi come un piano nell'accezione comunemente usata in quanto non definisce e non determina con esattezza attraverso la necessaria analisi di tipo ambientale/sociale/economico le aree inidonee alle attività connesse alla ricerca e all'estrazione di idrocarburi.</p> <p>2) Il PITESAI contiene scelte contrarie agli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha recentemente diffuso un rapporto in cui sostiene che per cogliere gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima è necessario abbandonare immediatamente ogni nuovo progetto relativo all'estrazione di qualsiasi tipo di idrocarburo, metano compreso.</p> <p>SALUTE</p> <p>3) Il PITESAI non tiene conto degli impatti sanitari dell'upstream Il PITESAI e il RA non tengono in alcun conto nelle scelte dello stato di salute della comunità in cui intende mantenere/sviluppare le attività upstream né presentano dati di sintesi sull'impatto delle attività finora svolte.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>4) Il PITESAI non tiene in conto le perdite nella filiera del metano Incredibilmente il documento non affronta una delle problematiche che in ambito scientifico è nota almeno fin dal 2013 e cioè l'esistenza di emissioni dirette di metano lungo la filiera (pozzi, gasdotti, rete di distribuzione).</p> <p>5) Il PITESAI non tiene conto del livello di stress antropogenico dei mari italiani L'Agenzia Europea ha lanciato l'allarme sul livello critico dello stress esercitato dall'uomo sui mari europei in particolare quelli del Mediterraneo.</p> <p>6) Il PITESAI non tiene conto della tutela degli acquiferi Una sterminata bibliografia scientifica evidenzia gli effetti deleteri sulla qualità degli acquiferi delle attività dell'upstream.</p> <p>7) Il PITESAI non prende in considerazione i pozzi abbandonati Molte ricerche scientifiche realizzate in altri paesi occidentali stanno facendo emergere le criticità connesse ai pozzi abbandonati che in Italia sono oltre 7000. Non si comprende come si possa pensare di continuare a tenere aperti vastissimi territori allo sviluppo di attività di upstream in assenza di informazioni sullo stato di questi pozzi abbandonati.</p> <p>8) Il PITESAI dovrebbe vietare ogni nuovo progetto di sviluppo e imporre la chiusura delle attività esistenti senza ulteriori proroghe.</p>
2	Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" - "Monti Eremita - Marzano" (cod. elab MATTM-2021-0097288)	<p>GENERALE</p> <p>Il Piano non è conforme agli obiettivi sul clima. Primo rilievo critico da fare in questo contesto riguarda proprio l'eventualità dell'apertura di nuove aree di coltivazione: siffatta possibilità non risulta affatto conciliabile con le strategie di decarbonizzazione energetica del Paese. Meno che meno con le raccomandazioni della comunità scientifica internazionale, di recente ribadite nel rapporto IPCC, che pongono l'accento sulla stringente necessità di dimezzare entro il 2030 le emissioni globali, per approdare all'azzeramento delle stesse entro il 2050.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>Ai fini della tutela dei giacimenti idrici risulta essere senza dubbio alcuno più congeniale, plausibile e coerente prescrivere pertanto un vincolo assoluto di inidoneità, sull'intero territorio nazionale e senza eccezione alcuna, che copra l'intera estensione delle aree di ricarica degli acquiferi.</p> <p>Il Piano non contiene il divieto espresso ed univoco nonché assoluto, definitivo ed irrevocabile di svolgimento delle attività upstream nelle aree naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91 e delle leggi regionali di recepimento della stessa, si ritiene che tutti i criteri ambientali e, in particolare, quelli relativi alle aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, alle aree protette ai sensi della Convenzione di Ramsar, alle aree di interesse conservazionistico, debbano costituire condizione di assoluta non idoneità ai fini del PITESAI.</p> <p>La proposta di PIANO è carente di una puntuale descrizione delle attività che costituiscono oggetto dello stesso, con particolare riferimento a quelle connesse alle varie fasi di lavorazione del petrolio, e in particolar modo alle attività di iniezione e di recupero secondario e terziario del petrolio.</p> <p>La consultazione del PIANO consente di affermare che lo stesso non dà il dovuto rilievo al dato che il territorio italiano è sismico. Da tale premessa non può non discendere la considerazione che la iniezione petrolifera può causare sismicità indotta o innescata, e che l'integrità dei pozzi petroliferi può essere compromessa da terremoti, faglie che li attraversano, deformazioni (breakout) e rotture dei pozzi generate dalla tettonica crostale lenta, che possono consentire la fuoriuscita di petrolio, gas o reflui che possono contaminare acque sotterranee, causare emissione di gas serra e degrado della qualità dell'aria.</p> <p>Il Piano non tiene conto della sismicità e delle zone UNESCO.</p> <p>Non è esplicitato adeguatamente il processo di recupero secondario e terziario e la gestione delle acque di processo.</p>
3	Marine Mammal Protected Areas Task Force dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (cod. elab MATTM-2021-	<p>AMBIENTALE</p> <p>Ai fini dell'individuazione delle aree idonee all'esercizio delle attività legate allo sfruttamento degli idrocarburi e delle relative conseguenze di cui all'art. 11-ter, comma 8 del D.L. 135/2018, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, il Proponente qualifichi come "non compatibili" con le previsioni del Piano le aree che la Repubblica Italiana avrebbe dovuto</p>

	0097283)	designare ai sensi e secondo i criteri della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e che, se avesse ottemperato a tale obbligo, risulterebbero, in particolare, protette dal vincolo assoluto di esclusione di cui all'art. 6, comma 17, del Codice dell'Ambiente. Si chiede anche di tenere in adeguata considerazione le sue stesse osservazioni ai fini dell'adozione del PITESAI e, in particolare, dell'identificazione delle aree idonee all'esercizio di attività concernenti la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi, anche ai fini delle conseguenze giuridiche delineate all'art. 11-ter, comma 8, del D.L. 135/2018.
4	WWF Italia Greenpeace e Legambiente (cod. elab MATTM-2021-0097247)	<p>GENERALE</p> <p>a) non ci sono i tempi per un regolare svolgimento della procedura di VAS che tenga conto delle Osservazioni proposte durante la fase di consultazione del pubblico al momento della redazione del Parere Ambientale e prima dell'adozione e poi dell'approvazione del PITESAI;</p> <p>b) la proposta di PITESAI e l'altra documentazione presentata nell'ambito della procedura di VAS non soddisfa: 1. né quanto previsto all'art. 11-ter del decreto legge n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, in cui viene stabilito che detto Piano dovrebbe avere il fine di "...individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove e' consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse."; né quanto stabilito al comma 2 dello stesso articolo 11-ter nel quale si stabilisce che: "2. Il PITESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PITESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni.";</p> <p>c) data l'indeterminatezza delle scelte descritte in quella che viene definita una proposta di Piano, ma che altro non è - come esplicitamente ammesso dallo stesso soggetto proponente - se non un generico atto di indirizzo, non è in alcun modo possibile procedere ad una Valutazione Ambientale Strategica che, come previsto dall'art. 11 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 152/2006, ha lo scopo di conseguire l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di valutare, prima dell'approvazione del piano o del programma, gli impatti significativi sull'ambiente;</p> <p>d) pur nell'indeterminatezza delle scelte - come risulta anche dall'analisi compiuta qui di seguito nelle Osservazioni di dettaglio e con riferimento anche all'Allegato VI del Rapporto Ambientale - non sono stati verificati (come stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera b) dello stesso D.lgs. n. 152/2006) i possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e, quindi, svolgere una regolare Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, notando, oltretutto come nella proposta di Piano e nel Rapporto Ambientale non siano state prese in nella fase di Scoping, considerazione le raccomandazioni della Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale del MiTE e le osservazioni di altri soggetti competenti sul Rapporto Preliminare Ambientale espresse</p> <p>e) cessi immediatamente qualsiasi rilascio di nuove autorizzazioni per concessioni di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi a terra e a mare e sia definito un termine temporale chiaro in cui sia chiusa definitivamente ogni estrazione di gas e petrolio nel territorio marino e costiero del nostro Paese (come hanno stabilito per legge sia la Francia che la Danimarca), in coerenza con l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 stabilito dal Green Deal Europeo e dalla Climate Law e del target intermedio al 2030 indicato dal Fit for 55 Package;</p> <p>f) sia data una chiara indicazione sulla necessità di un aggiornamento del PITESAI una volta che sia approvata la Pianificazione dello Spazio Marittimo (PSM) che ha lo scopo di definire la compatibilità delle varie attività antropiche (anche pesca, trasporti, turismo, ecc.) e fornisca un quadro sull'uso sostenibile delle risorse marine, coerente con il conseguimento del "buono stato" dell'ambiente marino, stabilito dalla Direttiva Quadro europea sulla Strategia Marina;</p> <p>g) sia prodotto uno Studio di Incidenza sinora inesistente, ai fini della ineludibile e contestuale Valutazione di Incidenza sul piano, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle Direttive Habitat e Uccelli e del DPR n. 357/1997, visto che la documentazione prodotta nell'ambito della procedura di VAS non consente alcuna valutazione della incidenza sui siti della rete Natura 2000, né può essere considerata anche solo un semplice screening;</p> <p>h) ci sia il passaggio immediato per molte delle categorie di aree - vedi quanto indicato nel dettaglio nel Capitolo 4 delle presenti Osservazioni - classificate nel Capitolo 2.3.1 e nella Relativa Tabella del Rapporto Ambientale come aree con "vincoli relativi di esclusione" alla classificazione di "vincoli assoluti di esclusione", chiarendo così incontrovertibilmente che l'esclusione è automatica per tutte le aree con tutele, vincoli o speciali misure di protezione e/o gestione sostenibile delle risorse marine, anche derivanti da convenzioni internazionali e direttive comunitarie;</p> <p>i) si proceda subito alla cancellazione: a) delle zone a terra in regioni come Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Molise Piemonte e Puglia e della zona C a mare e della Zona E</p> <p>l) si stabilisca che le concessioni di coltivazione e i permessi di ricerca che non sono stati sottoposti a VIA (94 concessioni e 1 permesso di ricerca sui 248 titoli minerari vigenti al 30 giugno 2021) debbano essere automaticamente chiuse al termine della loro autorizzazione e senza alcuna possibilità di proroga</p> <p>m) si cancelli qualsiasi ipotesi e/o indicazione relativa alla cattura e stoccaggio sotterraneo di CO2</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>- si forniscano tutti gli elementi, sinora solo vaghi e molto lacunosi, sull'ambiente marino e costiero, sulle correnti e sulla fisiografia dei fondali, rendendo disponibili informazioni esaustive</p>

		<p>sulla qualità delle acque e sulla circolazione/diffusione e gli impatti degli inquinanti (in particolare IPA e PCB, ecc.) e del rumore, derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, dando informazioni ad ora inesistenti sulla pericolosità ecologica per la biodiversità e per la salute umana, grazie anche a necessari approfondimenti sullo stato ecotossicologico dei sedimenti e della catena alimentare locale;</p> <p>SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - si approfondiscano tutti gli aspetti geologici, idrogeologici, geofisici e vulcanologici che ora sono solo affrontati in modo estremamente vago nel Rapporto Ambientale, superando in particolare le gravi carenze relative alla individuazione e descrizione delle aree vulcaniche italiane, la superficialità con cui viene affrontata la pericolosità sismica naturale, e alla descrizione delle tecniche di monitoraggio che verranno adottate riguardo alla sismicità, alle deformazioni del suolo, alla pressione di fluido di poro (prima e durante l'attività di coltivazione) e dedicando particolare attenzione al rischio di induzione e innesco di fenomeni sismici nelle fasi di coltivazione e, particolarmente, di iniezione, reiniezione e stoccaggio di fluidi nel sottosuolo (compresa la CCS); - si forniscano tutti gli elementi relativi alla valutazione degli impatti recati ed attesi al territorio lucano dalle attività minerarie- - vedi quanto indicato nel dettaglio nel Capitolo 8 delle presenti Osservazioni - fornendo un quadro non fornito dalla documentazione posta alla base della VAS, su quali siano gli effetti cumulativi dei potenziali impatti ambientali, sociali ed economici derivanti dal contestuale svolgimento delle attività di coltivazione degli idrocarburi esistenti e di quelle che si ipotizzano, fornendo un quadro esaustivo dell'attuale e futuro impatto sull'ambiente e sulla salute, dedicando particolare attenzione alla qualità delle acque.
5	<p>ASSOCIAZIONI - EHPA - LIBERIAMO LA BASILICATA - LIBERA CONTRO LE MAFIE (cod. elab. MATTM/2021/0097252)</p>	<p>VINCOLI</p> <p>Il documento presentato fornisce ELEMENTI CONOSCITIVI DI DETTAGLIO E VALUTATIVI in merito al paragrafo "Individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici" presente sia nel documento proposta di Piano (rif. 1.3.1) che nel rapporto ambientale (rif. 2.3.1).</p> <p>Al punto 1 presenta la richiesta di alcune modifiche/integrazioni per l'individuazione dei vincoli assoluti e relativi nel territorio del Vulture Melfese Alto Bradano , situato nell'area nord-orientale della Basilicata.</p> <p>PER I VINCOLI ASSOLUTI :</p> <p>Categoria n.6 - Aree Protette istituite in base alla legge 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alla leggi di recepimento regionale (parchi nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali e altri stati naturali e aree regionali), con le tipologie di aree protette di cui all'EUAP:</p> <p>-Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di gestione istituito con legge regionale n.28 del 20 novembre 2017 ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i e della legge quadro nazionale sulle aree protette 394/91. (cartografia perimetrazione allegato n.1 o sul sito web al link https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1059&id=3036821&dep=100050&area=242818)</p> <p>Nello specifico la legge istitutiva del Parco del Vulture enuncia :</p> <p>Art.1 comma 2 - L'area del Parco Naturale Regionale del Vulture, comprende i territori dei Comuni di Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, così come ricompresi nell'allegata cartografia in scala 1:50.000 riportante il perimetro del Parco. (allegato n.) In tale perimetro è inclusa la ZSC/ZPS "Monte Vulture" avente Codice IT9210210 e il SIC/ZPS "Lago del Rendina" avente Codice IT9210201;</p> <p>art.1 comma 3 - Costituiscono aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/91 le aree non comprese nel perimetro di cui al comma 2 e ricomprese nella delimitazione del bacino idrominerario del Vulture di cui alla D.G.R. n. 2665/2001;</p> <p>art.14 comma 1 Divieti Generali – sono vietate su tutto il territorio del parco regionale del Vulture le seguenti attività: lettera o) – attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia liquidi che gassosi e le relative infrastrutture tecnologiche ai sensi del D.P.R 18 Aprile 1995 n.526 ;</p> <p>-Riserva Regionale Lago Piccolo di Monticchio (EUAP0253) istituita con DPGR 1183 del 30/08/1984;</p> <p>-Riserva Naturale Statale Orientata di "Grotticelle" (EUAP0035), istituita specificamente con D.M Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste dell' 11 settembre 1971 per la tutela del lepidottero <i>Acanthobrahmea europaea</i> Htg. o <i>Bramea</i> del Vulture (unico provvedimento legislativo in Italia per la protezione di una falena notturna endemica) e dichiarata nel 1977 anche riserva biogenetica .</p> <p>Categoria n. 32 - Aree ricadenti all'interno di Bacini idro-minerari, (vincolo assoluto)</p> <p>-Bacino Idrominerario del Vulture a tutela di acque minerali e termali ai sensi della L.R. n. 9/84 "norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture " - art.2 Divieto esecuzione opere nell'area del bacino. E' vietato a chiunque di fare scavi, perforazioni, trivellazioni, pozzi o di manomettere, comunque, il sottosuolo per alcun motivo, nonché di effettuare scarichi di qualsiasi natura e origine, pubblici e privati, diretti e indiretti, in acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, in fognatura, sul suolo o nel sottosuolo. e D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 2665.</p> <p>TRA I VINCOLI RELATIVI DI ESCLUSIONE:</p> <p>Categoria n.8 - 67 aree della CNAPI con gli opportuni buffer (vincolo relativo di esclusione da ritenersi temporaneo sino alla scelta del sito del Deposito e dopo che avverrà la scelta dell'area del Deposito, le restanti 66 aree, con i loro relativi buffer, non saranno più considerati come vincoli di esclusione ad eccezione di quella individuata per la localizzazione del Deposito) .</p> <p>Categoria n.9 - siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE</p>

		<p>(Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) :</p> <p>SIC ZSC-ZPS IT 9210210 Monte Vulture - Atella - Melfi - Rionero in Vulture ;</p> <p>SIC ZSC IT9210140 Grotticelle di Monticchio - Atella - Rionero in Vulture oltre ad essere</p> <p>SIC ZPS IT9210201 Lago del Rendina - Comune Lavello</p> <p>Categoria 13 considerare Laghi di Monticchio, Diga del Rendina, invasi Acerenza e Genzano di Lucania sul fiume Bradano rientranti anche nell'infrastruttura strategica in corso di realizzazione dello schema idrico Basento-Bradano.</p> <p>Categoria 14 – Siti UNESCO inclusi buffer considerare “La transumanza”; Via Appia antica – Regina Viarum candidata a patrimonio UNESCO; Moti i madh: il “Tempo Grande” proposta progetto a siti UNESCO; Monte Vulture candidato progetto Man and Biosphere;</p> <p>Categoria 17 – Zone vulcaniche attive e quiescenti considerare Distretto vulcanico M. Vulture;</p> <p>Categoria 18 – Foreste considerare superficie forestale pari a 355.409 ettari.</p> <p>Categoria 26 – Impianti a rischio di incidente rilevante – considerare Stabilimento B.LPG insediato nella zona P.I.P del comune di Venosa.</p> <p>Categoria 28 – aree beni culturali e paesaggio considerare aree Ager Venusinu, ager Bantinus e Ager Ofantino(zone archeologiche); Piani territoriali Paesistici di Area Vasta (P.T.P.A.V) approvati con letti regionali n. 8/1990 e n. 13/1992 Piano Paesistico Vulture.</p> <p>Categoria 30 – Geositi: Monte Vulture, Notarchirico ec..</p> <p>Categoria 32 – aree ricadenti nella rete ecologica regionale e aree interessate da coltivaizioni specifiche agricole di pregio certificate (D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.T., I.G.P.: considerare rete ecologica regione Basilicata e sistema ecologico funzionale; territorio del Vulture alto Bradano L’Aglianico del Vulture DOC L’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP Pecorino di Filiano DOP; Miele lucano iter in corso per la I.G.P. Marroncino di Melfi iter in corso. Inoltre, si propone di inserire l’AGRICOLTURA BIOLOGICA tra i vincoli relativi di esclusione alla categoria ambientale n.32 tab.1.3</p> <p>Categoria 35 aree caratterizzate da una sismicità elevata secondo la mappa di pericolosità sismica a scala nazionale - Vincoli relativi di attenzione/ approfondimento da considerare nelle successive fasi</p> <p>Valutative sito specifiche. Considerare aggiornamento mappa Protezione Civile regionale aprile 2021.</p> <p>ECONOMICO- SOCIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerare il patrimonio agroalimentare e i possibili effetti del piano nell’analisi integrata dei criteri ambientali e socio-economici di sostenibilità per le casiste 1) nuove istanze e 2ai) prosecuzione dei procedimenti no occupati da titoli minerari. • Chiarire e approfondire i criteri socio-economici individuati per le casistiche 1 Nuove istanze e 2ai-Aree idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze di permessi di prospezione o di permessi di ricerca già presentate alla data di entrata in vigore della Legge n. 12/2019, ed in corso di sospensione. • inserire “<i>tratte ferroviarie ad uso turistico</i>” • Inserire uno specifico criterio ambientale e socio economico per la valutazione delle potenzialità territoriali di produzione di energie da fonti rinnovabili FER. <p>IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>inserire la “<i>Pressione antropica già presente nel territorio e valutare gli effetti cumulativi e sinergici</i>”</p> <p>SALUTE UMANA</p> <p>approfondimento su impatti sulla salute umana ai quali sono soggette le popolazioni interessate dalle attività. E’ necessario tenere in conto le Linee guida IPSRA per la VIIAS e la Valutazione di impatto sulla salute VIS realizzata per i comuni di Viggiano e Grumento Nova in Val d’Agri.</p> <p>GENERALE</p> <p>Coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi di transizione attraverso l’individuazione di specifici indicatori e criteri.</p>
6	CITTA' DI MANFREDONIA - SETTORE 5° - LL.PP.E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (cod. elab.MATTM/2021/0097155)	<p>GENERALE</p> <p>considerando che il Golfo di Manfredonia è caratterizzato da un esteso basso fondale, con la curva batimetrica di 50 m situata a 40 Km dalla costa nella sua massima distanza, si consiglia di smussare lo spigolo incuneato nel Golfo seguendo la curva batimetrica di 50 m.</p>
7	Provincia di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (cod. elab. MATTM/2021/0096913)	Nessuna osservazione
8	COMUNE DI COMACCHIO - Allegati alle Osservazioni del COMUNE DI COMACCHIO e Allegato Comacchio (cod. elab. MATTM/2021/0096912 e ALL.1)	<p>VINCOLI</p> <p>Si ritiene opportuno richiedere che, anche le ulteriori aree limitrofe al Parco del Delta del Po ed alla Provincia di Ferrara, Rovigo e Ravenna vengano attentamente analizzate, per le richieste delle varie società titolari di concessioni o autorizzazioni, sotto il punto della compatibilità ambientale, in ragione di eventuali conseguenze indirette che si potrebbero generale nell’area del Parco del Delta del Po delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna.</p> <p>Si chiede, alle autorità competenti, di non concedere il rilascio di ulteriori concessioni di: ricerca, di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nel territorio del Delta del Po trattandosi di area particolarmente fragile, soggetta a subsidenza, a dissesto idraulico, nonché in ragione del recente riconoscimento a “Riserva di Biosfera Delta del Po MAB UNESCO”.</p>
9	UNIONE DEI COMUNI ALTO	GENERALE

	<p>BRADANO - Acerenza (Pz) (cod. elab. MATTM/2021/0096886)</p>	<p>-si ritiene indispensabile, al fine di una corretta individuazione delle aree idonee, la necessità di considerare approfonditamente gli aspetti socio-economici legati, direttamente e/o indirettamente, alle attività previste dal Piano.</p> <p>Sulla base delle considerazioni e osservazione di carattere ambientale relativi ai vincoli presenti nell'area dell'alto Bradano si delibera di DICHIARARE la non idoneità, ad attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi, delle aree ricadenti delle aree ricadenti in agro di Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio, Banzi, Acerenza, Tolve, Forenza, Cancellara, San Chirico Nuovo ed in aggiunta, la non idoneità di tutte quelle aree limitrofe rispetto alle quali vi sarebbero evidenti effetti, ambientali e paesaggistici, negativi che si intende legittimamente tutelare</p> <p>CONTENUTI RA</p> <p>- l'area nord della Basilicata, ricadente nella proposta del PiTESAI, è parzialmente interessata da una infrastruttura strategica denominata Schema idrico Basento-Bradano quale complesso progetto interessante i Comuni di Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio, Banzi, Venosa, Maschito, Forenza, Montemilione, Lavello, Melfi, Rapolla, Acerenza, Tolve e Oppido</p> <p>- l'area inserita nel PiTESAI ed interessata dai Comuni di Acerenza, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida e Venosa, è largamente interessate da coltivazioni agricole biologiche di pregio. L'intera area è contigua ad Aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991 ed ai sensi della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli per la presenza del sito Rete natura 2000 (ZSC SIC/ZPS) IT9210210 "Monte Vulture". Inoltre, l'intera area è in parte interessata ed in parte contigua al Parco Naturale Regionale del Vulture...omissis... Si ritiene necessario una rivalutazione dell'intera area, inserita nella proposta del PiTESAI</p> <p>-l'area inserita nel PiTESAI ed interessata dai Comuni di Acerenza, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida e Venosa, è caratterizzata da una notevole rilevanza paesaggistica ed archeologica</p> <p>- l'area nord-orientale della Basilicata ricade nell'ambito dell'Ager Bantinus quale Zona di interesse archeologico di nuovissima istituzione da parte della Regione Basilicata la tutela paesaggistica deve necessariamente andare oltre la semplice conservazione della visuale quindi oltre la libera visibilità del bene immobile oggetto di tutela diretta, mirando anche alla salvaguardia della consistenza materiale dell'ambiente nel quale l'immobile è inserito quindi la necessità di conservare la continuità storica e con essa quei connotati territoriali nei quali una Comunità ripone i propri valori identitari (Cons. Stato, VI, 6 settembre 2002, n. 4566; Cons. Stato, VI, 1° luglio 1999, n. 4270). È evidente che un'area, pur non rientrando nel buffer di rispetto di uno specifico bene vincolato, ma facente parte dell'ambiente nel quale il bene è situato, andrebbe tutelato così come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso</p> <p>-si ritiene indispensabile, al fine di una corretta individuazione delle aree idonee, evidenziare la necessità che si considerino approfonditamente gli aspetti socio-sanitari legati, direttamente e/o indirettamente, all'individuazione delle aree del Piano: impatti significativi sull'ambiente determinano inevitabilmente ripercussioni sulla salute umana come già sperimentato nell'area della Val d'Agri interessata da una Valutazione di Impatto Sanitario legata alle attività petrolifere</p> <p>-la presenza di attività petrolifere nell'area nord della Basilicata comprometterebbe l'ambiente, il paesaggio, la sicurezza e la salute dei cittadini esponendo i Comuni interessati al rischio di vedere danneggiate, irreversibilmente, le risorse ambientali ed agricole.</p> <p>- l'area dei Comuni di Acerenza, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida e Venosa è contigua ad un'area strategica che si intende salvaguardare al fine di assicurare la protezione delle sorgenti di acque minerali e termali: il Bacino idro-minerario del Vulture a tutela di acque minerali e termali</p> <p>- si precisa che per l'area inserita nell'area PiTESAI è caratterizzata da sismicità medioelevata. Per sismicità elevata deve intendersi un'area contrassegnata da un valore previsto di picco di accelerazione (PGA - Peak Ground Acceleration) al substrato rigido, per un tempo di ritorno di 2475 anni, pari o superiore a 0,25 g. Tale valore risulta essere molto prossimo, in alcuni casi superiore, in diverse aree ricadenti nei Comuni di Acerenza, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida e Venosa. Aspetto, quello della sismicità, di particolare rilevanza se posto in relazione alla sismicità indotta o innescata da alcune tecniche di perforazione del sottosuolo e, soprattutto, alla diffusa pratica di reiniezione delle acque di strato, come ampiamente dimostrato nel Rapporto della Commissione ICHESE - Report on the Hydrocarbon Exploration and Seismicity in Emilia Region (2014) e nel recente lavoro Hydraulic-fracturing induced seismicity di R. Schultz, et al., Reviews of Geophysics (2020) con il pieno convincimento di tralasciare i "rassicuranti" lavori elaborati da coloro che hanno lavorato con alcune Società petrolifere, spesso finanziatrici degli stessi lavori di ricerca, in quanto da ritenersi (verosimilmente) in pieno conflitto di interessi;</p>
10	<p>Associazione Politico Culturale di promozione sociale "Laboratorio per Viggiano" (cod. elab. MATTM/2021/0096567)</p>	<p>SALUTE</p> <p>È stato incluso lo studio del Laboratorio Viggiano sulla VIS/Molestie acustiche/impatto olfattivo. L'Associazione si oppone a qualsiasi attività di ricerca e coltivazione nel territorio di Viggiano a favore della transizione ecologica e lavorativa.</p>
11	<p>Alleanza Cooperative Italiane (cod. elab. MATTM/2021/0095431)</p>	<p>GENERALE</p> <p>Tutto quanto sopra ricordato porterebbe a ritenere ragionevole che nella redazione della Proposta di Piano in oggetto la pur citata pianificazione dello spazio marittimo per le attività di prospezione,</p>

		<p>ricerca e coltivazione di idrocarburi nei mari italiani abbia tenuto in considerazione le altre attività economiche che in questi si svolgono. L'Alleanza delle Cooperative del settore pesca invita tutte le Amministrazioni competenti nazionali e regionali e le forze politiche ad intervenire sulla materia per fare in modo che la programmazione in oggetto presenti caratteristiche di sostenibilità e compatibilità con la pesca e con tutte le altre economie del mare.</p>
12	<p>Osservatorio popolare della Val d'Agri (cod. elab. MATTM/2021/0096673)</p>	<p>CONTENUTI RA È stato incluso lo studio del Laboratorio Viggiano sulla VIS/Molestie acustiche/impatto olfattivo.</p> <p>Osservazioni sull'area del Parco Lagonegrese, sulla Sismicità in Val d'Agri, sulle aree archeologiche e sull'inquinamento atmosferico e molestie acustiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'area intorno al COVA, compresi gli abitati di Viggiano e di Grumento Nova, sono allietati giorno e notte (soprattutto) da rumori molesti che spesso si trasformano in inquietanti boati! Si tratta di rumori continui ma talvolta assordanti che durano diverse ore e avvertiti in tutto il centro abitato ma in particolare nelle abitazioni prospicienti il centro Olio tanto che molti cittadini vengono disturbati nel sonno notturno. -La presenza di pozzi petroliferi addirittura entro i confini del Parco appare una fortissima contraddizione sia dal punto di vista conservazionistico che dal punto di vista economico se si considerano tutte le attività che dalla presenza di un'area protetta sono avvantaggiate (in primis l'agricoltura e i prodotti tipici). - L'Alta Val d'Agri è una delle zone con più alta pericolosità sismica, con un'accelerazione sismica compresa tra 0.250 e 0.275. Presenta due sistemi di faglie: la sismicità più significativa si è avuta con un evento sismico avvenuto nel 1857 al quale è stata attribuita una magnitudine M pari a 7. Oltre alla sismicità naturale, nell'area dell'Alta Val d'Agri le attività antropiche potenzialmente in grado di generare effetti sismici (sismicità indotta) sono quelle connesse alla diga del Pertusillo (variazioni del livello d'acqua), con lo sbarramento costruito sul corso del fiume Agri nel territorio del comune di Montemurro e all'estrazione di idrocarburi (estrazione e reiniezione di fluidi nel sottosuolo, nel pozzo di reiniezione Costa Molina 2). - La Sovrintendenza dei beni artistici e cultura di Potenza ha proposto che l'area di pianura dell'Alta Val d'Agri sia riconosciuta come area di interesse ecologico con vincolo paesaggistico, individuando l'areale dell'Ager Grumentinum come territorio caratterizzato in epoca ellenistica lucana da una rete fitta e capillare di piccoli insediamenti ,che in età romana sarà polarizzato intorno alla città romana di Grumentum, e che rappresenterà il territorio da un imponente assetto centuriale e da assegnazione di lotti connessi ad uno sfruttamento agricolo del territorio. - L'impianto COVA ha un forte impatto non solo a livello di inquinamento ma anche olfattivo sulla zona circostante. La composizione delle sue emissioni infatti determina un caratteristico odore sgradevole che causa fastidio alla popolazione esposta
13	<p>ARPAT Toscana (cod. elab. MATTM/2021/0096716)</p>	<p>CONTENUTI PIANO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Per la tipologia 1.b indicata a pag. 170 della PdP, per le quali è indicato che "saranno soggette entro un anno dall'adozione del PITESAI alla revisione/aggiornamento delle motivazioni tecnico economiche della improduttività continuativa", si chiede di chiarire in cosa consisterà in pratica tale revisione/aggiornamento e cosa ne conseguirà;" 2. Per la tipologia 3. indicata alle pagg. 170-171 della PdP, per cui è prevista dal Piano l'applicazione di una analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici, secondo il modello di cui all'Appendice A in allegato" alla PdP (così detta analisi CBA), si suggerisce di considerare nella stima dei benefici per lo Stato e la collettività ulteriori voci di monetizzazione dei costi ambientali evitati in caso di mancato rinnovo della concessione, già segnalati al punto 5.2 del contributo fornito dal NURV in fase preliminare di VAS, tra cui i costi del permitting, i costi dei controlli ambientali e di sicurezza e i costi di monitoraggio - al netto di quelli che sarebbero dovuti per la dismissione -, aggiungendoli ai benefici già previsti nella documentazione, relativi al recupero di suolo consumato e di servizi ecosistemici e alle emissioni evitate. 3.Nella descrizione della metodologia dell'analisi CBA proposta nell'Appendice A viene inoltre evidenziato un aspetto potenzialmente critico della procedura, consistente nel fatto "che i risultati ottenuti dall'analisi CBA sono fortemente dipendenti dal profilo di produzione stimato per ogni singola concessione"; sarebbe opportuno che nel Piano tale aspetto di potenziale debolezza dell'analisi venisse adeguatamente gestito, prevedendo ad esempio l'applicazione di procedure che assicurino la convergenza verso stime oggettive e largamente condivise dei profili di produzione. 4.Si fa infine notare quello che pare essere un refuso del testo alla pag. 171 della PdP: trattandosi dell'applicazione di una Analisi costi-benefici (CBA) per la valutazione del mancato rinnovo di una concessione si presume che la condizione per continuare a prorogare la concessione sia quella in cui i Costi di mancato rinnovo superino i Benefici di mancato rinnovo e non di "un risultato a favore dei Benefici rispetto a quello dei Costi" indicato nella PdP a pag. 171. 5.Si ritiene opportuno chiarire se i vincoli di attenzione/approfondimento verranno utilizzati anche nell'ambito del rilascio di proroghe a titoli vigenti che seguono lo schema di cui al punto 2.b.ii dell'allegato al PITESAI: il procedimento declinato nello schema sembra tenere in considerazione solo i vincoli assoluti e relativi di non idoneità. 6.Inoltre non è chiaro se e quando saranno applicate le Analisi Multicriteriali MCA proposte nell'Appendice A, nel RA e nella PdP tra gli "ulteriori criteri ambientali e socio-economici", visto che non viene indicato né nella procedura schematizzata nei diagrammi dell'Appendice A, né nel resto della documentazione, se e in quali casistiche verranno utilizzate; tale aspetto dovrebbe essere chiarito. Riguardo nello specifico alla metodologia MCA proposta nell'Appendice A si fa notare che non pare tenere conto di una voce

presente invece nell'analisi Costi-Benefici: il beneficio derivante dalla eventuale produzione fotovoltaica nelle aree precedentemente occupate dalle centrali di trattamento di idrocarburi; per coerenza sarebbe opportuno che tale concetto fosse recuperato anche nelle MCA."

7. scremare ulteriormente tale scelta mediante l'applicazione anche alle nuove domande di concessione di uno strumento di supporto alla decisione quale l'Analisi costi-benefici, oppure le Analisi Multicriteriali MCA. Si suggerisce dunque, a valle della scrematura già prevista basata sul rispetto dei vincoli assoluti e relativi di esclusione, di prendere in considerazione tale eventualità "per valutare l'opportunità di concedere un nuovo titolo minerario sulla base dei costi e dei benefici che vanno a ricadere sul territorio, esaminando quindi non solo gli aspetti economici ma anche quelli di carattere sociale ed ambientale" (pag. 10 Appendice A alla PdP).

Visto infatti quanto indicato nella Comunicazione della Commissione n. C(2021) 1054 del 12/02/2021 ... parrebbe opportuna l'applicazione di uno strumento di supporto alla decisione "caso per caso" come li richiesto."

8. Si suggerisce, come evidenziato al punto 3.1 del contributo del NURV al RP, di prevedere nella versione definitiva del presente Piano un percorso, per gli aggiornamenti successivi del Piano stesso, di definizione di strategie di pianificazione e programmazione con cui il Piano indirizzerà verso gli obiettivi di Decarbonizzazione totale al 2050 e di neutralità climatica entro il 2050, indicati nel RA come pertinenti al Piano e richiamati nello scenario previsionale riportato a pag. 432 del RA

CONTENUTI RA

1. Nell'ambito dell'inquadramento normativo, si ricordano le più recenti novità in materia di emissioni climalteranti: la così detta "Legge sul clima" REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021 entrato in vigore il 29/7/2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e al fine di conseguire tale obiettivo indica che «il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030». I contenuti del RA (in particolare il sottoparagrafo 2.2.1 e pag. 207 del RA; l'Allegato 5 del RA) non paiono aggiornati con tale ultima novità legislativa (per quanto preventivata a pag. 29 del RA), che è opportuno sia a questo punto considerata nella versione definitiva di Piano.

2. Nel paragrafo 3.4. Quadro dei provvedimenti VIA di competenza statale dal 1989 al 2019 è riportato lo stesso testo che era nel Rapporto Preliminare (RP) e anche i contenuti dell'Allegato 1 al RA sono gli stessi dell'Allegato 1 al RP e pertanto la dichiarata l'intenzione formulata nel RP di completare l'analisi all'interno del RA, esaminando le condizioni ambientali dei provvedimenti VIA positivi, pare non essersi concretizzata.

SCENARI DI ATTUAZIONE

nel RA non è presentata una valutazione comparativa delle ricadute ambientali di diverse alternative di configurazione di Piano (eventualmente presentabili con diverse modulazioni nell'applicazione dei criteri scelti e/o con diverse alternative di scelta sul peso attribuito ai criteri ambientali, ad esempio prevedendo per le concessioni vigenti o in proroga che alcuni vincoli assoluti siano comunque ostativi al rinnovo della concessione) che sarebbe stata utile alle finalità della procedura di VAS per l'analisi comparativa degli impatti ambientali di Piano.

VINCOLI

1. L'osservazione 6.1 del NURV espressa nel contributo di fase preliminare forniva alcune informazioni a completamento e chiarimento di quanto indicato al par.2.1.2 del RP. Tale paragrafo è rimasto invariato nel RA pertanto si ripropongono le medesime considerazioni che si riportano testualmente:

"Nel paragrafo 2.1.2. del RP viene fatto cenno alla normativa Seveso in relazione agli impianti oggetto del Piano; si forniscono alcune informazioni a completamento di quanto indicato nel RP:

- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e) e comma 3 del citato decreto, salvo il caso delle operazioni anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l'utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell'Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015. Sono esclusi dal D.Lgs. 105/2015 anche l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi (art. 2, comma 2, lettera f) del detto decreto);

2. le valutazioni in merito alla "distanza limite" tra gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015 o meglio in merito alla compatibilità territoriale di detti stabilimenti, sono effettuate dal CTR in caso non sia stato adottato l'elaborato Tecnico ERIR, in caso contrario è l'ente competente per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi stabilimenti o modifiche di stabilimenti (art. 18) o nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti che verifica il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale (diversamente da quanto riportato a pag. 12 del RP). Tali aspetti sono disciplinati dall'art. 22, D.Lgs. 105/2015 e, nelle more dell'emanazione del Decreto di cui al comma 3, art. 22 di cui sopra, dal D.M. LL.PP. 9/5/2001 (G.U. n. 138 del 16/6/2001."

3. vincolo n. 26 presenza di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante: Per maggiore chiarezza si suggerisce di modificare la motivazione riportata "Tra le aree non idonee si ritiene di considerare anche le aree di rischio derivate dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante ove, per normativa, sono previste limitazioni all'edificazione e all'utilizzo, anche al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi" con il seguente testo "Tra le aree non idonee si ritiene di considerare anche le aree di danno interessate dagli effetti di incidenti rilevanti ove, per normativa, sono

		<p>previste limitazioni all'edificazione e all'utilizzo, anche al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi"</p> <p>4. Il vincolo n. 36 "Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76: Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei": Resta l'imprecisione nella dicitura, già segnalata al punto 1.2 del contributo del NURV in fase preliminare, che si suggerisce di correggere in quanto è opportuno distinguere tra stato di qualità chimico e ecologico delle acque superficiali e stato di qualità chimico e quantitativo delle acque sotterranee."</p> <p>5. Non è stato accolto il suggerimento, sempre segnalato al punto 1.2 del contributo del NURV fornito in fase preliminare, di valutare l'opportunità di aggiungere tra le tutele ambientali da considerare anche i corpi idrici a specifica destinazione, che sarebbe stato coerente con il fatto che nel RA è stato individuato tra gli obiettivi ambientali di Piano (capitolo 4 RA) l'obiettivo "OA10. Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi", vista tra l'altro l'introduzione nel Piano del vincolo n. 21 per le aree per lo sviluppo di impianti di acquacoltura."</p> <p>6. si suggerisce di prendere in considerazione anche la presenza - all'interno del perimetro della concessione TOMBOLO, del C.I.S.A.M. Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari del Ministero della Difesa che attualmente ospita il deposito di rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della Difesa, come già segnalato nell'osservazione 6.3 del contributo reso dal NURV nell'ambito della fase preliminare di VAS.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>1. Visti gli obiettivi ambientali del PiTESAI, si suggerisce di esplicitare nel sistema di monitoraggio target di riferimento - che il Piano stima accettabili e da raggiungere a vari step temporali - per gli indicatori di monitoraggio, con cui verificare l'efficacia del Piano nel tendere, per quanto di sua competenza, al raggiungimento degli obiettivi ambientali fatti propri dal Piano: ad esempio per gli obiettivi di Decarbonizzazione totale al 2050 e per le variazioni attese in diminuzione delle interferenze, in termini di superfici, tra aree interessate da titoli e aree ricomprese nelle categorie dei vincoli individuati dal PiTESAI."</p> <p>2. Visti gli obiettivi di sostenibilità ambientale richiamati anche nel RA, derivanti dai recenti impegni del Green New Deal Europeo (capitolo 4 del RA "OA3. Decarbonizzazione totale al 2050" e riduzioni fissate per il 2030) sarebbe opportuno che il sistema di monitoraggio fosse impostato in modo da rilevare durante l'attuazione del Piano, per verificarne l'efficacia nel proprio arco temporale di attuazione verso e fino al 2050, il contributo del Piano alla riduzione delle emissioni climalteranti.</p> <p>3. Analogamente sarebbe opportuno che il sistema di monitoraggio rilevasse e verificasse, mediante l'uso di indicatori di contributo, la quota parte di contributo del Piano all'accrescimento dell'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite (pagg. 25-26, pagg. 31-32 del RA) e alla riduzione degli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream (pag. 33 del RA) dichiarati come finalità e obiettivi di Piano nel RA.</p> <p>4. si suggerisce di prevedere nel monitoraggio VAS indicatori che rilevino il grado di raggiungimento degli obiettivi datsi dal Piano, quali indicatori che rendano conto dell'effettiva riduzione dei tempi di dismissione.</p> <p>5. Infine in relazione alla Tabella 9-1: Sistema obiettivi ambientali – indicatori di contesto del RA, si segnala che l'indicatore di contesto "Esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale" (OA26) sembra fare riferimento anche al vincolo n. 26 stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ma tra gli impatti ambientali di riferimento non viene indicato il rischio di incidente rilevante. Tra i rischi da prendere in considerazione nella valutazione dell'impatto "Variazione del rischio dovuto all'interazione con aree a rischio" si ritiene utile inserire anche il riferimento al rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015).</p>
14	Provincia di Ferrara (cod. elab. MATTM/2021/0093708)	<p>AMBIENTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevedere un nuovo criterio che consideri come assoluto il vincolo in aree in cui coesistono almeno due vincoli relativi: In presenza di aree in cui coesistono più vincoli relativi si propone che nelle suddette aree venga apposto l'assoluto divieto a qualsiasi attività mineraria (=vincolo assoluto). • Assegnare alla subsidenza il valore di vincolo assoluto, anche se con intensità inferiore a 25 mm/anno, laddove si presentino territori ad altitudine prossima o inferiore a quella del livello marino • Inserire il vincolo assoluto per i siti UNESCO • Inserire il vincolo assoluto per i siti della Rete Natura 2000 e le aree terrestri di distribuzione di specie e habitat inclusi in liste rosse: I siti Rete Natura 2000 andrebbero tutelati con vincolo assoluto, così da mantenere intatti gli ecosistemi, e perseguire gli obiettivi delle Direttive (Habitat/Uccelli) e dei principi (principio di precauzione) definiti dalle norme europee. Eventualmente, le buffer zones possono essere sottoposte a vincolo relativo di esclusione. • Estendere il vincolo per aree per il potenziamento della selvicoltura: Il criterio ambientale "aree per il potenziamento della selvicoltura presenti o previste da atti" è sottoposto a vincolo relativo di esclusione. La possibilità di vincolo relativo potrebbe essere però esteso a tutte quelle aree che in futuro verranno adibite ad attività selvicolturale • Prevedere nuovo criterio per escludere deviazioni direzionate sottostanti ad aree vincolate: L'attività mineraria, laddove consentita, non deve prevedere l'utilizzo di pozzi con deviazioni orizzontali e direzionate, così da raggiungere giacimenti altrimenti inaccessibili, quali per esempio quelli sottostanti le aree vincolate.

		<ul style="list-style-type: none"> Chiarire le ricadute del vincolo per insediamenti e attività umane: Infine si chiede di esplicitare il significato di insediamenti ad alto tasso di urbanizzazione considerato tra i criteri ambientali come vincolo relativo di esclusione, per valutarne la ricaduta sulla scala locale.
15	Associazione Assorisorse in data 16/08/2021 Trasmissione di elementi in risposta alla richiesta di chiarimenti di ASSORISORSE e Allegato (cod. elab. MATTM-2021-0089464 - MATTM/2021/0093473 e ALL.1)	<p>ECONOMICA</p> <ul style="list-style-type: none"> delucidazioni circa le casistiche di applicazione dei diversi modelli indicati nella documentazione pubblicata per la consultazione, vale a dire la <i>Cost Benefit Analysis (CBA)</i>, la <i>MultiCriteria Analysis (MCA)</i>, il <i>Modello Input-Output</i> e la <i>Social Accounting Matrix (SAM)</i>; completa descrizione degli indicatori/criteri impiegati nei diversi modelli - e del peso economico o del punteggio attribuito a ciascuna componente - nonché degli strumenti (es. software per MCA) per la loro concreta implementazione; esempi di applicazione dei modelli a casi concreti, preferibilmente con riferimento a concessioni con caratteristiche tra loro molto diverse quali la classe dimensionale (grandi, medie e piccole), la localizzazione, l'idrocarburo estratto (gas/olio), in modo da testarli su casi specifici.
16	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Risposta Ministero della Transizione ecologica a Friuli Venezia Giulia (cod. elab. MATTM/2021/0093301)	<p>GENERALE</p> <p>1. Richiesta revisione per errore in tabella concessione/ considerazione carta natura</p> <p>2. Si suggerisce inoltre di tenere adeguatamente in considerazione l'aspetto, più generale, dell'esigenza preminente di non continuare ad emettere gas climalteranti e di conservare quindi il più possibile i serbatoi naturali sotterranei senza sfruttamento. A seguito delle continue emissioni, l'incidenza dell'innalzamento di temperatura e della modifica del regime delle piogge può mettere in serio pericolo la sopravvivenza della fauna ittica (già circa il 40% delle specie di pesci d'acqua dolce si trova in cattivo stato di conservazione) e degli ambienti acquatici della nostra regione."</p> <p>3. Nella tabella 2.2.4 del Piano risulterebbe che in Regione Friuli Venezia Giulia è vigente al 2021 n. 1 concessione di areale pari a 0,06 km², e al 2019 sempre n. 1 pari a 0,99 km². Si tratta di un errore materiale in quanto NON sono vigenti titoli ai fini della ricerca e utilizzo di idrocarburi in Regione. Anche da una verifica dei dati cartografici sullo stesso sito del MISE, l'intero areale ricade nel vicino territorio della Regione Veneto.</p> <p>VINCOLI</p> <p>1. In seguito ad una consultazione con gli uffici regionali si informa che l'Ente tutela pesca ETP ha ribadito con nota prot. n. 3319 del 03.08.2021 quanto già indicato in fase di scoping ossia che: - "Si precisa che non risulta chiaro se le attività previste possano riguardare specificamente anche alcune delle acque interne del Friuli Venezia Giulia, oltre che le aree costiere e marine. Sarebbe quindi opportuno che i futuri approfondimenti chiariscano meglio questo aspetto. Una possibile interferenza da evidenziare è quella di possibili opere di connessione fra le eventuali strutture da insediare in mare e la rete di distribuzione a terra, che potrebbero interferire con corsi d'acqua.</p> <p>2. Si ritiene che le opere di presa presenti nelle concessioni di acque minerali e termali rilasciate ai sensi del r.d. 1443/1927 riconducibili all'articolo 94 comma 2, nonché le opere di presa di concessioni geotermiche rilasciate ai sensi del d.lgs. 22/2010, entrambe risorse riconosciute come patrimonio indisponibile regionale, e soggette a normativa mineraria debbano essere oggetto del medesimo vincolo assoluto già previsto nel PTISAI per le Aree protette ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 94, limitatamente al comma 4. Le opere di presa sono riportate sul sito della regione tramite EagleFVG.</p>
17	Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile (cod. elab. MATTM/2020/0092446)	Nessuna osservazione
18	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (cod. elab. MATTM-2021-0085318)	Non vi sono osservazioni da formulare, se non la preghiera di voler utilizzare la terminologia tecnica in uso nel settore forestale, al fine di evitare equivoci ed incertezze. In particolare il termine "forestazione" rinvia esclusivamente ad attività di messa a dimora di piante in ambito urbano e periurbano. I termini "afforestazione" e "riforestazione" sono banale trasposizione dei termini inglesi utilizzati nei documenti europei. L'utilizzo del termine "rimboschimento" rinvia a consolidata letteratura e normativa tecnica.
19	Associazione Confitarma (cod. elab. MATTM-2021-0087578)	<p>GENERALE</p> <p>Si chiede che la particolare situazione del comparto oil&gas italiano di cui Ravenna con il suo porto è la capofila sia a livello locale per il forte impatto economico sociale del settore sia a livello nazionale per il valore strategico della filiera del gas sia tenuta in altissima adeguata considerazione nell'ambito del PiTESAI</p>
20	Ministero della Salute - DG Prevenzione Sanitaria (cod. elab. MATTM-2021-0087997)	<p>GENERALE</p> <p>Si chiede che la particolare situazione del comparto oil&gas italiano di cui Ravenna con il suo porto è la capofila sia a livello locale per il forte impatto economico sociale del settore sia a livello nazionale per il valore strategico della filiera del gas sia tenuta in altissima adeguata considerazione nell'ambito del PiTESAI</p> <p>In merito all'intervallo temporale di aggiornamento del Piano si rileva poca chiarezza: infatti, a pag. 28 della Proposta di Piano si accenna a step decennali di aggiornamento, mentre a pag. 22 e 33 si propone un aggiornamento triennale.</p> <p>Considerato il carattere dinamico dei criteri ambientali presi in considerazione per l'elaborazione del PiTESAI e la probabile evoluzione della Pianificazione dello Spazio Marittimo, si ritiene opportuno prevedere un aggiornamento del Piano laddove intervengano modifiche sostanziali degli stessi. In ogni caso, sarebbe opportuno stabilire la revisione periodica con un orizzonte a medio termine (es. 10 anni), tenendo conto anche dei risultati di un monitoraggio condotto sullo</p>

		<p>stato di salute della popolazione interessata;</p> <p>SALUTE</p> <p>Nella valutazione degli impatti del PITESAI sulla Salute Umana (inclusa nel Rapporto Ambientale) si ritiene opportuno aggiungere:</p> <p>a. l'impatto connesso al rilascio di emissioni odorigene, che in aree dove sono presenti grandi quantitativi di idrocarburi e composti organici potrebbe essere considerevole (es. raffinerie). A tal proposito, si suggerisce il riferimento alle Linee Guida ISPRA Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi (2018) e alla letteratura scientifica di settore (a titolo illustrativo e non esaustivo, Bokowa et al., 20212; Eykelbosh et al., 20213);</p> <p>b. Un riferimento ai potenziali fenomeni sismici indotti da alcune tecniche di perforazione del sottosuolo (a titolo illustrativo, si consulti il Rapporto della Commissione ICHESE, 20144 e Schultz et al., 20205);</p> <p>PIANO DI MONITORAGGIO</p> <p>Nel Piano di Monitoraggio Ambientale del PITESAI, che sarà successivamente messo a punto (come affermato a pag. 473 del Rapporto Ambientale), si ritiene opportuno:</p> <p>c. definire con maggior dettaglio le modalità e gli strumenti di scambio dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni competenti nel rilascio delle autorizzazioni VIA e AIA (Regioni e Ministero della Transizione Ecologica) e le Autorità di Controllo competenti in campo ambientale (ISPRA e ARPA) e sanitario (SSN). A tal proposito, così come riportato nel parere CTVA n. 14 del 14/05/2021 al par. 10, si suggerisce la creazione di un'infrastruttura digitale in ambiente GIS e la messa a punto di un protocollo di validazione dei dati;</p> <p>d. valutare l'opportunità di integrare il monitoraggio di cui sopra con strumenti di <i>citizen science</i> (a partecipazione pubblica), come quelli realizzati in alcune aree per il controllo delle emissioni odorigene (Capelli et al., 20206);</p> <p>e. individuare potenziali misure di mitigazione e compensazione degli impatti, tenendo conto anche della potenziale sinergia/addizione degli impatti derivanti da altre installazioni industriali, eventualmente presenti nelle aree ritenute idonee per le attività upstream.</p>
21	Comune di Masi Torello (cod. elab. MATTM-2021-0091204)	<p>AMBIENTALE</p> <p>Il comune di Masi Torello in considerazione di danni causati dai fenomeni di subsidenza ad esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ingressione del cuneo salino;</i> 2. <i>Squilibrio delle reti idrauliche e fognarie, in quanto, soprattutto nelle zone di bonifica, caratterizzate da una fitta rete scolante con pendenze nell'ordine di qualche centimetro al chilometro, l'abbassamento di alcune porzioni di territorio può portare alla perdita di efficienza del sistema, con la necessità di costose iniziative di risonamento della rete, onde evitare il rischio di allagamenti e inondazioni.</i> 3. <i>Aumento della vulnerabilità degli edifici nelle aree urbane, per via del cedimento differenziale dei terreni di fondazione, causando quindi indirettamente un possibile incremento dei danni da terremoti</i> <p>Richiede di non concedere il rilascio di concessioni di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi</p>
22	Parco Delta del Po (cod. elab. MATTM/2021/0097629)	<p>ECONOMICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • In relazione agli indicatori selezionati nell'ambito della MCA, la tabella utilizzata appare fortemente condizionata dal parere del decisore e non da parametri oggettivi. In particolare, appare uno sbilanciamento a favore dei Criteri Socio-Economici e di Sicurezza degli approvvigionamenti. • Inoltre, nell'ambito del criterio ambientale si chiede di meglio esplicitare i servizi ecosistemici considerati e le modalità di valutazione del loro ripristino, inoltre è opportuno inserire come sotto-criterio ambientale anche la subsidenza a titolo esemplificativo della componente del sottosuolo che non viene presa in considerazione. <p>AMBIENTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si chiede inoltre che "Siti Unesco inclusi i buffer delle zone e candidature presentate all'entrata in vigore del PITESAI" e "Siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)" vengano equiparati alla categoria denominata "Aree Protette istituite in base alla legge n. 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alla leggi di recepimento regionale (parchi nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali e altri stati naturali e aree regionali), con le tipologie di aree protette di cui all'EUAP, compresa l'Area Naturale Marina di Interesse Internazionale rappresentata dal "Santuario per i Mammiferi marini" e che pertanto nelle categorie della riga 9 e 14 della tabella 1.3-1 vi sia posto il vincolo assoluto. Si evidenzia, inoltre, che la direttiva 79/409/CEE è stata abrogata nel 2009 e sostituita dalla direttiva 2009/147/CE. • Per i siti della Rete Natura 2000 in gestione all'Ente Parco Delta del Po emerge inoltre la necessità di stabilire delle buffer zone adeguate ad evitare effetti negativi legati alla subsidenza all'interno del Sito. L'estensione spaziale adeguata di tali buffer zone Si richiede di non rilasciare nuovi titoli e valutare le proroghe in modo sitospesifico dovrebbe essere approfondita già a livello del presente Piano.

		<ul style="list-style-type: none"> Per quanto riguarda l'area del Parco Delta del Po, nei siti Rete Natura 2000 anche a mare gestiti dall'Ente Parco e nell'area della Riserva della Biosfera si conferma la posizione già espressa in precedenza, ovvero che non sia consentito avviare nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. <p>GENERALE Limitatamente alle proroghe di concessione di coltivazione degli idrocarburi dei titoli minerari attualmente vigenti (dati al 31 agosto 2021) si chiede di poter valutare la proroga delle attività in maniera caso-specifica.</p>
23	Associazione di cultura politica "Venezia Cambia" (cod. elab. MATTM/2021/0097630)	<p>GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> la "Figura 3.1-10: Carta dell'ambito territoriale di riferimento delle aree da verificare nel PiTESAI", inserita a pag. 166, indica, tra quelle rappresentate a colore blu come costitutive di tale ambito di riferimento del PiTESAI, anche ampia parte delle aree a est e nord-est del Delta del Po, prospicienti le coste del Veneto, che, ricadendo nella fascia compresa tra i paralleli passanti per la foce del Po di Goro (il ramo più a sud del Delta) e la foce del Tagliamento (confine tra le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia), per quanto sopra detto non devono farne parte. Si osserva quindi che è necessario correggere tale errore materiale di incoerenza tra testo e rappresentazione grafica inserimento precisazione dismissioni in alto Adriatico appare opportuno inserire nel testo del documento di piano la precisazione che tale assimilazione delle aree "delle acque del Golfo di Venezia" a quelle obbligate alle operazioni di dismissione e ripristino, vale solo per il riconoscimento della condizione di improduttività delle relative concessioni e le conseguenti disposizioni di dismissione e ripristino, e non anche per la prosecuzione fino a scadenza delle concessioni, ma al contrario per il riconoscimento della loro anticipata decadenza. Si osserva infine che se la sopra segnalata contraddizione viene risolta rettificando l'illustrazione e confermando l'esclusione delle acque del Golfo di Venezia dal PiTESAI, necessita anche la precisazione che detta "assimilazione" di tali aree, soggette a particolare divieto in base alla normativa soprarichiamata, vale quale ricognizione di tali aree, operata nell'occasione del Piano, per qualificarne il regime e per assicurare completezza della regolazione delle acque dell'alto Adriatico senza perciò che tali aree rientrino nell'ambito territoriale e amministrativo regolato dal PiTESAI.
24	Associazione "Coordinamento Nazionale No Triv" (cod. elab. MATTM/2021/0097706)	<p>GENERALE Il documento riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> incoerenza delle tempistiche di adozione del piano rispetto alle previsioni di Legge: Non si capisce infatti come possa essere possibile rispettare il termine per l'adozione del PiTESAI al 30 Settembre 2021, se fino a metà Dicembre 2021 (vale a dire entro i successivi 90 giorni dal termine delle osservazioni, definito al 14 Settembre) le procedure in atto continueranno ad essere assorbite dalle attività di elaborazione/rielaborazione e modifiche, finalizzate alla fase di approvazione del Piano. Individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici: Mancanza di chiarezza sui vincoli relativi e da chi debbano essere proposti (in contrasto con la previsione di legge di indicare un quadro di riferimento chiaro) squilibri territoriali, sociali, economici, della logica della "razionalizzazione" dei titoli minerari vigenti: pur citando gli obiettivi strategici di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee finisce per non limitare il potenziale di crescita dell'upstream, così contraddicendo il contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema economico e produttivo, restando prigioniero in premessa di una logica e di un retaggio di carattere continuista e di una concezione della transizione economica ed energetica di tipo lineare, in cui la priorità viene attribuita alle ricadute immediate monetizzabili in termini di benefici fiscali e royalties a favore dei bilanci statali e regionali. Per quanto concerne il portato delle norme rubricate negli Allegati e Appendice al Rapporto Ambientale, nella Tabella A-2: Normativa livello nazionale/sovraregionale, si rileva che il riferimento al documento A Clean Planet for all A European strategic longterm vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy COM(2018) 773 contiene, sinteticamente riportato sotto la voce Obiettivi ambientali correlati al PiTESAI, il seguente passaggio: L'energia elettrica proverrà da fonti rinnovabili, eoliche, solari, idriche e dalla biomassa o da altre fonti a basse emissioni, come le centrali nucleari o quelle a combustibili fossili dotate di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Ciò richiederà anche consistenti investimenti in reti intelligenti. Si chiede pertanto di espungere ogni riferimento a simile ipotesi, tra l'altro del tutto estranea alle finalità dell'art. 11-ter della L. 12/2019. <p>AMBIENTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio della Subsidenza e Sismicità svolte nell'ambito MiTE: Criticità legate al monitoraggio sismico effettuato dal MITE con particolare riferimento alla necessità dell'istituzione di un fondo; alla scadenza dell'accordo di Gorgoglione in via di rinnovo; rapporto controllore- controllato Liquefacibilità dei suoli: Tale aspetto cosismico è stato generalmente trascurato nella storia recente tra i rischi legati ai terremoti. Nel sisma emiliano del 2012 si è invece constatato quanto tale effetto costituisca motivo di preoccupazione

		<p>DISMISSIONI E RIUTILIZZO</p> <p>Il PiTESAI presenta ambiguità del possibile riutilizzo delle infrastrutture minerarie per lo stoccaggio di gas e CO2 in riferimento alla normativa. Si denuncia la presentazione di ipotesi che, ad avviso di chi scrive, esulano dalle originarie finalità del PiTESAI. L'utilizzo dei pozzi dei giacimenti di idrocarburi che abbiano raggiunto "la fine vita", come nel caso di gas naturale in terraferma, come siti di stoccaggio di gas naturale, o altri possibili forme di utilizzo, prima ancora della verifica di economicità, deve essere garantita la loro approfondita conoscenza.</p>
25	Global MED, LLC (cod. elab. MATTM/2021/0097748)	<p>GENERALE</p> <p>I Permessi sono di rilevanza nazionale per la Sicurezza Economica ed Energetica italiana; in particolare F.R 44GM e F.R 45GM sul confine greco che compensano la futura esplorazione greca. Le future entrate fiscali e royalty al Tesoro italiano per aiutare a finanziare programmi sociali italiani, infrastrutture, strade, istruzione e molti altri programmi di welfare dipendono dal piano che garantisce la sicurezza e la continuità di tutti e 5 i permessi FR 41, 42, 43, 44 e 45 GM.</p>
26	Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere e ALL.1 (cod. elab. MATTM/2021/0097752 e allegato 1)	<p>CONTENUTI RA</p> <p>1. Si rileva che nell'allegato al RA non è stata effettuata l'analisi dei provvedimenti di VIA positivi in aggiunta a quella dei provvedimenti negativi e archiviati di competenza statale, nè un'analisi circa gli eventi avversi che si sono verificati nel corso dei decenni sul territorio nazionale al fine di evidenziare le conseguenze avvenute sulle diverse componenti ambientali; a tal proposito si ritiene che tali studi, così come quelli invece già contenuti nell'Allegato 1 alla proposta di Piano e nell'Allegato al RA, potrebbero essere utili anche se condotti successivamente alla presente VAS del Piano, nell'ottica dei periodici aggiornamenti previsti del PiTESAI e nell'ottica del miglioramento della qualità dei procedimenti di VIA dei progetti.</p> <p>2. siano tenuti in considerazione la caratterizzazione e gli eventuali modelli concettuali idrogeologici presenti sul territorio, come nel caso specifico del territorio piemontese secondo la normativa sopra citata. In assenza di modelli concettuali normativamente approvati sarà opportuno effettuare una appropriata ricostruzione dei principali sistemi acquiferi presenti. Preliminarmente alla realizzazione del pozzo di ricerca sarebbe opportuno individuare l'interfaccia acqua dolce/acqua salata e sviluppare le modalità esecutive atte ad evitare la loro commistione. Si ritiene infatti che tali strumenti siano di supporto alle scelte anche se condotti successivamente alla presente VAS del Piano, nell'ottica dei periodici aggiornamenti previsti del PiTESAI e nell'ottica del miglioramento della qualità dei procedimenti di VIA dei progetti.</p> <p>3. al fine di non alterare lo stato qualitativo raggiunto dai corsi d'acqua principali, prossimi all'area di interesse, si dovrà provvedere alla definizione di un criterio metodologico e progettuale che caratterizzi esattamente la direzione di scorrimento delle acque superficiali dei corpi idrici minori (bealere, canali, rii, rogge ecc) afferenti al corso d'acqua principale. L'estensione areale dell'analisi dovrà essere tale da garantire, in caso di incidente con eruzione del greggio, la possibilità di disporre di punti nodali facilmente attrezzabili con sistemi di "cattura" (idrovoce, pompe ecc.) e di stoccaggio temporaneo delle acque contaminate al fine della loro successiva depurazione. Si ritiene infatti che tali strumenti siano di supporto alle scelte anche se condotti successivamente</p> <p>4. Per quanto concerne il ripristino delle aree legate alla dismissione delle infrastrutture o ai ripristini legati all'attività di prospezione si ritiene utile segnalare l'esperienza della Regione Piemonte per quanto concerne il tema compensazioni forestali (d.g.r. n. 4-3018 del 26/03/2021).</p> <p>Con riferimento ad una scala generale di intero paese, ancora una volta, come già per la fase di scoping, il rapporto ambientale riporta al capitolo 5.3.7 dedicato al "Dissesto idraulico - geologico" il quadro del dissesto sintetizzato da ISPRA, rifacendosi a dati del 2017. La Regione Piemonte, attraverso l'Autorità di distretto del Bacino del fiume Po, aggiorna costantemente il quadro del dissesto derivante dall'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, ridefinendo anche le mappe del PGRA.</p> <p>VINCOLI</p> <p>1. "Tabella 1.3-1: Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI": si richiede che nella versione definitiva del Piano sia migliorata la leggibilità ed interpretabilità della citata Tabella, anche da un punto di vista grafico, affinché sia maggiormente evidente il ruolo dei vincoli assoluti E e dei vincoli relativi di esclusione F nel concorrere a determinare le potenziali aree idonee, e il ruolo dei vincoli di attenzione nelle successive fasi valutative sito-specifiche. Sarebbe utile anche una legenda che definisca esplicitamente il significato di tutte le colonne della tabella stessa.</p> <p>2. la tabella 1.3-1 della proposta di Piano (elenco delle categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI) sia integrata con quanto previsto dal comma 8 lett. a,b,c dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 (aree di ricarica della falda; emergenze naturali e artificiali della falda; zone di riserva) in qualità di vincoli relativi di esclusione;</p> <p>3. le eventuali aree di protezione delle acque superficiali da destinarsi al consumo umano, qualora designate a livello di pianificazione settoriale, siano inserite quali vincoli relativi di attenzione (Tavola 8 "Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano" del PTA 2007 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-tutela-delleacque-pta-2007)</p> <p>4. Siti di Interesse Regionale. trattandosi di aree già compromesse, e tenendo conto che le attività</p>

di bonifica non sono a priori incompatibili con le attività oggetto del PITESAI, si chiede di valutare l'opportunità di considerare le aree sottoposte a procedimento di bonifica come "vincoli relativi di attenzione/approfondimento" al fine di valutarne l'idoneità caso per caso, in relazione sia alla natura delle matrici contaminate sia alla valutazione di non interferenza tra il progetto di bonifica e il progetto di ricerca o coltivazione idrocarburi.

5. si richiede di tenere in particolare considerazione la possibile esistenza di forme di tutela puntuali quali ad esempio quelle legate agli Alberi monumentali e Boschi vetusti (art. 7 c. 3 Legge 10 del 2013) per le quali sarebbe opportuno rendere coerenti le linee di pianificazione in oggetto. Si informa che per gli alberi monumentali si può consultare un catalogo italiano su google maps <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16249>

6. in riferimento alla categoria 23, si chiede di esplicitare e definire con maggior chiarezza sia cosa si intende per "Aree per il potenziamento della silvicoltura (presenti o previsti da atti)" sia la relativa "Motivazione o sensibilità nei confronti del PITESAI". A tal proposito si chiede di modificare i contenuti della colonna "Motivazione o Sensibilità nei confronti del PITESAI" della citata Tabella come segue, sostituendo i termini "interessate da queste coltivazioni" con il termine "boscate": "al fine di potenziare la silvicoltura, utile allo sviluppo di infrastrutture verdi e promuovere il sequestro dell'anidride carbonica, le aree interessate da queste coltivazioni, boscate unitamente a eventuali buffer, vengano ritenute non idonee alla coltivazione di idrocarburi".

7. si ritiene inoltre utile la trasmissione del tema relativo alla viabilità forestale in riferimento ai possibili impatti del PITESAI, in quanto una viabilità esistente può essere utilizzabile in luogo della realizzazione di infrastrutture lineari (come ad es. le strade di accesso – cfr. 118 del RA).

8. Si fa notare inoltre che, tra le aree sottoposte a vincoli relativi, le Reti Ecologiche sono presenti sia nella categoria 32 (insieme ai bacini idro-minerari ed alle coltivazioni di pregio certificate), che nella 37 "Altre aree di interesse conservazionistico". Per migliorare la chiarezza della categorie si suggerisce di inserire le Reti Ecologiche solo nella categoria 37, per affinità con gli altri oggetti di protezione della (flora, fauna, habitat, ecc).

9. Si evidenzia inoltre che tra i vincoli relativi non sono state inserite le Zone Umide individuate a livello regionale (ulteriori, rispetto alle aree umide Ramsar riconosciute a livello internazionale): si richiede di aggiungere tali aree alla categoria n. 37, esplicitandole nella colonna di riferimento (vincoli relativi di esclusione_SI).

9. L'individuazione delle aree idonee per quanto riguarda la componente paesaggio dovrà essere verificata alla luce delle disposizioni normative del Piano paesaggistico regionale (Ppr) (approvato con DCR n. 233- 35836 del 3 ottobre 2017) nel loro complesso, in particolare le scelte localizzative dovranno confrontarsi con le aree individuate come beni paesaggistici ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del d.lgs. 42/2004, così come rappresentate nella Tavola dei beni paesaggistici del Piemonte (Tavola P2) e nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte e Seconda parte, come individuate secondo i dati forniti nell'Elenco strati informativi richiesti dal MITE. Si evidenzia che il Piano paesaggistico regionale ha definito per i beni paesaggistici le prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione, nonché le specifiche prescrizioni d'uso, riportate nelle Schede relative a ciascun bene del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, che sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza. Le azioni del PITESAI non dovranno quindi risultare in contrasto con le prescrizioni stesse.

10. Categoria 32: Aree ricadenti all'interno di Bacini idro-minerari, nella Rete Ecologica Regionale e nelle aree interessate da coltivazioni specifiche agricole di pregio certificate (D.O.C., D.O.C.G., D.O.P, I.G.T., I.G.P.).

Tra i Vincoli relativi di esclusione sono indicate le aree interessate da coltivazioni agricole di pregio certificate di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05.

Al riguardo si ritiene opportuno dettagliare meglio sia la categoria sia i vincoli. Il Piemonte è una zona agricola a forte vocazione agroalimentare di qualità con vaste aree di territorio delimitate da disciplinari specifici. Si chiede pertanto di estendere le aree tutelate dalla categoria ed i Vincoli relativi di esclusione ai terreni destinati alla coltivazione di Specialità Tradizionali Garantite (STG), ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) e, per la complessità ed il tempo necessario alle aziende per l'ottenimento della certificazione, anche alle aree destinate ad Agricoltura biologica; 11. Categoria 43: Aree agricole a alto valore naturale (AVN).

Per queste aree sono individuati Vincoli relativi definibili di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche. Si chiede che tali aree comprendano i terreni ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso del suolo, individuati e cartografati nella Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte adottata con DGR n.75-1148 del 30 novembre 2010. In Piemonte tali aree sono già oggetto di tutela sia nel Piano Territoriale Regionale (Art. 26. - Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura) sia nel Piano Paesaggistico Regionale (Art. 20 - Aree di elevato interesse agronomico). I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web

12. Si chiede inoltre che l'individuazione delle aree idonee tenga conto e valuti ulteriori Vincoli relativi definibili di attenzione/approfondimento relativi:

- alle aree in cui si sviluppa un reticolo irriguo poiché le attività di bonifica e irrigazione costituiscono un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, tutela e valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. In questo ambito si chiede di valutare l'interferenza con superfici agricole irrigue consortili e infrastrutture irrigue consortili, definite all'interno del territorio della Regione Piemonte dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019, oltre agli impatti sugli ecosistemi dipendenti dai corpi idrici sotterranei e superficiali (aree di risaie o fontanili) ai fini della loro salvaguardia;

13. Si chiede inoltre che l'individuazione delle aree idonee tenga conto e valuti ulteriori Vincoli

		<p>relativi definibili di attenzione/approfondimento relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'interferenza nei confronti della fauna selvatica, come ad esempio le comunità ornitiche, al fine di individuare specifiche misure di mitigazione a sua tutela e salvaguardia quali ad esempio la riduzione dell'impiego di esplosivo, la bagnatura sistematica delle piste di cantiere e della viabilità di servizio, il ripristino del precedente uso del suolo al termine dell'attività, la ricostituzione degli habitat di pregio progressiva e contestuale ai lavori per ridurre il più possibile il periodo di sottrazione dell'habitat, ponendo un focus sulle modalità operative al fine di minimizzare le interferenze con i periodi riproduttivi della fauna; - alle interferenze con le colture in atto al fine di individuare specifiche misure di mitigazione a cominciare dall'attenzione al fatto che le operazioni preliminari (quali la campagna geofisica) si svolgano nel periodo durante il quale vi è il fermo vegetativo; - alle misure di compensazione ambientale che non si esauriscano in una mera funzione di mascheramento visivo e di mitigazione paesaggistica ma che abbiano una coerenza con i servizi ecosistemici perduti, ad esempio puntando a recuperare ai fini agricoli porzioni di territorio abbandonate di superficie equiparabile a quella perduta. <p>14. Data la vastità delle aree di ricerca individuate per il Piemonte, al momento della scelta per la localizzazione dei pozzi sarà necessario scendere nel dettaglio locale dei territori che verranno circoscritti per conoscere il tipo di dissesto eventualmente presente. Ci si riferirà al PAI aggiornato con le indagini derivanti dai piani regolatori locali e alle mappe di pericolosità del Piano di gestione del rischio alluvioni per i corsi d'acqua e per i conoidi. Si tenga presente che le attività connesse con lo sfruttamento dei depositi di idrocarburi non sono compatibili nelle aree interessate dalla dinamica torrentizia o fluviale derivante dalla portata di riferimento o da quella con tempi di ritorno frequenti (scenari di pericolosità H ed M, fascia A e B, aree Ee, Eb, Ca, Cp ai sensi dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI).</p> <p>IMPATTI ATTIVITA'</p> <p>1. In generale il Rapporto Ambientale avrebbe dovuto focalizzare l'attenzione sulle differenze di impatto esistenti tra il livello di prospezione, corrispondente ad una attività tecnico scientifica di superficie, condotta attraverso prove geofisiche che impattano sulla superficie del suolo (geoelettriche, geomagnetiche e sismiche) o a piccola profondità (sismiche con brillamento di piccole cariche in foro) e il livello concernente la fase di perforazione di pozzi esplorativi che prevedono solitamente l'attraversamento degli acquiferi presenti con l'installazione di tutta l'attrezzatura di completamento e la successiva infrastrutturazione per il trasporto del greggio alla raffineria nel caso di esito positivo della ricerca.</p> <p>2. Si evidenzia ancora che alcune criticità e minacce riportate nella tabella 9 (pag. 110 dell'allegato 6), in alcuni casi permangono in tutte le quattro fasi upstream, e non sono solo ascrivibili ad una o all'altra, come per esempio gli impatti generati sul clima acustico dei mezzi di lavoro o quelli sulla vegetazione, la fauna e gli ecosistemi causati dalla potenziale dispersione di inquinanti. Si riterrebbe altresì utile che la tabella riportasse un valore relativo atto a distinguere la magnitudo di tali criticità/minacce, al passaggio dall'una all'altra categoria di intervento.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>1. Rispetto all'elenco di indicatori presentati restano comunque elementi poco chiari quali l'unità di misura, la periodicità di aggiornamento e l'effettiva applicabilità (facilità di misurazione).</p> <p>2. Relativamente al monitoraggio ambientale del PITESAI si invita a tener conto del parametro relativo alla deforestazione, ad esempio un indicatore utile può essere il seguente: superficie/ha e localizzazione."</p> <p>3. Riguardo al Piano di Monitoraggio si ricorda nuovamente che il Piano di monitoraggio del Ppr, può costituire il quadro di riferimento entro cui si collocano le politiche settoriali di governo del territorio e quelle dei diversi Enti locali; in quest'ottica il piano di monitoraggio del PITESAI può avvalersi degli indicatori del Ppr, ricordando, tra gli indicatori di contesto, lo "Stato di conservazione dei beni paesaggistici" e tra gli indicatori di attuazione, la "Variazione della percezione paesaggistica".</p> <p>4. Riguardo al tema "Uso e copertura del suolo" si segnalano gli indicatori relativi al "Consumo di suolo" inseriti tra gli indicatori di contesto dal Piano di monitoraggio del Ppr; il consumo della risorsa suolo infatti rappresenta un fenomeno trasversale, che interessa il territorio nel suo complesso con problematiche connesse alla perdita di superfici idonee alla produzione agricola, alla diminuzione dei livelli di biodiversità e di qualità paesaggistica.</p> <p>5. Relativamente al Monitoraggio ambientale, nel corso delle attività previste nel Piano, si chiede che siano individuati indicatori funzionali alla valutazione del consumo di suolo ad esempio esaminando il consumo di suolo agricolo fertile potenzialmente derivante dalla concessione, quantificando la complessiva perdita di produzione agricola, il mancato profitto delle aziende a livello previsionale, il consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso. In quest'ottica si chiede di aggiungere almeno un indicatore legato al consumo di suolo delle sopra indicate I e II classe di capacità d'uso del suolo, mirato a valutare la trasformazione e la sottrazione al comparto agricolo di terreni che, per le loro caratteristiche (fertilità, profondità, pendenza, pietrosità superficiale, disponibilità di ossigeno, inondabilità), non presentano quasi limitazioni d'uso.</p>
27	Comune di Picerno - Provincia	GENERALE

	di Potenza (cod. elab. MATTM/2021/0097698)	Vengono riportate le osservazioni della provincia di Potenza, della Regione Basilicata inviate durante la fase di scoping, e alcune delibere dal 2013 sul tema del petrolio.
28	Lista Civica ENERGIA CIVICA - CON VOI PER CHIOGGIA (cod. elab. MATTM/2021/0097689)	VINCOLI la stessa "Figura 3.1-10: Carta dell'ambito territoriale di riferimento delle aree da verificare nel PiTESAI", inserita a pag. 166, indica, tra quelle rappresentate a colore blu come costitutive di tale ambito di riferimento del PiTESAI, anche ampia parte delle aree a est e nord-est del Delta del Po, prospicienti le coste del Veneto, che ricadendo nella fascia compresa tra i paralleli della foce del Po di Goro (il ramo più a sud del Delta) e della foce del Tagliamento (che fa confine tra le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia), per quanto sopra detto non vi devono far parte. Si deve quindi provvedere alla rettifica di tale errore materiale di contraddizione. GENERALE Al riguardo appare opportuno inserire nel testo del documento di Piano la precisazione che tale assimilazione delle aree "delle acque del Golfo di Venezia" a quelle obbligate alle operazioni di dismissione e ripristino, nel merito opportuna, vale appunto solo per il riconoscimento della condizione di improduttività delle relative concessioni e le conseguenti disposizioni di Dismissione e ripristino, e non anche per la prosecuzione fino a scadenza delle concessioni, ma al contrario per il riconoscimento della loro decadenza.
29	Acquedotto Pugliese - Coordinamento Industriale e Servizi Tecnici - Allegato (cod. elab. MATTM/2021/0097694 e ALL.1)	VINCOLI Si ritiene dunque che oltre a reputare non idonee le aree poste a breve distanza dalle fonti idropotabili, sottovento e sottoflusso idrico, bisognerebbe alla luce per il "Principio di Precauzione"...omissis...prevedere il divieto del rilascio di nuove concessioni di ricerca e quanto meno verificare, alla luce di quanto su esposto, quelle preesistenti nelle aree sottese dai bacini idrogeologici alimentanti le risorse idropotabili, che costituiscono una risorsa unica ed insostituibile e la cui disponibilità risulta, a causa dei cambiamenti climatici, essere sempre meno fruibile.
30	Regione Marche Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica (cod. elab. MATTM/2021/0097715)	CONTENUTI RA 1. Poiché l'estrazione di idrocarburi prosegue, occorre definire un percorso, evidenziato mediante una traiettoria costituita da previsioni numeriche, attraverso il quale sia possibile accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. Per costruire tale traiettoria occorrerà predisporre una tabella nella quale siano indicate tutte le concessioni in essere con le relative date di scadenza, la produttività in TEP e quindi il potenziale emissivo in termini di CO2 equivalente. Una ulteriore tabella dovrebbe contenere una ragionevole previsione dei medesimi parametri per le concessioni di estrazione che saranno o potrebbero essere attivate in futuro. 2. Al fine di raggiungere l'obiettivo del Piano e di rispettare i target stabiliti a livello nazionale ed europeo, occorre una precisa modulazione della durata di tutti i tipi di permessi al fine di attuare una reale transizione ecologica, ovvero passare dall'utilizzo di fonti fossili a fonti energetiche alternative, entro il 2050. 3 Poiché la destinazione della maggiorazione dei canoni concessori è stabilita all'art. 11-ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12, laddove si fa riferimento genericamente ad altri oneri relativi all'articolo stesso, si ritiene possibile istituire un quadro economico, al momento assente, da destinare a misure finalizzate all'annullamento degli impatti derivanti dalle attività upstream e al sostegno del processo di decarbonizzazione. 4. Il meccanismo individuato è razionale in quanto chiarisce quali siano le aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca. Non si comprende tuttavia come il consentire tali attività possa essere coerente con l'obiettivo dichiarato di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. 5. Nell'Appendice A alla Proposta si riporta la metodologia delle analisi CBA e multicriteri (MCA) per la dismissione o il non rinnovo delle concessioni. Non è chiaro se tali analisi sono state effettuate e se esistano elenchi sia delle prosecuzioni sia delle disattivazioni – anche anticipate – delle concessioni in essere o già approvate, con il relativo beneficio in termini di mancate emissioni di gas climalteranti. In ogni caso si chiede di inserire elenchi e beneficio ambientale nella Proposta e nel RA prima dell'approvazione del PiTESAI. 6. Si reputa necessario un raccordo con gli altri strumenti di pianificazione nazionali, già approvati o in via di approvazione, che prevedono misure direttamente o indirettamente collegate al contrasto del cambiamento climatico: PNACC, PNIEC, PINCIA. A tale proposito si fa presente che nella Proposta di Piano per la Transizione Ecologica – Inquadramento generale del 28/07/2021, si dice: "La governance del Piano di Transizione Ecologica, coordinata dal CITE, dovrà attuare l'integrazione e la sinergia degli interventi e dei relativi fondi destinati alla decarbonizzazione, allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica di tutti i Ministeri coinvolti, tenendo conto delle linee già tracciate dal Piano di ripresa e resilienza (PNRR), in una prospettiva sistemica di coerenza delle scelte di policy." (cfr. pag. 34) "Le tappe della decarbonizzazione italiana sono scandite dagli impegni europei: "net zero" al 2050 e riduzione del 55% al 2030 delle emissioni di CO2 (rispetto al 1990), con obiettivi nazionali per il 2030 che verranno proposti dalla Commissione Europea nel luglio 2021 nell'ambito del pacchetto di proposte "Fit for 55"1 (cfr. pag. 56) 7. Si chiede di aggiornare i documenti di Piano secondo le più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche e quindi di tarare misure e target del piano di monitoraggio ambientale in funzione anche di quanto si evince dal Sesto Rapporto di Valutazione dell'IPCC." CONTENUTI RA Si ritiene imprescindibile l'inserimento di coerenti misure di mitigazione e compensazione, a cui progettisti potranno far riferimento, quantomeno a livello di tipo di attività e di impianto.

		<p>SCENARI DI ATTUAZIONE</p> <p>Si ritiene necessario integrare il RA e quindi valutare adeguate alternative di Piano, ad esempio variando le modalità di applicazione di alcuni dei criteri già stabiliti.</p> <p>VINCOLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I criteri ambientali dovrebbero prevedere già nel Piano la frequenza di aggiornamento in relazione alla natura e variabilità degli stessi. 2. La qualità del risultato dell'applicazione dei criteri ambientali e quindi del Piano sono strettamente correlati al dato utilizzato: disponibilità, affidabilità e metodologia applicata. Risulta pertanto necessario un confronto adeguato tra le varie realtà territoriali, che per alcune componenti ambientali potrebbero avere differenti livelli di approfondimento. 3. I territori che comprendono la presenza di area di particolare pregio nel caso specifico si ritengono prioritari, quali Siti UNESCO, siti appartenenti alla Rete Natura 2000, e aree ZTB andrebbero tutelate attraverso un vincolo assoluto. Ciò permetterebbe di preservare gli ecosistemi e perseguire gli obiettivi delle Direttive (Habitat/Uccelli). 4. Dovrebbe essere inoltre valutata l'opportunità di istituire, per le aree limitrofe, un vincolo relativo di esclusione. 5. Si ritiene infine opportuno escludere le deviazioni direzionate orizzontali sottostanti ad aree vincolate. (Tabella 2.3-1: Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI num.9 e 14 e 11) 6. Per le aree individuate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 c. 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) si suggerisce di valutare l'opportunità di tenere in considerazione, tra i criteri ambientali, anche le zone di protezione (Tabella 2.3-1: Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI num.5) 7. Valutare, per le aree individuate come riferimento per i corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 76 del D.lgs. 152/2006) se considerare un vincolo assoluto in luogo di un vincolo relativo 8. Andrebbe maggiormente dettagliato il criterio per i centri urbani ed in particolare le modalità di applicazione del vincolo per insediamenti e attività umane e andrebbe valutata l'istituzione di vincoli assoluti in relazione alla densità di urbanizzazione ed eventuali vincoli per un intorno definito (Tabella 2.3- 1: Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI num. 25). 9. Per quanto riguarda gli "impianti a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 2015 n105" si fa presente che esistono già delle limitazioni nelle autorizzazioni che dovrebbero portare all'applicazione di un vincolo assoluto 10. per quanto concerne le Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, auspica che eventuali aree di reperimento che si sovrappongano, anche solo parzialmente, alle aree individuate dagli studi presentati dalle AAto alle Regioni al fine della individuazione definitiva delle Aree di Salvaguardia (ex art. 94 D.Lgs. 152/2006), vengano escluse. <p>MONITORAGGIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Viene riportato un elenco abbastanza esaustivo degli indicatori di contesto, un elenco di soli quattro indicatori di processo (provvedimenti di chiusura di aree marine - provvedimenti per la ripermimetrazione delle aree in concessione e oggetto di permessi - provvedimenti di rilascio di nuovi titoli - provvedimenti di decommissioning) e nessun indicatore di contributo. Gli indicatori di contesto, peraltro, non sono adeguatamente correlati alle azioni di Piano: ad esempio, per l'ambiente marino, si fa riferimento soltanto ad indicatori di qualità delle acque costiere, mentre ricerca, prospezione e coltivazione avvengono a distanza dalla costa. Si ritiene inoltre indispensabile l'inserimento di adeguati indicatori di contesto relativi alle acque marine (oggetto di circa metà del Piano) e dei relativi indicatori di contributo. " 2. L'assenza, nel piano di monitoraggio, di una relazione esplicita tra indicatori e azioni di piano, inficia l'efficacia degli indicatori di contesto (che comunque essendo abbondanti coprono quasi tutti gli aspetti necessari) e non rende possibile l'identificazione di adeguati indicatori di contributo e delle relative eventuali misure correttive di cui all'art. 18, commi 2-bis, 2-ter, 3 del D.lgs. 152/2006. 3. si ritiene imprescindibile l'inserimento di un indicatore di contesto relativo ai gas serra e il corrispondente indicatore di contributo, attraverso il quale sia possibile misurare il contributo del PiTESAI al raggiungimento degli obiettivi ambientali OA2 – OA4. 4. Occorrerà infine inserire le possibili misure correttive (D.lgs. 152/2006, art. 18, commi 2-bis, 2-ter, 3). 5. Si chiede di aggiornare i documenti di Piano secondo le più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche e quindi di tarare misure e target del piano di monitoraggio ambientale in funzione anche di quanto si evince dal Sesto Rapporto di Valutazione dell'IPCC. 6. Per quanto riguarda la Tabella 9-1: sistema obiettivi ambientali – indicatori di contesto del RA, tra gli aspetti ambientali di cui al D.lgs 152/06 allegato VI lett. F, non viene riportato e analizzato l'ambito ARIA, tuttavia al capitolo 5 "Ambito territoriale e inquadramento ambientale" viene approfondito il paragrafo relativo a Emissioni di inquinanti in atmosfera e gas climalteranti. Sarebbe pertanto opportuna un'integrazione.
31	Parco regionale dei Monti Picentini (cod. elab. MATTM/2021/0097721)	<p>AMBIENTALE</p> <p>La proposta di PIANO risulta carente di una puntuale descrizione delle attività che costituiscono oggetto dello stesso, con particolare riferimento a quelle connesse alle varie fasi di lavorazione del petrolio, e in particolar modo alle attività di iniezione e di recupero secondario e terziario del petrolio.</p>

		<p>VINCOLI</p> <p>Il PIANO non contiene il divieto espresso ed univoco nonché assoluto, definitivo ed irrevocabile di svolgimento delle attività upstream nelle aree naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91 e delle leggi regionali di recepimento della stessa.</p> <p>Si ritiene che le attività oggetto del PITESAI non siano compatibili con le misure di conservazione delle aree individuate ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat", finalizzata a garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, nonché della Direttiva Comunitaria n. 79/409 CEE Uccelli, finalizzata a garantire la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, nonché di tutte quelle oggetto di misure di conservazione e piani di gestione individuate nel RP tra i "vincoli relativi". Si ritiene che tutti i criteri ambientali e, in particolare, quelli relativi alle aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, alle aree protette ai sensi della Convenzione di Ramsar, alle aree di interesse conservazionistico, debbano costituire condizione di assoluta non idoneità ai fini del PITESAI.</p>
32	Sig.ra Rosa D'Amato (cod. elab. MATTM/2021/0097746)	<p>GENERALE</p> <p>La sospensione prevista dalle more di approvazione del PITESAI riguarda solo le attività di ricerca, non quelle di estrazione, difatti queste ultime continueranno a prescindere se l'area sarà considerata o meno idonea dal piano, fino alla scadenza della concessione. Sarebbe normativamente corretto invece interrompere ogni attività esistente riguardante gli idrocarburi site in aree considerate non idonee.</p> <p>TRANSFRONTALIERA</p> <p>escludere a priori effetti transfrontalieri senza elementi di supporto appare un mero tentativo di evitare "lungaggini burocratiche": si chiede invece di effettuare studi atti a valutare gli effetti transfrontalieri nonché la notifica a tutti gli Stati potenzialmente interessati dalle attività (ad esempio: Grecia, Albania, Montenegro, Bosnia, etc...) così come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 152/06.</p> <p>SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p>Emerge qualche incongruenza: sono comprese infatti in tali aree anche zone per cui sarebbe inopportuno avviare attività legate agli idrocarburi (ad esempio sulla costa calabrese e una zona all'interno del golfo di Taranto, poiché le prime contrastano con il divieto entro le 12 miglia già vigente in ragione della vicinanza alla costa e le seconde in quanto "circondate" da tali aree.. Sarebbe difatti opportuno escludere le aree sulla costa ionica calabrese e lucana, nonché le aree all'interno del golfo di Taranto. LE stesse aree dovrebbero essere escluse per la subsidenza e per la sismicità.</p> <p>SOCIO-ECONOMICO</p> <p>ULA non coerenti: Per "giustificare" le attività legate agli idrocarburi vengono utilizzati parametri legati alle ULA abbastanza incongruenti.</p>
33	Italia Nostra (Salerno) (cod. elab MATTM/2021/0097725)	Vedere osservazione n. 1 e 46
34	Comune di Rapolla - Provincia di Potenza (cod. elab MATTM/2021/0097719)	Vedere Osservazione n. 5
35	Associazioni ambientaliste Mediterraneo no triv e No scorie Trisaia (cod. elab. MATTM/2021/0097726)	<p>GENERALE</p> <p>Il procedimento di consultazione pubblica atteso da anni è di vitale importanza per il futuro dei territori e dei nostri mari ma purtroppo non ha avuto eco mediatico e non sono state neppure avvisate le istituzioni in modo adeguato. Vista l'argomento da trattare e il periodo covid alquanto delicato, sarebbe opportuno prolungare i tempi per le osservazioni dal pubblico allo stesso modo in cui è stato fatto per il deposito nazionale di scorie nucleari.</p> <p>Nella PITESAI non appare essere analizzato l'aspetto di un piano exit fossile per la Val D'Agri, eppure la questione è fortemente sentita dal territorio.</p> <p>A tutela del territorio della Basilicata ha redatto un primo piano paesaggistico che interessa la provincia di Matera ed è in corso di redazione il piano paesaggistico per tutto il resto della regione da impianti industriali ad elevato impatto ambientale. Questi aspetti e come molti altri, non appaiono essere stati considerati nella elaborazione del progetto PITESAI.</p> <p>Tunisia e Grecia nostri diretti concorrenti sulle produzioni che invadono il mercato europeo proprio sulle primizie. Questi aspetti e come molti altri, non appaiono essere stati considerati nella elaborazione del progetto PITESAI.</p> <p>Nello PITESAI non si prende in alcuna considerazione il fatto che nei fondali del mar Adriatico vi sono estese area interessate dalla presenza di numerosi ordigni inesplosi.</p> <p>La ricerca più che essere destinata alla ricerca di idrocarburi e pur presentando livelli rilevanti di anti-economicità, comporta per le società petrolifere un ottimo investimento a fronte degli sgravi e</p>

		<p>contributi che lo stato elargisce senza nulla pretendere in cambio per lo scempio del territorio e per la certa pericolosità per l'ambiente e la salute dell'uomo. Questo aspetto non appare essere stato adeguatamente valutato nel PITESAI</p> <p>CONTRASTO TRA LE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI SIGLATE DALL'ITALIA E LE ISTANZE DI RICERCA DI IDROCARBURI.</p> <p>L'Italia ha inoltre siglato una Accordo Internazionale della portata del Protocollo di Kyoto ed è ormai vincolata dal regime di riduzione del 20% delle emissioni di gas climalteranti adottato dall'Unione Europea (c.d. "20-20-20") di cui si prospetta addirittura un rafforzamento, attualmente in discussione, per una progressiva riduzione del 30% delle emissioni, entro il 2020. Questo aspetto non appare essere stato adeguatamente valutato nel PITESAI.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>Non è stata considerata la fragilità idrogeologica, il sistema idrico e i bacini idrici della Basilicata. Stessa cosa per le acque termali e minerali e le sorgenti della Basilicata, alcune delle quali utilizzate per uso irriguo. Le associazioni si lamentano anche per non aver considerato le falde acquifere sotterranee della Regione stessa.</p> <p>L'effetto dell'idrogeno solforato in atmosfera non appare esser stato considerato nell'elaborazione del progetto PITESAI.</p> <p>Si specifica che gli aspetti relativi alle "faglia sismica in Val D'Agri e Mar Jonio" non sono stati considerati nell'elaborazione del Pitesai, né la reiniezione in queste zone. Si riporta che la frequenza di sismi in Oklahoma e Texas è cresciuta per l'iniezione delle acque di smaltimento. E che questi aspetti non sono stati considerati.</p> <p>Non sono stati considerati gli incidenti presso i pozzi. Tra le osservazioni si riporta anche che non sono stati tenuti in considerazioni gli aspetti paesaggistici, i parchi e le aree naturali, e gli aspetti agroalimentari, l'erosione costiera.</p> <p>L'area Jonica e l'area del basso adriatico è stata individuata dalla stessa ISPRA come area di massima tutela per i cetacei e di conservazione prioritaria di Alto mare a tal punto da individuarla come area SPAMI già nel 2010 in diversi convegni scientifici. In poche parole il futuro o del mar Jonio italiano e greco per la stessa Ispra non è un campo di ricerca petrolifera ma un nuovo grande paradiso protetto per i cetacei che hanno individuato in queste aree non solo le loro aree nurse e di riproduzione ,ma gli habitat naturali dove vivere .In queste aree i delfini sono stanziali . Areas to be protected for the ISPRA cetaceans - IT (Higher Institute for Environmental Protection). Questo aspetto non è stato preso in opportuna considerazione nello PITESAI.</p> <p>Le aree di nursery di specie d'interesse commerciale oggetto delle attività di pesca locale nella PiTesai e come pubblicata sul sito del Ministero, non appare essere stato considerato in merito alle implicazione che potrebbero determinarsi a seguito dell'attività di ricerca e di estrazione petroligera off-shore.</p> <p>Nello PITESAI non è stato in alcun modo considerato e valutato il rischio di frane sottomarine al largo delle coste calabresi. Non è stato considerato neanche la ricerca con air-guns e pericolo per i cetacei</p> <p>Fanghi di perforazione nei pozzi petroliferi off-shore. pericolo per l'ambiente marino: tale aspetto nello pitesai non appare essere stato considerato</p> <p>L'omessa descrizione dei siti archeologici di Puglia-Basilicata e Calabria non è certo irrilevante rappresenta l'assenza di conoscenza da parte di chi ha elaborato il PITESAI, omissione che ne inficia la validità e l'attendibilità. Lo studio, infatti, non fa menzione agli effetti sul comparto turistico che la presenza di pozzi petroliferi avrebbero sui comuni ubicati lungo la costa calabrese.</p> <p>Questo studio evidenzia un habitat marino di enorme importanza, spesso definito l'Eden sottomarino e l'attività di ricerca di petrolio potrebbe avere ripercussioni gravi e irreversibili. Questi importanti aspetti non sono stati però valutati nello PITESAI.</p> <p>TRANSFRONTALIERA</p> <p>In ottemperanza alla normativa europea che prevede rischio transfrontaliero sulle ricerche petrolifere offshore il ministero dell'ambiente non può approvare il PITESAI se non avvia una consultazione pubblica con tutti gli altri stati che si affacciano sul Mediterraneo e per quanto riguarda il mar Adriatico con Albania e i paesi della ex Jugoslavia .</p>
36	Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia (cod. elab. MATTM/2021/0097836)	Vedere Osservazione n. 13

37	<p>Allegato Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia (All. 1 al cod. elab. MATTM/2021/0097836)</p>	<p>Vedere Osservazione n. 13</p> <p>1.Si segnala che per tale Categoria non sono pervenute alla Regione Toscana specifiche richieste</p> <p>2. Nell'osservazione 6.2 di fase preliminare il NURV segnalava che non erano state cartografate all'interno del webgis le due centrali di raccolta e trattamento segnalate nel DP come presenti in Regione Toscana (Tabella 3.3-10 alle pagg. 89-90 del Rapporto Preliminare di VAS) e indicate nelle schede informative presenti all'interno del gis, relative alle concessioni di Tombolo e Pietramala; si suggerisce pertanto di integrare tali informazioni nella fase successiva. Si fa inoltre presente che, nonostante nel Catalogo all'interno degli "strati informativi di base" sia presente il tematismo "Centrali impianti piattaforme" (che comprende Centrali mare terra, Pozzi attivi e Impianti piattaforme), nel sistema informativo predisposto per il PITESAI, non sono cartografati i pozzi e le centrali presenti nelle due concessioni attive che interessano la Regione Toscana: Concessione di Coltivazione PIETRAMALA e Concessione di Coltivazione TOMBLOLO. E' opportuno che Sistema informativo venga aggiornato con tali informazioni, o siano esplicitate le ragioni di tali assenze.</p> <p>3.Si segnala che i link, presenti nella Tabella 3.1-6: Status pozzi di reiniezione nelle concessioni in essere del RA, non risultano funzionanti.</p>
38	<p>Provincia di Potenza e Allegato Provincia di Potenza (cod. elab. MATTM/2021/0097823 e ALL.1)</p>	<p>VINCOLI</p> <p>Si ritiene che i seguenti vincoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) • Natura 2000 – altri nuovi siti che includono habitat di particolare interesse naturalistico • (montagne sottomarine, aree di canyon, aree di oasi idrotermali) • Zone umide della Convenzione di Ramsar • Invasi dighe e laghi • Siti Unesco <p>debbano essere inseriti tra i vincoli assoluti per consentire il rispetto degli obiettivi di salvaguardia e conservazione imposti dalle pertinenti normative e piani internazionali, europei, nazionali e regionali, rimandando a specifici tavoli con gli attori territoriali, prima dell'adozione del piano in argomento, l'eventuale inclusione in essi dei relativi buffer.</p> <p>- tra i "vincoli relativi in ambito terrestre", si ritiene necessario individuare altresì ulteriori categorie oltre a quelle già previste e riportate nella "Proposta di piano – lug. 2021", in particolare le aree contaminate e potenzialmente contaminate ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06.Nello specifico bisogna tener conto che la Regione Basilicata è soggetta a numerosi procedimenti di bonifica in corso di attuazione riguardanti altresì aree connesse alla presenza di pozzi petroliferi, in particolare nel territorio della Provincia di Potenza – area Val d'Agri. Ad oggi con l'approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Basilicata (con D.C.R. n. 568 del 30/12/2016) è stato altresì approvato il Piano Regionale di Bonifica, lo strumento di programmazione e pianificazione, previsto dalla normativa vigente, attraverso cui la Regione provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica..</p> <p>- essere rimandati, per quanto attiene i vincoli catalogati come relativi di esclusione attinenti situazioni di rischi per il territorio (aree vulcaniche, aree soggette a subsidenza, aree suscettibili ai Sinkhole naturali o aree interessate dal processo morfogenetico carsico, SIN, SIR, aree con impianti RIR, aree interessate da fenomeni di fagliazione superficiale, aree caratterizzate da una sismicità elevata secondo la mappa di pericolosità sismica a scala nazionale, aree inondate in scenari di crollo dighe etc.) ad appositi tavoli tecnici con i diversi attori territoriali, prima dell'adozione del piano in argomento, per l'eventuale inserimento tra i vincoli assoluti e le valutazioni sui relativi buffer e zone di rispetto</p> <p>- essere forniti chiarimenti, possibilmente con l'indicazione di un parametro oggettivo in merito al criterio 'Insediamenti e attività umane'</p> <p>- essere inserite, per consentire il rispetto degli obiettivi di salvaguardia e conservazione imposti dalle pertinenti normative e piani internazionali, europei, nazionali e regionali, tra i vincoli relativi di esclusione, le altre aree di interesse conservazionistico, quali le reti ecologiche regionali, le aree individuate per iniziative nazionali nell'ambito dell'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità; i Piani di gestione nazionali per la Fauna; il progetto Important PlantAreas – IPA, IBA Important Bird Areas – IBA; le Aree di Rilevanza Erpetologica Nazionale (AREN); le Aree di Interesse per la Fauna (IFA), le Aree terrestri di distribuzione di specie e habitat inclusi in Liste Rosse (IUCN, Red List of European Habitats, ecc); le Aree terrestri di distribuzione di specie e habitat di interesse comunitario, fuori dalla Rete Natura 2000; le Aree terrestri e marine di distribuzione di specie di cui alla Direttiva Uccelli; le Aree marine di distribuzione di specie e habitat protetti di cui alla Direttiva Habitat; le AVN.</p> <p>- per il vincolo riguardante aree CNAPI, esser tenuto presente quanto stabilito al paragrafo del RA 5.3.23 Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, da cui si deduce per l'area che ospiterà il deposito ed un suo buffer (da rideterminare una volta stabilito il sito, a parere degli scriventi) la non idoneità per usi estrattivi e quindi il vincolo assoluto per tale area</p> <p>- essere acquisiti, prima dell'adozione del Piano, per l'ambito geografico del piano in oggetto, gli</p>

		<p>strati informativi segnalati come incompleti nell'ambito della tabella, per procedere ad una effettiva e completa individuazione dei vincoli.</p> <p>AMBIENTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - È necessario aggiungere i dati e gli studi attualmente a disposizione per connotare gli impatti ambientali propri delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione sul territorio nazionale' ed anche il relativo indotto (inquinanti atmosferici, gas climalteranti, impatti sulle matrici ambientali ecc) - tra i piani influenzati dal PiTESAI, e con i quali quest'ultimo avrà rapporto, vanno aggiunti anche i Piani Territoriali di Coordinamento, redatti ed approvati dalle Province, in forza dell'art 20 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e i. e delle pertinenti normative urbanistiche regionali, che determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio. - Va necessariamente aggiunta nelle analisi di valutazione degli impatti ambientali (anche quelli secondari) una caratterizzazione dettagliata di probabilità, frequenza, area geografica e popolazione potenzialmente interessate, con valutazioni a breve, medio e lungo termine; valutazioni della permanenza e/o temporaneità ed eventuale reversibilità degli impatti. Ancora ne va analizzato il carattere sinergico, cumulativo e gli effetti domino. Va aggiunta anche la gamma delle BAT per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente e attenzione va posta anche agli impatti relativi alla chiusura mineraria di pozzi rilevatosi sterile e alle fasi di dismissione e possibile riutilizzo delle infrastrutture minerarie. <p>MONITORAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - In merito alla definizione del sistema di monitoraggio ambientale del PiTESAI, sarebbe stato necessario averne già il dettaglio del sistema di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali (ma anche economici e sociali) significativi definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità e modalità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; <p>SALUTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nell'impostazione del monitoraggio dovranno essere inseriti, tra gli indicatori relativi alla popolazione e 'salute umana', Indicatori Socio-sanitari correlati alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di cui al presente piano, tra cui, a titolo di esempio e ovviamente non esaustivi: mortalità generale della popolazione e mortalità specifica per età e genere, mortalità per cause (se necessario specifica per classi di età e genere), ospedalizzazioni per le specifiche patologie individuate, consumo di farmaci, dati dei registri patologia, dati dei registri tumori, certificati di assistenza al parto (nascite premature, difetti congeniti alla nascita), dati di indagini epidemiologiche ad hoc condotte nelle diverse aree idonee individuate. <p>GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - appare opportuno che lo stesso PiTESAI debba essere sottoposto ad aggiornamento periodico (anche ogni tre anni), come del resto scritto nello stesso RA al paragrafo 2.3.1. Individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici: 'Si ritiene comunque opportuno ritenere che i criteri ambientali possano essere considerati, ove applicabile, dinamici e adattativi sulla base di aggiornamenti periodici, e che lo stesso PiTESAI possa essere sottoposto ad aggiornamento, per esempio ogni tre anni'. <p>Vanno inclusi assolutamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set di indicatori, la cui definizione sia da concordare e condividere con gli attori-chiave territoriali (tra cui gli Enti Locali dei territori coinvolti) per valutare l'effettiva 'transizione energetica sostenibile' delle aree idonee, con opportuna cadenza temporale da concordare; • Indicatori, in sinergia con gli altri pertinenti piani nazionali (PNIEC, PNACC etc), per valutare il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali di 'climate neutrality' con opportuna cadenza temporale da concordare. <p>Appare indispensabile aggiungere un set ad hoc di opendata di sintesi, facilmente 'leggibili' ed interrogabili da parte della popolazione e condivisi con quest'ultima e con gli stakeholder nazionali e territoriali, relativi all'aggiornamento delle attività di estrazione (e correlate) in essere, quelle in corso di autorizzazione, delle nuove istanze, e di quelle già presentate, da mettere in relazione: agli impatti sulle matrici ambientali e relative soluzioni di mitigazione attuate o da attuare; alla effettiva domanda energetica, a target legati agli obiettivi di sostenibilità e neutralità climatica a livello nazionale regionale e locale; all'impiego lavorativo, anche locale; alle ricadute sociali negative e positive (anche nei diversi settori economici) per i territori coinvolti.</p> <p>Risulta essenziale considerare tra i vincoli ambientali anche tutte le aree che hanno subito un deterioramento consistente a causa delle attività geominerarie, tenendo conto altresì degli effetti cumulativi dei potenziali impatti ambientali, sociali ed economici già esistenti nel territorio della Provincia di Potenza, sopra descritti.</p>
39	Sindaco del Comune di Montesano sulla Marcellana	<p>AMBIENTALE</p> <p>Escludere area del Vallo di Diano dalle aree idonee.</p>

	(cod. elab. MATTM/2021/0098251)	
40	Comune di Sala Consilina - Il Sindaco (cod. elab. MATTM/2021/0098275)	AMBIENTALE Vedere osservazione 39.
41	Allegati alle Osservazioni del Sindaco del Comune di Sala Consilina - Appello per la salvaguardia delle aree naturali protette del Vallo di Diano (cod. elab. MATTM/2021/0098275 ALL1)	GENERALE I firmatari del documento ribadiscono fermamente: <ul style="list-style-type: none"> • il NO al petrolio perché la questione non riguarda solo i Comuni individuati per i sondaggi ma tutto il Vallo di Diano e la Lucania, certi che qualsiasi effetto lesivo, ambientale e socioeconomico ricadrebbe sull'intero territorio; • il NO in virtù del fatto che PETROLIO non è sinonimo di SVILUPPO, ma potrebbe diventare sinonimo di SPOPOLAMENTO, INQUINAMENTO, DETURPAZIONE di un territorio ricco di storia, natura e tradizioni; • il NO alla violenza che sarebbe perpetuata nei confronti di una terra e della sua gente.
42	Presidente Comunità Montana Vallo di Diano - Padula (SA) e Allegati alle Osservazioni (cod. elab. MATTM/2021/0098276)	GENERALE Vedere osservazione 39.
43	Comitato No al Petrolio nel Vallo di Diano (SA) (cod. elab. MATTM/2021/0098279)	GENERALE Il rischio concreto è che il Piano venga applicato alle aree in cui già insistono, insieme alle concessioni di coltivazione, trasformazione, trasporto, degli idrocarburi, la maggior parte delle istanze di prospezione e ricerca, con il conseguente condizionamento in sede di Conferenza Unificata degli Enti locali direttamente interessati, soggetti ad ampi margini di pressione e discrezionalità. Il Piano spinge infatti costantemente sul concetto di "razionalizzazione", lasciando intendere che le concessioni più produttive non verranno disturbate e che dove insistono giacimenti di gas con volumi accertati superiori a 150 MSmc allora sarà molto più probabile che le aree di riferimento, ad oggi prive di titoli minerari, saranno definite "idonee" ed oggetto, dopo l'adozione del PITESAI, di nuove istanze di permesso di prospezione e ricerca. Le aree vengono definite quindi per esclusione, partendo dall'elencazione della normativa esistente e privilegiando il principio di convenienza economica. AMBIENTALE Si sottolinea la necessità di inserire, nell'ambito della Valutazione di Incidenza integrata alla VAS del Piano, i siti Natura 2000 nelle aree a vincolo assoluto
44	Sindaco del Comune di Lozzolo (cod. elab. MATTM/2021/0098210)	GENERALE Il territorio del Comune di Lozzolo non è idoneo alle attività di estrazione di idrocarburi.
45	Comune di Padula (SA) (cod. elab. MATTM/2021/0098234)	AMBIENTALE Vedere osservazione 39.
46	Italia Nostra - Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione (cod. elab. MATTM/2021/0098212)	GENERALE il primo rilievo critico da fare in questo contesto riguarda proprio l'eventualità dell'apertura di nuove aree di coltivazione: siffatta possibilità non risulta affatto conciliabile con le strategie di decarbonizzazione energetica del Paese. Men che meno con le raccomandazioni della comunità scientifica internazionale, di recente ribadite nel rapporto IPCC, che pongono l'accento sulla stringente necessità di dimezzare entro il 2030 le emissioni globali, per approdare all'azzeramento delle stesse entro il 2050. Risulta pertanto essere più coerente con le finalità del PIANO la previsione di un meccanismo che determini la progressiva riduzione rispetto allo stato attuale delle aree idonee allo svolgimento delle attività in rassegna. VINCOLI Un ulteriore rilievo critico consiste nel fatto che il PIANO non contiene il divieto espresso ed univoco nonché assoluto, definitivo ed irrevocabile di svolgimento delle attività upstream nelle aree naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91 e delle leggi regionali di recepimento della stessa. Le attività oggetto del PITESAI non siano compatibili con le misure di conservazione delle aree individuate ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat", finalizzata a garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, nonché della Direttiva Comunitaria n. 79/409 CEE Uccelli, finalizzata a garantire la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, nonché di tutte quelle oggetto di misure di conservazione e piani di gestione individuate nel RP tra i "vincoli relativi". Tali aree e le finalità della loro tutela non sono compatibili con le attività oggetto del PITESAI e in

		<p>particolare degli impianti estrattivi, e pertanto il criterio dell'appartenenza ai siti Unesco o anche solo la presentazione della candidatura formalizzata dalla amministrazione competente all'ufficio Unesco devono costituire criterio ambientale di cui tenere conto nella individuazione delle aree idonee.</p> <p>Ai fini della tutela dei giacimenti idrici risulta essere senza dubbio alcuno più congeniale, plausibile e coerente prescrivere pertanto un vincolo assoluto di inidoneità, sull'intero territorio nazionale e senza eccezione alcuna, che copra l'intera estensione delle aree di ricarica degli acquiferi.</p> <p>ATTIVITÀ</p> <p>La proposta di PIANO è carente di una puntuale descrizione delle attività che costituiscono oggetto dello stesso, con particolare riferimento a quelle connesse alle varie fasi di lavorazione del petrolio, e in particolar modo alle attività di iniezione e di recupero secondario e terziario del petrolio. Inoltre si relaziona su questioni particolari connesse alle operazioni di ricerca e prospezione. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrebbe esplicitata adeguatamente l'impiego dell'archeologia preventiva sui fondali oggetto delle operazioni. - Andrebbe introdotto l'obbligo di segnalare e caratterizzare le sorgenti idropotabili che venissero scoperte nel corso delle operazioni, emergenti dai fondali marini, o dagli strati perforati. <p>SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p>La consultazione del PIANO consente di affermare che lo stesso non dà il dovuto rilievo al dato che il territorio italiano è sismico. Da tale premessa non può non discendere la considerazione che la iniezione petrolifera può causare sismicità indotta o innescata, e che l'integrità dei pozzi petroliferi può essere compromessa da terremoti, faglie che li attraversano, deformazioni (breakout) e rotture dei pozzi generate dalla tettonica crostale lenta, che possono consentire la fuoriuscita di petrolio, gas o reflui che possono contaminare acque sotterranee, causare emissione di gas serra e degrado della qualità dell'aria. Se si considera che i pozzi petroliferi sono strutture permanenti, diventa di grande rilevanza questa problematica, perché anche in breve tempo i pozzi possono essere soggetti a deformazioni e rotture con conseguente fuoriuscita di idrocarburi o di reflui, con contaminazione delle falde acquifere.</p> <p>Si propone che venga espunto dal Piano lo stoccaggio di CO2 e di Idrogeno in giacimenti esauriti di idrocarburi. Tale tecnologia, pertanto, ha connotata in sé livelli tali di insicurezza e di imprevedibilità da dover essere scartata a priori.</p>
47	ARPAE Emilia Romagna (cod. elab. MATTM/2021/0098017)	<p>AMBIENTALE</p> <p>SUBSIDENZA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si ritiene, in particolare per la fascia costiera, di ridurre la soglia fissata a 25 mm/anno per i "Vincoli relativi di esclusione" a valori prossimi a 10 mm/anno. 2. Per il territorio ferrarese, assegnare al criterio della subsidenza il valore di vincolo assoluto: <p>VINCOLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si chiede di considerare la possibilità di effettuare una differente pesatura degli stessi ponendo particolare attenzione a quelli che potrebbero maggiormente compromettere la sicurezza del territorio. 2. Si chiede inoltre di visualizzare la separazione tra le varie categorie dei vincoli. 3. Rischio idraulico: si propone di prevedere un vincolo relativo di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche per le zone classificate a pericolosità media o bassa (definito secondo la normativa); 4. inserire tra i VINCOLI ASSOLUTI quanto già previsto dal PTRP all'art. 35, comma 3: "Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma dell'articolo 21, nelle zone di tutela naturalistica, nonché comunque nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, vale la prescrizione per cui non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad esclusione della ricerca e dell'estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32; sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale." 5. Per quanto concerne il vincolo relativo allo stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei, occorre pertanto precisare meglio i corpi idrici e gli stati di qualità a cui si intende riferire il vincolo; 6. Occorre considerare, nella pesatura del vincolo, che le classificazioni possono variare nel tempo (nell'ambito dei cicli triennali di monitoraggio di ARPAE e dei cicli sessennali di revisione del PdGPO) ed essere, talvolta, condizionate da cambiamenti nella

		<p>metodologia di rilievo adottata</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. sarebbe opportuno precisare che i parchi, seppur ricompresi nell'elenco delle tutele paesaggistiche, non costituiscono vincoli relativi poiché risultano già individuati come vincoli assoluti (vincolo 28). 8. Proposta di un nuovo criterio che consideri vincolo assoluto le aree in cui coesistono più vincoli relativi 9. Inserire il vincolo assoluto per i siti UNESCO 10. Per le buffer zones, si potrebbe considerare il vincolo relativo di esclusione. 11. Considerare i Siti MAB Man And the Biosphere. 12. Nel documento si parla esclusivamente in maniera generica di SIC/ZSC nella tabella 2.3-1 e nei paragrafi "Caratterizzazione delle aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000 e zone Ramsar" e seguenti (pag. 231 e seguenti). Riteniamo opportuno che vengano specificati nel documento i SIC presenti nel territorio. In particolare, per quanto riguarda la zona marina del nord Adriatico sono presenti due SIC (IT4060018 e IT4070026) strettamente connessi alla presenza e tutela delle specie <i>Caretta caretta</i> e <i>Tursiops truncatus</i>. 13. Inserire il vincolo assoluto per i siti della Rete Natura 2000 e vincolo relativo per le aree terrestri di distribuzione di specie e habitat inclusi in liste rosse 14. Proposta di un nuovo criterio che escluda le deviazioni direzionate sottostanti ad aree vincolate: l'attività mineraria, laddove consentita, non deve prevedere l'utilizzo di pozzi con deviazioni orizzontali e direzionate, così da raggiungere giacimenti altrimenti inaccessibili, quali per esempio quelli sottostanti le aree vincolate. Al fine di mantenere integre queste aree non dovrebbe essere previsto lo sfruttamento del loro sottosuolo; a maggior ragione se il vincolo assoluto è legato al fenomeno della subsidenza. 15. Estendere il vincolo per le aree adibite al potenziamento della selvicoltura 16. Si chiede di inserire, tra i vincoli relativi di esclusione, le aree in concessione per la coltivazione delle acque minerali e termali. La competenza in Emilia-Romagna è di ARPAE, che pertanto può mettere a disposizione tale informazione cartografica. 17. Le aree individuate dal PTA come zone di protezione di pedecollina-pianura di ricarica diretta delle falde sotterranee (tipo A), così come recepite e perfezionate nelle pianificazioni provinciali, possono essere negativamente impattate dalle azioni di ricerca (quelle più invasive) e di coltivazione degli idrocarburi, sia in termini di qualità, sia per le dinamiche di ricarica. Si chiede pertanto che tali aree, siano preservate ed inserite tra i vincoli relativi di esclusione anche al fine di tutelare lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 152/2006. 18. Analogamente a quanto sopra riportato per le falde, anche per le acque sotterranee del territorio montano, in particolare nelle aree di alimentazione delle sorgenti (le aree designate per l'estrazione di acque per il consumo umano sono già contemplate), sussiste la possibilità di una interferenza negativa sull'equilibrio idrogeologico degli acquiferi intercettati e il possibile inquinamento delle falde, anche in relazione al rischio di messa in comunicazione di sistemi acquiferi differenti. Si chiede pertanto che anche tali aree siano preservate ed inserite tra i vincoli relativi di esclusione, anche al fine di tutelare lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 152/2006 <p>IMPATTI ATTIVITÀ</p> <p>Il Rapporto Ambientale al capitolo 3.2. "Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione" non vengono descritti in modo esplicito gli impatti sulle emissioni di gas serra dalle attività di produzione di metano ma ricomprese nel paragrafo 3.2.6. "Impatti sulla qualità dell'aria". Si propone di approfondire l'impatto delle attività sulle emissioni di gas serra ed individuare le possibili mitigazioni.</p>
48	<p>Regione Lombardia - Giunta, DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO GIURIDICO PER IL TERRITORIO E VAS (cod. elab. MATTM/2021/0098001)</p>	<p>GENERALE</p> <p>nel Rapporto ambientale viene indicata una possibile ipotesi di riutilizzo dei giacimenti onshore nella fase post esercizio, come stoccaggi di idrocarburi o (ipotesi più rara) di altre sostanze (idrogeno, CO2). In considerazione della maggior durata temporale e delle caratteristiche impiantistiche ed operative (gestione dello stoccaggio in sovrappressione – cicli stagionali di iniezione ed erogazione del gas), possono ipotizzarsi, per tali stoccaggi, condizioni maggiormente impattanti che devono essere correttamente valutate nelle previsioni complessive di piano, anche prendendo in considerazione i potenziali rischi industriali e rischi natech – eventi geofisici (che in particolari condizioni potrebbero essere anche indotti o aggravati dalle stesse attività di stoccaggio).</p> <p>Uno degli elementi su cui il Consorzio [di bonifica Est Ticino Villorosi] ritiene di porre maggior attenzione è quello della conservazione del suolo nonché la tutela delle aree agricole in quanto le stesse svolgono anche un'importante funzione in ambito ambientale garantendo una maggiore permanenza della risorsa idrica sul territorio. Alla luce di quanto espresso, propone quindi di considerare l'opportunità di un adeguamento del quadro ispiratore della disciplina sopracitata, individuando anche differenti forme di compensazioni. Nei casi previsti dalla legge, più adeguate alle peculiarità delle varie realtà territoriali.</p> <p>CONTENUTI RA</p> <p>1. si chiede di evidenziare nel Rapporto Ambientale come sono stati presi in considerazione i</p>

contributi pervenuti nella fase di consultazione del Rapporto Preliminare

2. Per quanto riguarda, in particolare, la qualità dei suoli e delle acque sotterranee, si chiede di prevedere nel Rapporto Ambientale la ricognizione a livello nazionale dei procedimenti attivati ai sensi del Titolo V, parte IV del d.lgs. 152/2006 in aree già oggetto di concessione; si chiede in particolare di indicare lo stato di tali procedimenti, con indicazione di massima delle matrici ambientali contaminate, inquinanti prevalenti, tecnologie di intervento attuate e tempi di risoluzione del procedimento; si definiscano per questo opportuni indicatori (ad esempio: numero di indagini ambientali; numero di procedimenti avviati ai sensi del Titolo V; n. di siti contaminati,...).

SCENARI DI ATTUAZIONE

Sviluppare nel PITESAI la definizione anche degli scenari e delle condizioni di dismissione degli impianti.

COERENZA

Si chiede di effettuare, nel Rapporto Ambientale, l'analisi di coerenza interna, individuando e descrivendo le sinergie tra il sistema degli obiettivi ambientali specifici del Piano e il sistema delle azioni del Piano

VINCOLI

1. **RISORSE IDRICHE:** la valutazione dei criteri localizzativi riferiti alla tutela delle acque debba includere anche le zone di protezione individuate nel PTUA (aree di ricarica della falda, zone di riserva), quali aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 comma 1 e 7 del dlgs 152/2006
2. **SUOLO/SOTTOSUOLO:** con delibera di Giunta Regionale 10 maggio 2021, n. 4685, è stato aggiornato l'elenco degli studi e dati geografici di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della componente geologica dei PGT, contenente l'indicazione degli studi condotti a livello sovralocale e dei dati di riferimento per le aree a pericolosità geologica, idrogeologica e sismica (riferimento essenzialmente alle Categorie Ambientali n 3 e 4), che può rappresentare utile riferimento anche al Piano. In particolare, (con riferimento alla Categoria Ambientale n 35) nel Geoportale della Lombardia (servizio di mappa "Studi geologici comunali – layer Pericolosità sismica locale") è disponibile l'individuazione delle aree a pericolosità sismica locale individuate da tutti i Comuni della Regione, contenute nelle componenti geologiche redatte in conformità ai criteri regionali (d.g.r. 30 novembre 2011, n.2616) dei Piani di Governo del Territorio, nonché l'esito degli studi di microzonazione sismica redatti ai sensi dei Criteri nazionali (ICMS2008) da alcuni Comuni a maggior pericolosità sismica di base (Servizio di mappa "Microzonazione sismica")
3. Con riferimento alla categoria ambientale n. 16 (Sinkhole) sempre nel Geoportale della Lombardia è disponibile un layer cartografico relativo alle "Aree suscettibili al fenomeno degli occhi pollini nel territorio di Monza e della Brianza" che rappresenta la suddivisione del territorio della Provincia di Monza e della Brianza in aree omogenee per grado di suscettività (molto alto, alto, moderato, basso e molto basso) ovvero di insorgenza al fenomeno degli "occhi pollini", cavità sotterranee naturali che in caso di collasso possono portare a sprofondamenti improvvisi del terreno con conseguente potenziale coinvolgimento anche delle sovrastrutture. Si suggerisce di considerare tra le criticità l'eventuale presenza di occhi pollini. Tali morfologie dovrebbero essere attenzionate nella fascia pedemontana lombarda e, in particolare, tra Adda e Ticino. Si informa che Regione Lombardia sta già collaborando con ISPRA, attraverso una specifica convenzione, per l'alimentazione del Database Nazionale dei Sinkhole.
4. **SUOLO AGRICOLO:** si ribadisce l'importanza di prescrivere un'attenzione in generale verso le aree agricole che venissero interessate dai siti oggetto del Piano, attraverso l'analisi del valore agricolo delle stesse e delle attività produttive presenti, al fine di preservarle
5. **COMPONENTE NATURALISTICA:** La regione Lombardia ha istituito, rispetto alla legge quadro 394/1991, una ulteriore tipologia di aree naturali protette: i PLIS, ovvero i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. Si ritiene opportuno includere in maniera esplicita nella categoria 6, relativa alle aree protette, anche questa tipologia di aree soggette a tutela.
6. Rispetto alle categorie 9 (SN2000) e 10 (Ramsar), si ritiene opportuno individuare a priori un buffer minimo.
7. per quanto riguarda le foreste (categoria 18) in Lombardia la l.r. 31/2008 prevede la predisposizione di Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali strumenti di analisi ed indirizzo per la gestione del territorio forestale e la pianificazione territoriale, ai fini della tutela delle superfici boscate e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di tutto il territorio. La competenza per la predisposizione dei PIF è in capo ai Parchi regionali, alle Comunità Montane e, per il territorio escluso dalle due precedenti tipologie, alla Regione. Il PIF ha il compito prioritario di individuare e delimitare le aree classificate "bosco" e di regolarne i cambi di destinazione d'uso.
8. Nella categoria 37 occorre specificare i seguenti due elementi identificati per il territorio lombardo: RER Rete Ecologica Regionale (già inclusa nella categoria 37) e API Aree Prioritarie di Intervento, all'interno delle quali sono state identificate condizioni rilevanti per il prioritario rafforzamento delle connessioni ecologiche a garanzia e coerenza di Rete Natura 2000.
9. Includere il Parco Agricolo Sud Milano, in quanto bene paesaggistico sottoposto a tutela sulla base dei principi e della disciplina contenuti nel decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", tra i vincoli assoluti
10. inserire i siti di Rete Natura 2000 tra le aree con vincolo assoluto.
11. si chiede di estendere all'intero territorio del Parco Regionale Oglio Nord e del Parco del

Mincio il vincolo di esclusione

12. si ritiene necessario che il PiTESAI ponga un vincolo escludente rispetto alla localizzazione delle attività di upstream all'interno dei siti Natura 2000, indicandole espressamente quali aree non idonee alle attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi.

IMPATTI ATTIVITÀ

1. SUOLO AGRICOLO: si chiede di tenere comunque conto degli impatti delle attività su tali aree, in termini, per esempio, di una possibile ulteriore frammentazione delle proprietà, oltre che del consumo di suolo, per quanto limitato.
2. Si ritiene esaustiva l'identificazione dei possibili impatti sulle specie di flora e fauna e sugli habitat. Occorre tuttavia prendere in considerazione, in merito "agli impatti da frammentazione degli ecosistemi interessati dalle attività petrolifere, in relazione alla costruzione delle postazioni di estrazione, ma soprattutto alla realizzazione di infrastrutture lineari come strade di accesso e oleodotti", non solo le criticità determinate dalla perdita di superficie di habitat ma anche quelle legate alle alterazioni della funzionalità della rete ecologica, quali ad esempio le interferenze dei tracciati di strade ed oleodotti con i corridoi ecologici.
3. Il paragrafo 3.2.7 - Salute umana del Rapporto Ambientale non è da considerarsi completo e sufficiente; si ritiene debba essere integrato con un'analisi ed esauriva esplicitazione dei criteri seguiti e da adottarsi per:
 - a. valutazione del rischio per la salute per la popolazione residente in aree estrattive condotta con metodiche di VIS;
 - b. valutazione del rischio anche sanitario da incidenti o catastrofi a seguito di eventi incidentali o catastrofici quali ad esempio esplosioni, incendi;
 - c. valutazione del rischio legato ad emissioni odorigene, che possono generare fastidio nelle popolazioni interessate;
 - d. valutazione del rischio sismico indotto da alcune tecniche di estrazione e sue conseguenze sulla popolazione residente.
4. L'ATS di Pavia pertanto raccomanda di:
 - prevedere il monitoraggio di cui sopra con strumenti epidemiologici e di risk assessment;
 - prevedere il rischio di eventi accidentali quali esplosioni o incendi dei pozzi di trivellazione;
 - prevedere l'implementazione di strumenti di citizen science (a partecipazione pubblica), come quelli realizzati in alcune aree per il controllo delle emissioni odorigene;
 - individuare potenziali misure di mitigazione e compensazione degli impatti, tenendo conto anche della potenziale sinergia/addizione degli impatti.

MONITORAGGIO

1. Dal Rapporto non emergono chiaramente le azioni di prevenzione, monitoraggio e risanamento da attuare nelle diverse fasi della durata delle concessioni di coltivazione/permessi di ricerca, in particolare a tutela delle acque sotterranee, del suolo e sottosuolo.
2. Si ritiene pertanto necessario che PiTESAI e Rapporto Ambientale evidenzino per ogni fase (messa in opera, esercizio, chiusura e dismissione, ripristino) le verifiche ambientali da effettuare, i presidi di monitoraggio, gli obblighi in capo ai soggetti concessionari, in via ordinaria e in caso di eventi accidentali; questo unitamente alla definizione delle modalità per attuare tale monitoraggio, che possono essere affidati in capo alle Regioni che, anche attraverso le rispettive Agenzie Ambientali, possono garantire un presidio del territorio nella delicata fase di dismissione e ripristino delle aree interessate.
3. il provvedimento di chiusura della concessione, ma anche il permesso di ricerca, dovranno chiaramente indicare in capo al concessionario l'onere di procedere all'esecuzione di un'indagine preliminare, secondo le modalità di cui al Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006, che dovrà interessare sia il perimetro dell'impianto che le aree direttamente interessate da tutte le opere accessorie, quali vasche di stoccaggio, tubazioni/condotte, sottoservizi ..., provvedendo alla rimozione/messa in sicurezza dopo la dismissione.
4. Al fine di agevolare le attività di prevenzione, monitoraggio e controllo, si propone di attivare degli specifici osservatori ambientali, partecipati dagli enti interessati (Regione e Comuni) e dal concessionario, come già sperimentato in Regione Lombardia nel caso recente di perforazione di un profondo pozzo esplorativo nell'ambito di un permesso di ricerca idrocarburi liquidi e/o gassosi; tali osservatori potranno monitorare sia la fase di perforazione e esercizio sia, soprattutto, le fasi di chiusura e ripristino, eventualmente favorendo la stipula di protocolli di intesa standard tra società concessionarie e gli enti territoriali e di controllo, con la previsione di versamento di adeguata garanzia fidejussoria, al fine di garantire, a chiusura dei permessi/concessioni, l'attuazione delle condizioni di ripristino e favorire il successivo riutilizzo delle aree.
5. Il PiTESAI, definendo le tempistiche di dismissione e ripristino delle aree interessate da impianti e servizi accessori (incluse le reti di connessione) dovrà altresì stabilire le modalità di monitoraggio di tali operazioni nel tempo, con specifici indicatori.

VINCA

le singole istanze che eventualmente verranno presentate a seguito dell'attuazione del piano, dovranno essere sottoposte a valutazione d'incidenza specifica al fine di valutare in modo più adeguato le interferenze e quindi orientare ed ottimizzare le misure di mitigazione...

		<p>Fermo restando l'esclusione degli interventi nell'ambito dei SN2000, nelle successive fasi attuative del Piano, la VInCA, integrata nella procedura di VIA, dovrà essere condotta sulle singole istanze, tenendo in considerazione l'aspetto dei collegamenti ecologici tra le ZPS e le ZSC di Rete Natura 2000</p>
49	<p>ASSORISORSE (cod. elab. MATTM/2021/0097969)</p>	<p>ECONOMICO Richiede di chiarire i casi dei modelli economici CBA - MCA - SAM, descrizione dei criteri e peso economico per ciascuna componente, applicazioni a casi concreti e di rivedere la definizione di alcuni vincoli.</p> <p>La CBA proposta non sembra contemplare tutti gli indicatori che compongono il bilancio socio-economico complessivo delle attività di esplorazione e produzione.</p> <p>GENERALE Con riferimento alla previsione di ripermetrazioni delle concessioni o dei permessi rispetto ad aree in vincolo, indicate in diversi casi nel Piano, si evidenzia che le attuali norme in materia di ripermetrazione (definite dalla Legge 21 luglio 1967, n. 613) prevedono una rigidità di tipo geometrico che non consente un'agevole eliminazione di piccole aree soggette a vincolo, se non includendo estese porzioni circostanti; si richiede pertanto che tali norme siano aggiornate e modificate di pari passo con l'adozione del PITESAI, per applicare quanto previsto nel Piano.</p> <p>Per le concessioni con una consistenza delle riserve sotto i valori soglia, si propone di effettuare una analisi dei vincoli sito-specifica per verificare che l'area della Concessione sia o meno compatibile con la prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere.</p> <p>Si propone pertanto di assimilare al regime previsto per le concessioni produttive della medesima casistica quelle attualmente non produttive per scelta del concessionario che riavviino l'iter per la ripresa della produzione entro 18 mesi, ove presentino le seguenti "soglie" minime di riserve (i valori minimi sono crescenti in funzione della rilevanza / impatto delle opere da realizzarsi per riprendere la produzione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 milioni di metri cubi nel caso il relativo programma lavori richieda solo l'ammodernamento degli impianti di superficie e/o puri interventi manutentivi dei pozzi; - 100 milioni di metri cubi nel caso risultino necessari interventi di work over. <p>VINCOLI Si ritiene che il previsto sistema di vincoli vada ricondotto a valutazioni sito specifiche e che solo rispetto all'esito negativo delle stesse possa essere prevista l'interruzione dell'attività stessa anticipatamente rispetto all'esaurimento delle riserve producibili, contemplando in tal caso un sistema di indennizzi in relazione al legittimo affidamento del Concessionario.</p> <p>Numerosi vincoli, ed in particolare quelli n. 3-4-5-16-20-32-42-43, risultano scarsamente applicabili alle attività upstream, in quanto il loro nesso causale è veramente debole e poco intuitivo. Inoltre, risulterebbero ben più applicabili alla generalità di altre attività industriali insistenti nelle medesime aree, che tuttavia non sono sottoposte ad alcuna fase di screening ambientale.</p> <p>Vari vincoli (ad esempio vincoli 5-14-18-19-22-23-28-30-32-33-37-38-40-42-43) risultano ancora non definiti o in corso di definizione, per cui non è possibile fare valutazioni puntuali, a maggior ragione quando risultano non cartografabili ("si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS"). La fase di consultazione pubblica deve rendere disponibile l'intera documentazione, ai fini della raccolta di ogni possibile osservazione, senza rimandare a fasi successive che non prevedono di nuovo il coinvolgimento degli stakeholders. Questa descrizione dei vincoli non è condivisibile, né dal punto di vista tecnico, né dal punto di vista più strettamente formale del procedimento VAS.</p> <p>Alcuni vincoli definiti come assoluti o relativi di esclusione risultano distribuiti a macchia di leopardo in modo molto diffuso sul territorio (ad esempio vincoli 3-4-25-28). Pertanto, è difficile immaginare come le concessioni o i permessi di ricerca possano essere "ritagliati" escludendo di fatto le aree soggetto a vincolo, che in talune zone costituiscono la porzione più rilevante del territorio (in termini areali).</p> <p>I vincoli 3-4-5-26-28-30-31 definiti come "assoluti" e/o "relativi di esclusione" dovrebbero essere considerati più correttamente come vincoli relativi di attenzione/ approfondimento, per spingere la valutazione a livello di singolo caso specifico.</p> <p>Osservazioni sui vincoli tab. 1.3.1 (il numero progressivo identifica il vincolo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nessuna osservazione 2. Nel Piano (pag. 171) si afferma che "saranno dichiarate non compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L.12/19, e dovranno procedere alle operazioni di dismissione e ripristino [...] anche le concessioni di coltivazione di idrocarburi nella zona dell'Alto Adriatico [...] che vengono assimilate alla gestione dei casi di concessioni in mare con infrastrutture che si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di aree definite, nella c.d.

		<p>situazione “ante operam”, come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, e sono riferite a concessioni in stato di improduttività da più di 5 anni (soglia temporale di improduttività) per motivi dipendenti da scelte del concessionario. Poiché lo stato di improduttività di tali concessioni è determinato dallo stesso D.L. 112 del 25 giugno 2008, si richiede che queste concessioni possano essere prorogate in quanto gli operatori su richiesta del Ministero hanno sempre presentato propri studi scientifici per stimare e dimostrare la subsidenza attesa in conseguenza delle attività estrattive, nell’ambito delle istanze di concessione o di proroga delle concessioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Il vincolo ha senso per le nuove installazioni, in modo da prediligere aree a basso/medio rischio alluvione. Tuttavia sulle concessioni vigenti e le installazioni esistenti, non si comprende perché questo vincolo debba attivare la valutazione socio-economica e come questa possa eventualmente risolvere le possibili problematiche di carattere tecnico. Avrebbe più senso valutare caso per caso gli eventuali interventi di mitigazione del rischio da implementare. La cartografia presente nel webGIS PITESAI presenta inoltre aree di ridotte dimensioni, le cui ubicazione e perimetrazione sono state verosimilmente definite su base puramente topografica a grande scala, senza osservazioni dirette sul territorio: tali approssimazioni richiederebbero un lavoro di verifica puntuale, prima di attivare a priori la valutazione socio-economica. Con riferimento alla cartografia inclusa nel webGIS PITESAI, si segnala che i dati di pericolosità idraulica non forniti per le Marche, in realtà sono disponibili sul webGIS di ISPRA: https://idrogeo.isprambiente.it/ 4. Il vincolo ha senso per le nuove installazioni, in modo da prediligere aree a basso/medio rischio alluvione. Tuttavia sulle concessioni vigenti e le installazioni esistenti, non si comprende perché questo vincolo debba attivare la valutazione socio-economica e come questa possa eventualmente risolvere le possibili problematiche di carattere tecnico. Avrebbe più senso valutare caso per caso gli eventuali interventi di mitigazione del rischio da implementare. La cartografia presente nel webGIS PITESAI presenta inoltre aree di ridotte dimensioni, le cui ubicazione e perimetrazione sono state verosimilmente definite su base puramente topografica a grande scala, senza osservazioni dirette sul territorio: tali approssimazioni richiederebbero un lavoro di verifica puntuale, prima di attivare a priori la valutazione socio-economica. 5. Nessuna osservazione per quanto riguarda le zone di tutela assoluta, definite con raggio pari a 10 metri intorno ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano. Tuttavia, resta al momento grande incertezza sulla definizione e perimetrazione delle zone di rispetto, che non sono completamente adottate in tutte le Regioni e infatti risultano al momento non cartografabili. Dal testo si deduce che le zone di rispetto – dove formalmente adottate a livello regionale – costituiscono dei vincoli assoluti; tuttavia, non è raccolta nel webGIS PITESAI la cartografia di tali aree. Peraltro, entro un buffer di 200 metri dal pozzo di captazione possono ricadere numerosi altri centri di pericolo in grado di impattare la qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, in misura ben maggiore rispetto ad un pozzo a gas esistente, per esempio. Di nuovo, per buffer più ampi dei 10 metri previsti dalla normativa sarebbe più opportuna una valutazione sito-specifica, come già eseguita nell’ambito dei procedimenti di VIA. 6. Nessuna osservazione 7. Nessuna osservazione per quanto riguarda il principio generale di tutela e salvaguardia delle aree marine protette, in linea con il vincolo n. 6. Tuttavia, il fatto che le aree marine di reperimento elencate nelle normative citate non siano ancora state perimetrate a distanza di 30-40 anni dalla normativa quadro di riferimento come effettive aree marine protette è – da un lato – emblematica della rilevanza del tema per il legislatore italiano e – dall’altro - rende impossibile farne ad oggi una valutazione. Si propone una valutazione sito specifica da effettuarsi nel momento in cui tali aree fossero effettivamente perimetrate come aree protette, mentre la definizione di vincolo assoluto per qualcosa che non è definito risulta non condivisibile. 8. Si condivide il fatto che il futuro sito che sarà prescelto per la realizzazione del Deposito Nazionale costituisca un vincolo relativo di esclusione. Tuttavia, non si può escludere che alcune concessioni esistenti possano essere interessate dall’interferenza con gli altri 66 siti ancora in lista, determinando di fatto l’avviamento delle valutazioni socio-economiche. Poiché tale lista è successiva all’installazione delle facilities upstream e ancora del tutto preliminare, sarebbe opportuno attendere la selezione finale prima di imporre tale vincolo nel PITESAI. 9. Nessuna osservazione 10. Nessuna osservazione 11. Nessuna osservazione 12. "Le aree FRA sono state istituite per limitare la tecnica di pesca a strascico, che genera catture di pesci di specie pregiate e di piccola taglia nelle zone di riproduzione, in particolare nella parte profonda della colonna d’acqua, prossima al fondale. La fascia di rispetto intorno alle aree FRA è già definita pari a 1 miglio nautico. Non è chiaro perché le attività di prospezione e ricerca o le nuove attività di coltivazione possano interferire nello stesso modo sulla riproduzione di tali specie, questo aspetto dovrebbe essere valutato caso per caso in base alle effettive tecniche di prospezione/ricerca, o in base alle modalità di installazione delle infrastrutture." 13. Nessuna osservazione per quanto riguarda il principio generale di tutela e salvaguardia
--	--	---

		<p>della qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici nelle acque interne. Tuttavia, mentre numerosi invasi ricadono all'interno delle concessioni esistenti, nessuna infrastruttura è presente all'interno di invasi/dighe/laghi. Per come è definito, il vincolo sembrerebbe di attenzione/approfondimento, e concordiamo su tale approccio che richiede una valutazione sito specifica caso per caso, per determinare gli eventuali impatti sulle matrici ambientali acquatiche, l'effettiva migrazione di eventuali inquinanti e le condizioni specifiche idrologiche e idrogeologiche, non valutabili a priori.</p> <p>14. "Il vincolo qui proposto sembra non definibile a priori, in particolare con riferimento ai buffer, e infatti risulta solo parzialmente cartografabile. Il rimando a "successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS" risulta non condivisibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale.</p> <p>15. Dalle informazioni disponibili sembra che una mappatura dei fenomeni di subsidenza, con relativa stima degli abbassamenti medi annui, sia stata pubblicata esclusivamente in Regione Emilia-Romagna. Non è chiaro pertanto su quali basi e in che ambito debba essere verificata la subsidenza.</p> <p>16. Non ci sono osservazioni in merito al criterio di definizione del vincolo in oggetto, che tuttavia dovrebbe rispondere alla definizione di sinkhole (o secondariamente a processi morfogenetici di origine carsica), in quanto in tale scenario si potrebbero verificare interferenze con le strutture upstream. Tuttavia, dalla cartografia riportata nel webGIS PITESAI sono listati sotto questo vincolo numerosi siti, che nella descrizione corrispondono a fenomeni del tutto differenti e poco attinenti ai sinkhole. Si segnala a titolo di esempio la presenza di vulcanelli di fango o di gorghi di erosione lungo le sponde fluviali, che costituiscono fenomeni molto localizzati e di totale differente natura e genesi, peraltro poco afferenti alle attività upstream.</p> <p>17. Il vincolo ha senso per le nuove installazioni, in modo da prediligere aree non attive dal punto di vista vulcanico. Tuttavia sulle concessioni vigenti e le installazioni esistenti, non si comprende perché questo vincolo debba attivare la valutazione socio-economica e come questa possa eventualmente risolvere le possibili problematiche di carattere tecnico. Avrebbe più senso valutare caso per caso gli eventuali interventi di mitigazione del rischio da implementare. Peraltro, non sono note ad oggi situazioni di effettivo danneggiamento di pozzi o centrali verificatesi ad opere di eruzioni vulcaniche.</p> <p>18. Il vincolo qui proposto sembra del tutto generico e non definibile a priori, infatti non risulta completamente cartografabile. Il rimando a "successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS" risulta non condivisibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale.</p> <p>19. "I SIN e i SIR costituiscono vaste aree già interessate da contaminazioni di tipo ambientale, determinate da attività industriali storiche. Tuttavia, è possibile che singoli appezzamenti di terreno – pur restando all'interno dei SIN-SIR – siano già stati completamente bonificati, fino al ripristino di condizioni di conformità con un uso del suolo di tipo industriale/commerciale: in tal caso, non si condivide la valutazione dell'intero SIN-SIR come area non idonea, a prescindere dalle condizioni locali effettive di contaminazione. Poiché su aree dove i suoli sono già stati bonificati sono autorizzate nuove installazioni di impianti industriali (anche potenzialmente impattanti, quali impianti chimici, farmaceutici, di trattamento rifiuti, ecc.), non si capisce perché le infrastrutture di una concessione upstream debbano seguire un diverso canale. Peraltro, è importante sottolineare come proprie le aree SIN-SIR sono spesso abbandonate dalle attività industriali, lasciando una coda di contaminazioni residue non gestite: un loro riutilizzo proprio per l'installazione di strutture upstream (come una centrale) sarebbe pertanto uno scenario auspicabile, anziché da evitare. Il rimando a "successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS" risulta non condivisibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale.</p> <p>20. "Mentre risulta comprensibile la preoccupazione per eventuali interferenze tra le attività upstream e zone specifiche a mare interessate dalla presenza di residui bellici o di origine militare (sui fondali), non si condivide l'inserimento nel webGIS PITESAI delle aree di esercitazione di forza armata, che sono definite – sia a mare che a terra – seguendo la cartografia dell'Istituto Idrografico della Marina: tali zone sono identificate come "Zona regolamentata", cioè spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è subordinato a determinate specifiche condizioni. Peraltro, non risulta chiaro il motivo per cui questo vincolo sia passato da esclusivamente marino (nel Rapporto Preliminare) a marino e terrestre (nel Rapporto ambientale in consultazione). Pur ammettendo che le attività upstream a mare possano determinare eventuali interferenze con il sorvolo (in caso di utilizzo di elicotteri per raggiungere le piattaforme da terra e viceversa), tale aspetto è già di norma gestito nelle concessioni esistenti, per cui potrebbe trattarsi al limite di un vincolo relativo di attenzione/ approfondimento. Inoltre, tra le aree cartografate in questo layer nel webGIS PITESAI si rinvengono ad esempio "spazi aerei regolamentati per intensa attività aerea militare dal livello di volo 240 (circa 7.680 m) sino al livello di volo 370 (circa 11.840 m): si fatica a comprendere il nesso di tali spazi aerei così elevati con le attività upstream in superficie, anche nel caso dell'utilizzo di elicotteri per il collegamento delle piattaforme a mare. A maggior ragione, per le concessioni a terra non ha alcun nesso logico l'esistenza di tale vincolo, dal momento che tutte le strutture sono normalmente raggiungibili via terra e senza l'ausilio di aeromobili."</p> <p>21. Nessuna osservazione per quanto riguarda il principio generale di tutela e salvaguardia</p>
--	--	---

		<p>delle aree destinate all'acquacoltura, il cui sviluppo segue gli obiettivi di crescita fissati dai regolamenti Europei. Tuttavia, l'assenza di una cartografia nel webGIS PITESAI rende di difficile comprensione l'impatto di tale vincolo sulle aree di interesse minerario. Inoltre, l'effettivo impatto delle attività di prospezione e ricerca sugli impianti di acquacoltura esistenti e autorizzati è fortemente dipendente dalle condizioni specifiche dell'area, non valutabili a priori. Si propone una valutazione sito specifica caso per caso, definendo questo vincolo come relativo di attenzione/approfondimento, mentre la definizione come vincolo relativo di esclusione risulta non condivisibile."</p> <p>22. Il rimando a "successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS" risulta non condivisibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale. Il buffer proposto sembrerebbe eccessivo rispetto al vincolo definito.</p> <p>23. Il rimando a "successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS" risulta non condivisibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale. Eventuali ulteriori commenti in corso di valutazione</p> <p>24. "È curioso evidenziare come relitti anche di interesse archeologico o con carichi potenzialmente tossici o pericolosi – presenti in numero di diverse centinaia lungo le coste italiane, secondo le informazioni riportate nel webGIS PITESAI – possano determinare limitazioni alle sole attività upstream, ma non anche ad altre attività, come indicato nella colonna precedente. Si noti peraltro che prima della posa di condotte sottomarine o piattaforme, o della perforazione di pozzi offshore sono normalmente richiesti rilievi di estremo dettaglio nelle aree interessate, la fine di conoscere l'esatta morfologia e batimetria dei fondali ed evitare qualsivoglia interferenza con preesistenze. Si propone una valutazione sito specifica caso per caso, definendo questo vincolo come relativo di attenzione/approfondimento."</p> <p>25. "Non risulta evidente su quale base siano state identificate le aree cosiddette "ad alto tasso di urbanizzazione": osservando tale layer nel webGIS PITESAI, si nota come ci siano porzioni di territorio identificate con tale vincolo delle dimensioni di poche centinaia di metri quadrati, corrispondenti in pratica a piccoli agglomerati di case in aree agricole o decentrate, quando non addirittura ad aree industriali. Si noti che, in particolare per le infrastrutture di coltivazione esistenti, se esiste una situazione di prossimità con aree urbanizzate questa è avvenuta, nella maggior parte dei casi, successivamente alla costruzione dell'impianto, e quindi semmai il cumulo degli effetti è attribuibile all'avvenuta urbanizzazione. Deve anche essere tenuta in conto la tipologia di insediamento urbano e nel caso ad esempio si tratti di area mista di tipo residenziale/industriale, il vincolo non dovrebbe essere considerato. Inoltre, l'area che ospita gli impianti è abbastanza ampia e tale da garantire già una distanza di rispetto sufficiente. Si ritiene che questo vincolo, una volta meglio chiarite le modalità di individuazione di tali aree, debba essere classificato, per tutte le tipologie di insediamenti, esclusivamente come vincolo relativo di attenzione/approfondimento."</p> <p>26. In relazione a questo vincolo si contesta il fatto che nel caso di concessioni esistenti sono per legge già state eseguite tutte le valutazioni dei rischi associati ai possibili scenari incidentali dell'installazione RIR, comprese le eventuali interferenze con le strutture. Spesso infatti l'impianto RIR è successivo al rilascio delle concessioni e le modalità di gestione dei rischi associati alle aziende RIR già ne tengono conto. Pertanto, non è condivisibile considerare a priori che le strutture upstream siano incompatibili con impianti RIR, l'effettiva compatibilità dovrà essere valutata caso per caso. Nel caso degli impianti di stoccaggio gas in giacimenti esauriti, invece, dove convivono attività RIR e attività upstream tecnicamente analoghe, si ritiene questo vincolo non applicabile.</p> <p>27. Nessuna osservazione</p> <p>28. "Per quanto si concordi sul principio di tutela delle aree vincolate ai sensi degli Artt. 136 e 142 D.lgs. 42/2004, ed in particolare degli insediamenti urbani storici, dal layer caricato sul webGIS PITESAI risulta che tutti i corsi idrici di ogni ordine e grado (compresi fossi e scoli) distribuiti in tutto il territorio italiano siano ricompresi in questo vincolo, comprensivi di un buffer di 150 metri su ciascun lato. Non è chiaro come possa essere gestito tale vincolo relativo di esclusione nell'ambito delle nuove istanze di prospezione e ricerca, o per le nuove concessioni. Mentre è evidente che nessuna attività mineraria sarà eseguita nel sedime dei corsi idrici, la fascia di rispetto di 150 metri dovrebbe essere valutata caso per caso (come anche indicato nella colonna vincoli relativi di attenzione/ approfondimento). Ma se il vincolo in mappa è già tracciato a comprendere anche le fascia di rispetto dei corsi idrici, risulterà impossibile gestire tale discriminazione in fase di definizione delle aree idonee. Il rimando a "successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS" risulta non condivisibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale."</p> <p>29. Nessuna osservazione</p> <p>30. "Per quanto si concordi sul principio di tutela dei geositi, la loro attuale indeterminatazza li rende di difficile valutazione a priori. Si propone di ridurli al rango di vincoli relativi di attenzione/ approfondimento. Il rimando a "successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS" risulta non condivisibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale.</p> <p>31. Se le faglie superficiali attive e capaci determinano la non idoneità esclusivamente per attività che generi sovrappressione, non possono essere catalogate come vincoli relativi di esclusione, ma dovranno essere valutati caso per caso come vincoli relativi di attenzione/approfondimento. Peraltro non è esplicitata una definizione di</p>
--	--	--

		<p>sovrappressione (rispetto a quale valore? Con quale tolleranza?), né si prevede l'applicazione di tale vincolo alle concessioni di stoccaggio gas. Nel caso specifico di pozzi di reiniezione di acqua di strato esistenti (citato in tabella) si dovranno in realtà applicare gli ILG, come già indicato nel Piano, per cui non ha senso porre il vincolo come esclusione. Non da ultimo, la mappatura in superficie delle faglie presente nel webGIS PiTESAI non tiene conto della geometria tridimensionale e in profondità di tali piani di faglia, per cui non si comprende la reale interferenza tra faglie e pozzi di reiniezione se non esaminando in dettaglio il caso specifico. Si ribadisce la necessità di catalogare questo vincolo come relativo di attenzione/approfondimento, per una corretta valutazione sito specifica."</p> <p>32. Il presente vincolo è suddiviso tra vincolo assoluto per le aree nei bacini idrominerari, vincolo relativo di esclusione per le aree interessate da coltivazioni agricole di pregio certificate e vincolo relativo di attenzione/ approfondimento per le reti ecologiche regionali. In generale si sottolinea l'attuale indeterminazione di tali vincoli, che li rende non cartografabili a livello nazionale. Il rimando a "successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS" risulta non condivisibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale. Con riferimento specifico alle coltivazioni agricole di pregio certificate, non si comprende il nesso con l'attività upstream, dal momento che in molte aree convivono già pacificamente concessioni minerarie e agricoltura di pregio. Si tratta di valutare nel singolo caso specifico quali provvedimenti adottare per minimizzare le eventuali interferenze, ma tale esame può essere condotto solo alla scala della singola concessione."</p> <p>33. Il rimando a "successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS" risulta non condivisibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale.</p> <p>34. Si condivide la necessità di proteggere aree marine di particolare pregio, tra cui le "Important Marine Mammal Areas IMMAs". Tuttavia, l'estensione indefinita ed indiscriminata (peraltro non cartografabile) a comprendere l'intero Canale di Sicilia e lo Stretto di Sicilia risulta non condivisibile.</p> <p>35. Ogni costruzione in aree ad elevata sismicità è progettata e realizzata secondo le norme tecniche vigenti e pertanto presenta il necessario grado di protezione antisismica. Non si comprende perché questo elemento possa costituire un vincolo, ancorché relativo di attenzione/approfondimento. Peraltro, gli ILG del MISE possono contribuire ulteriormente a valutare e monitorare le eventuali interferenze tra attività estrattive e microsismicità."</p> <p>36. In base alle disposizioni dell'art. 76, D.Lgs. 152/06, ogni Regione dovrebbe aver adottato il Piano di Tutela delle Acque per descrivere lo stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee e tutti gli interventi previsti per riportare lo stato chimico/ecologico ai livelli obiettivo prefissati dalla norma (entro la scadenza del 2015). Tuttavia, laddove tali Piani siano stati adottati entro i termini, di fatto identificano aree di tutela o particolarmente vulnerabili, nelle quali è necessario che le attività antropiche non determinino peggioramenti dello stato delle acque. Tale disposizione non è in contrasto a priori con la realizzazione di attività estrattive o di ricerca/esplorazione, per cui è sufficiente prevedere nei singoli casi specifici presidi e metodologie operative in grado di proteggere la qualità dei corpi idrici. Peraltro, tali vincoli sono di norma considerati in sede di VIA, per informare la progettazione degli interventi ai fini della tutela delle acque. Il fatto che questo criterio così genericamente esposto sia stato introdotto come vincolo relativo di attenzione/approfondimento non cambia di fatto la normale prassi di valutazione di questi aspetti nel corso dei procedimenti autorizzativi ambientali."</p> <p>37. Il rimando a "successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS" risulta non condivisibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale.</p> <p>38. La non cartografabilità del vincolo lo rende di fatto inapplicabile.</p> <p>39. "Il sito https://www.reportingdirettivahabitat.it/ è finalizzato alla raccolta, organizzazione e messa a disposizione dei dati e delle cartografie prodotte dall'Italia per il reporting ex Articolo 17 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (3° Rapporto nazionale), trasmesso alla Commissione Europea (CE) nel dicembre 2013, nonché della documentazione utile per l'adempimento delle future attività di monitoraggio e rendicontazione. La documentazione reperibile include due differenti mappature (habitat e uccelli) aventi risoluzione 10x10 km. Ciascuna mappatura copre l'intero territorio nazionale, e riporta la codifica di ciascun habitat/specie. Non è chiaro: in quale sede dovranno essere valutate le sovrapposizioni tra le infrastrutture minerarie e l'habitat/specie presente; quali criteri saranno adottati nel valutare il vincolo relativo di attenzione. Es. nel sito X ricadono n. 8 habitat e n. 19 specie. Secondo quale criterio verrà valutata "esempio" "Eastern sub- Mediterranean dry grasslands (Scorzonera villosa)" e la presenza di un pozzo di estrazione? l'interferenza tra l'habitat"</p> <p>40. "In generale, la Direttiva Uccelli protegge tutte le specie di uccelli selvatici, sia attivamente (ad esempio attraverso la creazione di Zone di protezione speciale, con adeguate misure di conservazione. In una parola le ZPS), sia "passivamente", mediante una serie di divieti: di cattura, uccisione, distruzione dei nidi, detenzione di uova e di esemplari vivi o morti, disturbo ingiustificato o eccessivo. Testo e allegati della direttiva sono sbilanciati verso la regolamentazione della caccia, cattura e commercializzazione degli uccelli, rendendo poco intuitiva la correlazione tra le aree di distribuzione delle specie e le attività O&G. Non è inoltre reperibile il dato cartografabile su griglia 10x10 km; anche qualora fosse disponibile, non è chiaro: in quale sede dovranno essere</p>
--	--	---

		<p>valutate le sovrapposizioni tra le infrastrutture minerarie e la specie presente; - quali criteri saranno adottati nel valutare il vincolo relativo di attenzione."</p> <p>41. Valide le stesse considerazioni di cui al vincolo n. 39</p> <p>42. "Non si comprende il nesso tra il traffico portuale e le attività di pesca esistenti con le nuove istanze di permesso di ricerca (trattandosi di aree a mare non c'è alcuna ricaduta sulle concessioni esistenti, salvo che venga presentata un'istanza di variazione del programma lavori tale da richiedere una nuova VIA). Peraltro la cartografabilità solo parziale del vincolo rende impossibile ogni valutazione specifica."</p> <p>43. "La cartografabilità solo parziale del vincolo rende impossibile ogni valutazione specifica. Con riferimento specifico alla biodiversità presente in determinati habitat agricoli, non si comprende il nesso con l'attività upstream, che spesso già convivono in molte aree. Si tratta di valutare nel singolo caso specifico quali provvedimenti adottare per minimizzare le eventuali interferenze, ma tale esame può essere condotto solo alla scala della singola concessione."</p>
50	Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea (cod. elab. MATTM/2021/0097967)	Vedere osservazione n. 1
51	Sindaco del Comune di Carpignano Sesia (cod. elab. MATTM/2021/0097964)	GENERALE Il territorio del Comune di Carpignano Sesia non è idoneo alle attività di estrazione di idrocarburi.
52	Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia e Trasmissione Deliberazione di Giunta Regionale n. 202100719 del 14/09/2021 (cod. elab. MATTM/2021/0097963 e ALL.1)	<p>CONTENUTI PIANO</p> <p>Richiesta su criteri:</p> <p>1. per la definizione delle istanze di Permessi di ricerca presentate prima dell'entrata in vigore della legge 12/2019 di previsione del PITESAI debba essere considerato anche il criterio che di seguito si riporta: potranno proseguire l'iter autorizzatorio le istanze che hanno una data di presentazione non superiore ai 7 anni e che presentano una superficie residua dell'area sottesa all'istanza di Permesso di ricerca, al netto delle aree non idonee, superiore al 70 % dell'area originaria misurata senza soluzione di continuità e lo scopo della ricerca deve essere circoscritto solo agli idrocarburi gassosi."</p> <p>2. per la definizione dei Permessi di ricerca conferiti prima dell'entrata in vigore della legge 12/2019 di previsione del PITESAI debba essere considerato anche il criterio che di seguito si riporta: potrà essere proseguita la ricerca solo nei Permessi che hanno un periodo di sospensione non superiore ai 5 anni e che presentano una superficie residua dell'area sottesa al Permesso di ricerca, al netto delle aree non idonee, superiore al 70 % dell'area originaria misurata senza soluzione di continuità, aventi quale obiettivo della ricerca esclusivamente l'individuazione di riserve di gas</p> <p>3. per le Concessioni di coltivazione in terraferma ed in mare, con tutte le infrastrutture minerarie in "aree potenzialmente idonee per nuove istanze" il limite della improduttività deve essere ridotto da 7 a 5 anni ai fini della dichiarazione di non compatibilità secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19.</p> <p>- per le Concessioni di coltivazione in terraferma, con tutte le infrastrutture minerarie, o alcune di esse, in aree definite, nella c.d. situazione "ante operam", come "potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze" il limite della improduttività deve essere ridotto da 5 a 3 anni ai fini della dichiarazione di non compatibilità secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19.</p> <p>- le Concessioni di coltivazione in terraferma che presentano una superficie residua dell'area sottesa alla Concessione, al netto delle aree non idonee, inferiore al 50 % dell'area originaria, misurata senza soluzione di continuità, sono da classificare completamente in aree definite, nella così detta situazione "ante operam", come "potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze"."</p> <p>VINCOLI</p> <p>1. le Aree con presenza di rocce naturali contenenti amianto. Per le quali è stato chiesto di inserirle tra i vincoli ambientali di esclusione ma non è stato per nulla considerato.</p> <p>2. Si è richiesto come vincolo le aree caratterizzate dalla la presenza di infrastrutture strategiche. In Basilicata tra le grandi infrastrutturazioni strategiche rientrano sicuramente:</p> <p>1) lo Schema idrico Basento-Bradano ideato con il fine di realizzare un sistema irriguo in grado di valorizzare ed offrire una prospettiva di sviluppo ai territori dell'alto Bradano e della parte nord della Basilicata.</p> <p>2) lo Schema idrico Ionico-Sinni. Il progetto del complesso di adduzione fu redatto dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e dalla Cassa per il Mezzogiorno.</p> <p>3. Individuare un buffer di protezione di almeno 5 km per le "Aree nei Bacini idro-minerari" da far rientrare nella stessa categoria dei "vincoli assoluti". Eventuali zone di protezione superiori ai 5 km troveranno, come previsto, collocazione nei "Vincoli ambientali di attenzione/approfondimento" da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche. Individuare un buffer di protezione di almeno 5 km per gli "invasi/dighe/laghi", da far rientrare nella stessa categoria dei "vincoli relativi di esclusione". Eventuali zone di protezione superiori ai 5 km troveranno, come previsto, collocazione nei "Vincoli ambientali di attenzione/approfondimento" da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche.</p> <p>4. Riportare nel costruendo GIS Service Layer il "Parco Naturale regionale del Vulture", istituito</p>

		<p>con Legge Regionale n. 28 del 20 novembre 2017, nello Strato informativo 6</p> <p>5. Riportare il Monte Vulture nella cat. 17 Zone Vulcaniche attive e quiescenti</p>
53	<p>Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili Servizio Tutela Ambiente e Territorio (cod. elab. MATTM/2021/0097952)</p>	<p>VINCOLI</p> <p>Richiede di ridefinire alcuni vincoli</p> <p>1. Nella definizione del vincolo assoluto n. 3 si individuano le aree classificate a rischio idraulico (alluvione) "molto elevato" o "elevato". Tale definizione non è coerente con la definizione normativa del D. Lgs. 49/2010 nella quale le classi di rischio sono definite come segue :</p> <p>a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;</p> <p>b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);</p> <p>c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).</p> <p>Si ritiene pertanto opportuno rendere coerenti la definizione del vincolo 3 del piano con la definizione normativa delle classi di rischio.</p> <p>2. Il vincolo relativo di esclusione n. 20 Aree Militari appare non correttamente cartografato nel GeoDataBase sopra richiamato, in quanto ampie porzioni di aree terrestri ricadono in tale vincolo mentre dalla descrizione del vincolo riportato a pag. 52 della Proposta di Piano il vincolo sembra ricadere solo in aree marine.</p> <p>3. In merito al vincolo n. 25 sugli insediamenti ed attività umane ad alto tasso di urbanizzazione si ritiene opportuno includere anche tutte le nuove aree di espansione derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti. Si rileva inoltre attualmente il vincolo mappato nel GeoDataBase sopra richiamato è poco preciso e a tal proposito il Comune si rende disponibile a fornire dati aggiornati per l'aggiornamento del GeoDataBase, nel formato idoneo che potrà essere indicato da ISPRA.</p> <p>4. Nella definizione del vincolo assoluto n. 15 il tasso di subsidenza superiore a 25 mm/anno pare troppo elevato e poco significativo se non riportato alla situazione ante operam. RECEPITA</p> <p>5. In merito al vincolo relativo di esclusione n. 31 "aree interessate da fenomeni di fagliazione superficiale - le Faglie attive e capaci" si ritiene opportuno definire un buffer areale centrato sulla faglia entro il quale escludere ogni attività che possa originare sovrappressione. RECEPITA IN PARTE</p> <p>GENERALE</p> <p>Si ritiene che il GeoDataBase PiTESAI sia uno strumento fondamentale per orientare sia le amministrazioni che gli operatori del settore nell'individuazione delle aree idonee alle attività estrattive di idrocarburi. In considerazione del fatto che la mappatura di molti vincoli assoluti e relativi di esclusione possono essere, per loro stessa natura, per l'aggiornamento delle conoscenze e per gli effetti del cambiamento climatico, oggetto di modifiche anche importanti si ritiene che tale strumento debba essere in continuo aggiornamento</p>
54	<p>Provincia di Pavia - Settore Tutela Ambientale, Promozione del territorio e Sostenibilità (cod. elab. MATTM/2021/0098205)</p>	<p>VINCOLI</p> <p>I Siti Natura 2000 vanno inseriti nelle aree con vincolo assoluto, in quanto è verosimile presumere che l'attività mineraria possa generare interferenze dirette e indirette su SIC/ZSC e ZPS in ottemperanza dell'art. 6 par. 2 della Direttiva Habitat e anche alla luce del principio di precauzione.</p>
55	<p>Comitato D.N.T. Difesa Nostro Territorio (cod. elab. MATTM/2021/0098203)</p>	<p>Vedere osservazione n. 1</p>
56	<p>Unione dei Comuni Valli e Delizie - Argenta - Ostellato - Portomaggiore (cod. elab. MATTM/2021/0098235)</p>	<p>GENERALE</p> <p>Esprime contrarietà all'inserimento dei territori dell'area ferrarese nelle aree potenzialmente idonee alle attività in specie per quanto riguarda: subsidenza, rete ecologica, biosfera delta del Po.</p>
57	<p>Dott. Commercialista Vincenzo Garrubba (cod. elab. MATTM/2021/0098167)</p>	<p>GENERALE</p> <p>Si richiede la non idoneità dell'area del sottosuolo crotonese all'attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi in quanto particolarmente sensibile alle attività di prospezione per le caratteristiche geologiche ed ambientali. Si chiede di voler revocare le concessioni in essere</p>
58	<p>Avv. Antonio Digoia - PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE BASILICATA - ENI S.P.A.: POSSIBILI SVILUPPI NORMATIVI A TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO. (cod. elab. MATTM/2021/0098253 e ALL.1)</p>	<p>GENERALE</p> <p>Si chiede di escludere dalle aree idonee i Permessi di ricerca esistenti inattivi, escludere dalle aree idonee le Concessioni di Coltivazione esistenti inattive o scarsamente produttive.</p>
59	<p>Sen.ce Orietta Vanin (cod. elab. MATTM/2021/0098311)</p>	<p>AMBIENTALE</p> <p>AMBITI ACQUATICI COSTIERI</p> <p>Va stabilita l'inidoneità, con vincolo relativo, per tutte le lagune, i laghi e gli stagni costieri (che non sono ricompresi automaticamente per intero nei territori di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004). RECEPITA</p> <p>SUBSIDENZA</p>

		<p>Per la categoria subsidenza, oltre all'esclusione delle aree interessate da una attuale elevata velocità misurata ($\Rightarrow 25\text{mm/a}$), va prevista anche l'esclusione delle aree interessate da un'elevata misura ($\Rightarrow 200\text{ mm}$) della subsidenza complessiva cumulata dal 1950 in poi (qualunque ne sia stata la velocità e qualunque ne sia la dinamica attuale). Entrambi i valori di riferimento di tali criteri vanno ridotti alle misure rispettivamente di 10 mm/a e a 100 mm per le aree di pianura elevate meno di 5 m s.l.m.m. (e per le aree comprese o intermedie tra queste e il litorale).</p> <p>ZONE DI PIANURA COSTIERA DI MINIMA ELEVAZIONE ($<3,5\text{ m}$) S.L.M Va stabilita l'idoneità, con vincolo relativo, per tutte le zone di minima elevazione sul livello del mare e quindi esposte al rischio di inondazione dal mare (considerando tale ogni altimetria minore di $3,5\text{ m s.l.m.m.}$), e per le zone intermedie o comprese tra queste e tra queste e la costa. [$3,5\text{ m s.l.m.m.}$ quale quota di minima sicurezza rispetto ai valori limite di alta marea di $+2,5\text{ m}$ e di eustatismo di $+1\text{ m}$ atteso per gli anni 2100 e 2150 [Previsioni di eustatismo globale medio IPCC 2021, sulla base dell'andamento 1995-2014, per gli anni 2100 e 2150: rispettivamente $+0,57\text{ m}$ e $+0,94\text{ m}$ come valore mediano dell'intervallo di previsione di confidenza media nello scenario climatico IPCC 'medio' SSP2-4,5; e rispettivamente $+0,63$ e $+1,00\text{ m}$ valore limite superiore dell'intervallo di previsione di confidenza media nello scenario climatico IPCC 'ottimistico' SSP1-2,6.</p> <p>ZONE DEPRESSE (A DRENAGGIO MECCANICO) Va stabilita l'idoneità, con vincolo relativo, per tutte le zone di bassura e per tutte le zone depresse nelle quali il drenaggio delle acque meteoriche è garantito meccanicamente (da idrovore), qualunque sia la loro collocazione altimetrica.</p> <p>BUFFER DI SICUREZZA PER GLI AMBITI ACQUATICI COSTIERI E PER LE ZONE DI SUBSIDENZA, DI MINIMA ELEVAZIONE E DEPRESSE Per tutti i corpi idrici costieri (lagune, laghi, stagni) e per le aree interessate da subsidenza, di modesta altimetria, di bassura o di depressione, come sopra qualificate, va riconosciuto 'inidoneo' anche un circostante buffer di 5 km.</p> <p>AREE GEOTERMALI Come le aree vulcaniche attive o quiescenti, vanno parimenti riconosciute inidonee, benché con vincol o relativo, le aree geotermali in particolare dei Colli Euganei e di Grado (assieme a quelle di Larderello, Casaglia, Campi Flegrei e Isola d'Ischia, Alcamo, Sciacca, Isole Eolie e Pantelleria), e comunque tutte le aree riconosciute e censite nell'Inventario delle risorse geotermiche nazionali secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n.22 -se completo e aggiornato per tutte le regioni-, o comunque riconosciute e censite da normative, inventari, o disposizioni regionali), con buffer da definire caso per caso. NON RECEPITA</p> <p>AREE DI VALENZA CULTURALE STORICA PAESAGGISTICA VINCOLATE CON NORME ANTE D.LGS. 42/2004 COMUNQUE NON (ANCORA) AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 Parimenti alle aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004, vanno altresì riconosciute inidonee (vincolo relativo) le aree di riconosciuta valenza paesaggistica (anche di natura archeo/industriale, storico/archeologico o storico/agrario e geositi) individuate e soggette a particolare normativa nei Piani Paesaggistici o territoriali-paesaggistici approvati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei Beni culturali e del paesaggio o comunque senza riconosciuta valenza paesaggistica ai sensi del Codice del 2004 (ciò in particolare per le regioni che non hanno ancora terminato e approvato la redazione di un nuovo Piano Paesaggistico o territoriale/paesaggistico ai sensi del Codice del Beni culturali e del paesaggio). Vanno inoltre riconosciute inidonee (con vincolo relativo) tutte le aree interessate dalla presenza di complessi di valenza storico/culturale/paesaggistica (compresi tra questi i complessi rurali, di archeologia industriale, geo-mineraria, di fortificazione o comunque di infrastruttura militare o di attrezzamento bellico di carattere storico, i cammini storici, i percorsi e punti panoramici e le relative vedute, ...) che sono riconosciuti e tutelati nei Piani territoriali e urbanistici locali o da specifico altro strumento da parte degli EE.LL. in attuazione di norme statali o regionali.</p> <p>AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ZOOTECNICHE DI PREGIO Alle aree interessate da attività agricole di pregio vanno aggiunte le aree agricole riconosciute interessate da attività zootecnica di pregio.</p>
60	Sindaco del Comune di SIZZANO (cod. elab. MATTM/2021/0098250)	GENERALE Il territorio del Comune di Sizzano non è idoneo alle attività di estrazione di idrocarburi.
61	Associazione ROCA Ravenna Offshore Contractor Association (cod. elab. MATTM/2021/0098313)	GENERALE Si richiede una Revisione Pitesai e nelle more eliminazione delle sospensioni, revisione normativa. Nello specifico si richiede quanto segue: 1. Ripresa ricerca e produzione di metano, soprattutto in Adriatico; 2. Chiarezza nel testo finale Pitesai; 3. Prosecuzione coltivazioni in corso e ricerche già avviate; 4. Riduzione della ingiustificata interdizione dalle 12 miglia; 5. Maggiore dettaglio nello sviluppo del Pniec sulle previsioni di utilizzo delle fonti convenzionali 6. Italia hub del gas secondo SEN 2013;

		<p>7. Dare corso agli accordi internazionali per lo sviluppo di East-ed e IGI Poseidon;</p> <p>8. Sviluppo stoccaggio (sotterraneo) di gas in Italia;</p> <p>9. Incremento produzione nazionale idrocarburi</p> <p>10. Riduzione tempi procedimenti a 180 giorni;</p> <p>11. Testo unico normativo per il settore;</p> <p>12. Revisione Pitesai e nelle more eliminazione delle sospensioni;</p> <p>13. Promozione di Ravenna, già Capitale dell'energia, polo sperimentale per la ricerca sostenibile in collaborazione con l'università in particolare con il corso di offshore engineering.</p>
62	Sindaco del Comune di Fara Novarese (cod. elab. MATTM/2021/0098439)	<p>GENERALE</p> <p>Il territorio del Comune di Fara Novarese non è idoneo alle attività di estrazione di idrocarburi.</p>
63	Confindustria Romagna (cod. elab. MATTM/2021/0098522)	<p>GENERALE</p> <p>La previsione di procedere a modifiche del PITESAI con cadenza forse triennale, anche in funzione della conclusione dei lavori sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo (lavori in corso da anni e di cui non si prevede una conclusione, ma che non hanno impedito a differenza del PITESAI il regolare svolgimento di tutte le attività in mare quali pesca, navigazione, diporto ecc.), è ovviamente incompatibile con la programmazione a medio e lungo termine di cospicui investimenti.</p> <p>Si rileva la mancanza di un chiaro collegamento con il PNIEC: il PNIEC stabilisce ambiziosi ma razionali obiettivi al 2030, senza alcun riferimento alla necessità di contrarre le produzioni nazionali di idrocarburi né le loro ricerche, mentre nel PITESAI si fa più volte riferimento al PNIEC e agli accordi di Parigi come a strumenti che imporrebbero misure di intervento sulle produzioni nazionali, senza indicarne operativamente le alternative possibili.</p> <p>VINCOLI</p> <p>Si richiede chiarezza e applicabilità dei numerosi vincoli ambientali (assoluti e relativi) che sono inclusi nel Piano e che di fatto limitano notevolmente le aree idonee alla ricerca.</p> <p>ATTIVITÀ</p> <p>- Proseguimento delle attività di coltivazione in corso che risultano economiche e delle attività di ricerca già avviate (con investimenti già sostenuti e documentati);</p> <p>- Chiara previsione della possibilità di eseguire tutti gli interventi necessari su piattaforme, centrali, pozzi per il mantenimento e miglioramento della sicurezza, dei livelli produttivi, ivi compresa la realizzazione di nuovi pozzi a partire da piattaforme esistenti in accordo al quadro normativo vigente.</p>
64	Associazione di cultura politica "Venezia Cambia" (cod. elab. MATTM/2021/0098522)	Vedere osservazione n. 59
65	Sig.ra Loredana Pompilio (cod. elab. MATTM/2021/0098518)	<p>GENERALE</p> <p>Le aree individuate dal PITESAI come aree sostenibili alla coltivazione, nonostante gli sforzi fatti per escludere quelle che si ritengono manifestamente insostenibili, oltre a tutta una serie di altri vincoli, ne includono ancora molte che si trovano in uno stato di improduttività.</p> <p>Il PITESAI dunque, nella definizione dell'ambito territoriale di riferimento per la VAS, in mare, propone la "riperimetrazione" delle aree idonee che verrà fatta successivamente alla sua entrata in vigore. E questa operazione non sembra compatibile con una visione strategica delle attività minerarie, nel rispetto dei traguardi previsti dalle organizzazioni internazionali, inclusa la Commissione Europea per il 2050. Inoltre si sottolinea che non sono stati previsti scenari di massimo impatto, medio e minimo, o almeno non se ne trova descrizione nella documentazione presentata.</p> <p>Non si considera che gli impatti ambientali hanno durata e ripercussioni che possono protrarsi in tempi medio-lunghi.</p> <p>Non si calcolano le penali che lo Stato Italiano sarebbe costretto a pagare in caso di fallimento degli obiettivi.</p>
66	Regione Abruzzo - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI (cod. elab. MATTM/2021/0098519)	<p>SCENARI DI ATTUAZIONE</p> <p>1. le possibilità previste dal PITESAI di sfruttamento del potenziale estrattivo residuo sembrano privilegiare un quadro di razionalizzazione dei permessi esistenti e di riorganizzazione spaziale dell'attività di estrazione degli idrocarburi sul territorio nazionale piuttosto che puntare a misure di carattere ambientale per il perseguimento di un'efficace "transizione energetica" entro i tempi previsti dalle politiche nazionali ed europee. Questo quadro necessiterebbe di un riordino ed esplicitazione di tutte le concessioni in essere e di quelle ammissibili nelle more dell'adozione del piano e andrebbe integrato con le previsioni dei futuri nuovi permessi di estrazione che potrebbero essere rilasciati. In questo modo si potrebbero fornire, in modo quantitativo e con scenari ben individuabili, stime sulla progressiva riduzione, fino alla dismissione, dell'attuale assetto di utilizzo di fonti energetiche evidenziandone modalità e tempistiche</p> <p>2. non emerge in modo chiaro come verrà regolamentata la durata dei permessi (rinnovi e nuovi permessi): nella prospettiva dell'orizzonte temporale di decarbonizzazione al 2050, sarebbe opportuna e auspicabile una chiara fissazione di scadenze oltre le quali non dovrebbero più essere rinnovate le concessioni né dovrebbero essere più rilasciati nuovi permessi di qualsiasi tipo.</p>

		<p>3. anche per le attività di dismissione o di non rinnovo delle concessioni sarebbe importante valutare la portata di tali cessazioni in termini di contributo all'abbattimento di gas serra</p> <p>COERENZA</p> <p>Le considerazioni sulle politiche di decarbonizzazione, con importanti connotazioni di carattere ambientale, nel RA dovrebbero essere opportunamente integrate con le previsioni di altri strumenti di pianificazione di settore, e soprattutto con i rispettivi programmi di misure inerenti il contrasto al cambiamento climatico quali il PNACC, il PNIEC e il PNCA.</p> <p>Ciò anche al fine di attivare efficaci sinergie nell'implementazione di questi piani e di finanziare le misure da essi previsti attraverso l'utilizzo di risorse economiche messe a disposizione dalla programmazione europea e secondo le linee già tracciate nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza (PNRR).</p> <p>VINCOLI</p> <p>1. non risultano del tutto chiari sia il quadro dei vincoli previsto, ritenuto non sempre attendibile nei parametri che lo dovrebbero caratterizzare, sia i meccanismi di governance istituzionale nel caso di esclusione di aree per i cosiddetti "vincoli relativi" contrassegnati con la lettera F</p> <p>2. L'aspetto vincolistico per alcune tipologie di aree, nel territorio abruzzese, risulta analizzato in modo non esaustivo: si aggiunge l'Area Marina Protetta del Cerrano e l'istituendo Parco della Costa Teatina, il cui procedimento istitutivo è ancora incardinato presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>3. A tale assetto si affianca il quadro di ulteriori vincoli di natura paesaggistico-ambientale, nonché siti UNESCO che delineano un contesto di significativa vulnerabilità di cui sarebbe necessario tenere adeguatamente conto nell'ambito dell'individuazione delle aree idonee attraverso il riconoscimento di vincoli assoluti.</p> <p>EFFETTI</p> <p>Anche per le attività di dismissione o di non rinnovo delle concessioni, sia per gli elenchi di impianti (piattaforme e infrastrutture) i) da rimuovere senza possibilità di riutilizzo e ii) da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall'attività mineraria di estrazione di idrocarburi sia per le concessioni in terraferma (in essere o già approvate) ricadenti all'interno di aree definite non idonee e per le quali è prevista la verifica del rispetto della compatibilità (art. 11-ter, comma 8 della L.12/19) applicando una specifica analisi per la valutazione dei costi e dei benefici associati alla prosecuzione (CBA) o alla disattivazione, anche anticipata, delle stesse, sarebbe importante valutare la portata di tali cessazioni in termini di contributo all'abbattimento di gas serra. In quest'ottica, si renderebbe più tangibile anche il contributo derivante dal Piano in termini di riduzione di emissioni climalteranti.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>È opportuno integrare il MONITORAGGIO del Piano prevedendo indicatori di processo connessi, ad esempio, alla dismissione degli impianti, alla loro incidenza sulle emissioni di gas serra, alla misurazione della loro estensione in superficie e connessa potenza installata nell'ambito delle attività di riconversione degli stessi in impianti di energie rinnovabili nonché il loro contributo alla produzione di energia da solare o eolica rispetto alla produzione lorda di energia elettrica totale (%). Si ritiene che il Piano di Monitoraggio possa essere ulteriormente integrato e dettagliato anche al fine di consentire una relazione esplicita tra azioni di piano e indicatori che al momento non appare rilevabile.</p>
67	Sig. Roberto Rossi - Lista Civica ENERGIA CIVICA - CON VOI PER CHIOGGIA (cod. elab. MATTM/2021/0098520)	Vedere osservazione n. 59
68	Dott. Luigi Vertucci - Comune di Atena Lucana (cod. elab. MATTM/2021/0098438)	AMBIENTALE Vedere osservazione 39
69	Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana (cod. elab. MATTM/2021/0098236)	<p>VINCOLI</p> <p>1. non è chiaramente esplicitato quali principi abbiano generato la distinzione tra "vincoli assoluti" e "vincoli relativi di esclusione" e, pertanto, non è chiaro il peso specifico della predetta distinzione sulla tipologia di "limitazioni" inerenti alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi e delle attività minerarie già in essere, dando per assodato che nessuno dei criteri ambientali sottesi ai "vincoli relativi di esclusione", al pari delle altre tipologie di vincoli previste dal Piano, possa essere considerato opzionale ai fini della proposizione di non idoneità di un sito rispetto alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.</p> <p>2. per le aree di cui al d.lgs. n. 49/2010, DPCM 29.09.1998, d.lgs. 152/2006 e smi e correlate Norme Tecniche di Attuazione (NTA) delle Autorità di Bacino/Distretto Idrografico, sono prese in considerazione le aree classificate a pericolosità o a rischio idraulico (alluvione) "molto elevato" o "elevato".</p> <p>A tale riguardo, si ribadisce la necessità di ricomprendere tra i "vincoli assoluti" anche le aree a bassa pericolosità idraulica che, sebbene correlate a tempi di ritorno più ampi (compresi tra 200 e 500 anni), individuano l'areale di impatto di eventi alluvionali di carattere eccezionale, divenuti negli ultimi anni sempre più frequenti anche per effetto dei cambiamenti climatici, e possono</p>

		<p>altresì determinare, in funzione degli elementi esposti presenti, un valore di Rischio medio, non trascurabile. Inoltre, si ritiene indispensabile ricomprendere nei “vincoli assoluti” le aree golenali e di pertinenza fluviale (di cui agli art. 6 e 10 delle NTA del PAI dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale – Puglia) contermini a quei reticoli idrografici non ancora studiati ovvero perimetrati;”</p> <p>3.per le aree di cui al d.lgs. n. 152/2006 e smi e correlate NTA delle Autorità di Bacino/Distretto Idrografico, sono prese in considerazione le aree classificate a pericolosità o a rischio geomorfologico (frana) “molto elevato” o “elevato”. A tal proposito si ribadisce che l’individuazione delle aree in frana o a rischio frana debba essere opportunamente integrata con le informazioni provenienti dalla mappatura di cui all’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI).</p> <p>4.Con particolare ma non esclusivo riferimento al territorio pugliese, si ritiene fondamentale che siano tenute in conto tra i “vincoli assoluti”, oltre alle predette aree in frana o a rischio frana, anche le aree a rischio geomorfologico “molto elevato” o “elevato” correlate a fenomeni di crollo o di sprofondamento per la presenza nel sottosuolo di cavità naturali o antropiche, facendo riferimento sia alle aree perimetrare dal vigente Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) della Puglia, sia al censimento ISPRA-Sinkhole, al Catasto grotte della federazione speleologica pugliese e alle emergenze carsiche e para-carsiche riportate nella Carta Idrogeomorfologica afferente al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, tra cui in particolare doline, polje, grotte carsiche e vore (sul carsismo in puglia si vedano, a mero titolo di esempio, gli Atti del 45° Corso CNSS-SSI di III livello di Geomorfologia carsica a cura di M.Parise, S. Inguscio e A. Marangella al link http://www.speleo.it/site/images/open_document/06/04_Parise.pdf)”</p> <p>5.in relazione alla tutela dei corpi idrici sono segnalate esclusivamente le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152/2006 e smi (zona di tutela assoluta e zona di rispetto di captazioni o derivazioni). Restano fuggacemente citate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, le zone di protezione definite in ambito regionale all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda. Appare, quindi, doveroso ribadire che, ai fini della tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano, sarà necessario ricomprendere tra i “vincoli assoluti”, anche tali aree. Si ritiene, altresì, indispensabile tenere in conto anche le sorgenti e ogni altra forma di emergenza, naturale o artificiale, puntuale o diffusa, delle falde idriche sotterranee, nonché le aree ove insistono concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.</p> <p>6.Rispetto agli strati informativi per la definizione dei “vincoli relativi di esclusione” in ambito terrestre, appare utile in questa sede ribadire la necessità che gli strati informativi per la definizione dei “vincoli relativi di esclusione” in ambito terrestre siano integrati con le aree di rilevante approvvigionamento idrico ai fini irrigui, ad esempio da parte dei Consorzi di Bonifica, tenuto conto del fatto che in Puglia l’agricoltura riveste un ruolo socio-economico estremamente importante.</p> <p>7.Si rappresenta inoltre la necessità di inserire tra “vincoli relativi di esclusione” le aree di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 152/2006 e smi, allo stato riportate tra i “vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi di approfondimento sitospecifiche”, aggiungendo che, come nel precedente RPA, tra dette aree sono attualmente considerati esclusivamente gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, evidenziando che “tra gli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva per tutte le acque superficiali vi è il raggiungimento del “buono stato ecologico” e del “buono stato chimico” entro il 2015”. Si ribadisce, a tale proposito, che l’art. 76 del TUA prevede, che “siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all’articolo 79 gliobiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto”; si ritiene pertanto necessario che tra i “vincoli relativi di esclusione” in ambito terrestre siano considerate anche, tra le acque a specifica destinazione, le acque dolci idonee alla vita dei pesci.</p>
70	<p>Movimento No Tap/SNAM della Provincia di Brindisi - Redazione di "emergenzaclimatica.it" - Forum Ambientalista - CEDEUAM UniSalento (cod. elab. MATTM/2021/0098467)</p>	<p>GENERALE</p> <p>Viene sollevata la questione di nuove autorizzazioni addirittura “semplificate”, della mancata riduzione emissioni CO2 entro il 2030. Manca una politica globale, manca una timeline, non c’è programma sulle dismissioni, si critica la presentazione del Piano prima della Cop26.</p> <p>Il Pitesai non sarebbe inserito in una politica generale italiana di uscita dai combustibili fossili e la zero emission per il 2050; Il Pitesai non contiene una timeline di programmazione per raggiungere l’uscita dai combustibili fossili entro il 2050; Il Pitesai individua tali zone generiche, ‘area idonea nella situazione post operam’, senza considerare le aree adiacenti a ‘zone protette’ per la salvaguardia di flora e fauna e della biodiversità, Il Pitesai, nell’analisi Costi-Benefici considera solo i costi economici della dismissione di impianti e manca di una visione globale sull’intera filiera produttiva di petrolio e gas fino al consumatore finale, che dovrebbe essere il vero destinatario della pianificazione PITESAI.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>Si dichiara che il Piano sia palesemente antiscientifico, in quanto in contrasto con la “migliore scienza” che, in base all’Accordo di Parigi e all’art. 191 TFUE, deve orientare il decisore per far «accrescere» le azioni di mitigazione climatica (art. 6 n.1 Accordo di Parigi) e per il «miglioramento della qualità dell’ambiente» (art. 191 TFUE).</p>
71	<p>Regione Emilia Romagna (cod. elab MATTM-2021- 0098170)</p>	<p>CONTENUTO PIANO</p> <p>1.in considerazione delle finalità e obiettivi del Piano che presenta forti relazioni e sinergie con le strategie nazionali sulla transizione energetica, con il PNRR (Piano nazionale per la ripresa e resilienza) e con il PNIEC (Piano nazionale Integrato energia e clima) si ritiene che nel PITESAI e nel rapporto ambientale non sia adeguatamente definita la coerenza tra gli obiettivi di tali strumenti di</p>

pianificazione e in particolare con la forte spinta verso la decarbonizzazione; è necessario che il Rapporto ambientale indichi con maggior dettaglio e valuti come le scelte adottate dal Pitesai concorrano al raggiungimento dei stringenti obiettivi di transizione energetica e di esplicitare le sinergie/ricadute su tale strategia nazionale

2. appare necessario dettagliare il tema della dismissione e rimessa in pristino delle aree non idonee considerato la proposta del Piano di destinare le aree a progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, geotermia...) o di riconvertire i giacimenti allo stoccaggio di gas o CO₂. In particolare, per quanto riguarda la eventuale coltivazione della risorsa geotermica e degli stoccaggi nei campi esauriti, dove si prevede la reiniezione di fluidi, si ritiene necessario che il Piano escluda la possibilità di effettuare la sovrappressione

3. relativamente all'applicazione dei vincoli all'ambito territoriale di riferimento per definire l'idoneità o meno delle aree per la prosecuzione dei permessi di ricerca e delle concessioni vigenti e delle istanze già presentate si evidenzia che: relativamente alle aree di concessione vigenti produttive, la presenza di numerosi vincoli ambientali possono definire l'area come "potenzialmente non idonea" e pertanto si prevede l'applicazione di valutazioni socio-economiche ed analisi costi/benefici sulla quasi totalità delle concessioni; tale strumento risulta non ben definito nella Proposta di Piano, si chiede di dettagliare e conoscere tale strumento di analisi e valutazione;

4. il Piano prevede la possibilità di ripermire i titoli minerari per escludere le aree non idonee, si chiede come possano essere applicate tali perimetrazioni considerato che in molti casi i criteri ambientali determinano vincoli di esclusione localizzati, anche di piccole dimensioni e che viceversa le norme attuali che regolano le ripermitezioni prevedono criteri di tipo geometrico piuttosto rigidi;

5. al fine di poter valutare puntualmente e nel dettaglio gli effetti delle scelte di piano sulle concessioni vigenti in Emilia-Romagna si ritiene necessario che il Pitesai e il Rapporto ambientale definiscano per ogni concessione e permesso vigente:

la scadenza del titolo, l'ubicazione di tutte le infrastrutture minerarie presenti, il grado di interferenza con i criteri assoluti e relativi di esclusione presenti, lo stato di produttività, la produzione di gas prevista e quella residua prevista alla scadenza, la stima delle potenziali emissioni in atmosfera derivante dalle attività presenti;

6. si condivide il fatto che il Piano proponga di valutare il criterio degli anni di improduttività per le concessioni vigenti all'interno di aree non idonee al fine di definire la non compatibilità e impedire il rilascio di eventuali proroghe. Si chiede che il Piano definisca il futuro dei titoli ad oggi scaduti, per i quali è stata presentata istanza di proroga ma che ad oggi non sia stata rilasciata da parte del Ministero;

7. si chiede conferma del fatto che se le concessioni di coltivazione ricadono in aree non idonee ma riferite a giacimenti di gas con riserve minori di 150 milioni di smc non verrà attivata la valutazione di sostenibilità economica e pertanto tali istanze verranno rigettate;

8. per le concessioni vigenti si rileva una incoerenza tra quanto indicato nella Sintesi non tecnica (punto e a pagina 38) e la Proposta di Piano (punto 3 a pagina 170) in merito alla possibilità di revocare o meno la concessione se ricadente in aree non idonee;

9. si ribadisce quanto indicato nel contributo istruttorio sul Rapporto preliminare per l'area del Parco del Delta del Po:

- per quanto riguarda l'area del Parco, nei siti Rete Natura 2000 anche a mare gestiti dall'Ente Parco e nell'area della Riserva della Biosfera si ritiene che non debba essere consentito avviare nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

- per i siti della Rete Natura 2000 in gestione all'Ente Parco Delta del Po si ritiene inoltre opportuno che il Piano stabilisca delle buffer zone adeguate ad evitare effetti negativi legati alla subsidenza all'interno del Sito;

10. per le attività di coltivazione idrocarburi vigenti in ambito montano che nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono numerose seppur con estrazioni di gas molto ridotte, è opportuno che il Piano e il Rapporto ambientale definiscano i benefici e i costi ambientali connessi alla limitazione di tali concessioni in essere fino alla dismissione degli impianti esistenti considerando che tali aree ricadono in territori con un elevato numero vincoli di esclusione puntuali (es. frane), ma che spesso non sono raggiunte dalla rete di distribuzione nazionale;

SCENARI DI ATTUAZIONE

in riferimento alle scelte per la definizione delle aree idonee e dei titoli vigenti compatibili si ritiene che il Piano debba sviluppare il tema delle alternative con particolare riferimento ai criteri ambientali individuati per definire vincoli assoluti, vincoli relativi di esclusione e vincoli relativi di attenzione;

COERENZA

il paragrafo 3.2.3 del Rapporto Ambientale integra la descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di ricerca, coltivazione e dismissione considerando anche i possibili impatti sul patrimonio culturale, oltre che paesaggistico, e individua una prima lista di strumenti e fonti per l'analisi, comprensiva dai Piani Paesaggistici regionali e dei Piani territoriali regionali con valenza paesaggistica. Si rileva, tuttavia, che tale approfondimento non trova piena coerenza con le altre parti dei documenti di Piano e che i vincoli individuati non sono compiutamente riportati tra quelli elencati nella categoria 28. Si chiede pertanto di aggiornare, in coerenza con il paragrafo 3.2.3, tutte le altre parti della documentazione di Piano in cui sono richiamati i medesimi criteri e strati informativi, e in particolare di integrare la Tabella 1.3-1 e di introdurre nella Tabella 4.2-1 "Coerenza tra obiettivi ambientali del PITESAI e obiettivi dei piani/programmi pertinenti" del

Rapporto Ambientale anche i Piani Paesaggistici regionali vigenti e i Piani territoriali regionali con valenza paesaggistica vigenti elaborati ai sensi delle Leggi Regionali in materia di governo del territorio (oltre ai Piani Paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004).

VINCOLI

1. con riferimento alle categorie ambientali e ai vincoli individuati nella Tab. 1.3-1 di Piano si evidenzia quanto segue:

- nella mappa interattiva predisposta da ISPRA e indicata negli elaborati di Piano, i vincoli relativi di attenzione/approfondimento, ancorché non popolati, risultano erroneamente posti all'interno dei vincoli relativi di esclusione anziché essere gerarchizzati come layer autonomo, in contrasto con l'impostazione logica illustrata nei documenti di Piano;"

2.si ribadisce quanto indicato nel contributo istruttorio sul Rapporto preliminare per l'area del Parco del Delta del Po:

o per quanto riguarda l'area del Parco, nei siti Rete Natura 2000 anche a mare gestiti dall'Ente Parco e nell'area della Riserva della Biosfera si ritiene che non debba essere consentito avviare nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

o per i siti della Rete Natura 2000 in gestione all'Ente Parco Delta del Po si ritiene inoltre opportuno che il Piano stabilisca delle buffer zone adeguate ad evitare effetti negativi legati alla subsidenza all'interno del Sito;"

3.nel documento di Piano si afferma che "i criteri ambientali possano essere considerati, ove applicabile, dinamici e adattativi sulla base di aggiornamenti periodici, e che lo stesso PITESAI possa essere sottoposto ad aggiornamento, per esempio ogni tre anni". Si chiede come questo aggiornamento periodico possa eventualmente modificare i vincoli individuati e come possa incidere ad esempio sulle istanze in corso di valutazione e sui titoli vigenti; in tal senso pare opportuno che il monitoraggio a fini VAS del Piano tenga conto di tale revisione periodica e ne valuti gli effetti;

4.categoria 20: relativo alla presenza di aree deputate ad esercitazioni di forze armate ed alla presenza di residuati bellici. Si chiede un chiarimento in quanto il vincolo relativo di esclusione viene descritto per le aree marine, mentre nel webgis del Pitesai risulterebbe applicato sia a mare sia a terra;

5.categoria 25 – insediamenti ad attività umane: si chiede di esplicitare cosa si intende per "alto tasso di urbanizzazione" considerato che tale categoria viene indicata come vincolo relativo di esclusione per le attività di ricerca e coltivazione idrocarburi;

6.categoria 26 – impianti a rischio di incidenti rilevanti: si chiede un chiarimento circa la rilevanza di tale categoria considerando che le concessioni esistenti sono state sottoposte in fase di valutazione ambientale e in fase di autorizzazione alla valutazione dei rischi di incidente rilevante; inoltre esistono situazioni reali in cui convivono impianti di stoccaggio gas nel sottosuolo (attività RIR) con attività di ricerca e coltivazione idrocarburi;

7.il paragrafo 3.2.3 del Rapporto Ambientale integra la descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di ricerca, coltivazione e dismissione considerando anche i possibili impatti sul patrimonio culturale, oltre che paesaggistico, e individua una prima lista di strumenti e fonti per l'analisi, comprensiva dai Piani Paesaggistici regionali e dei Piani territoriali regionali con valenza paesaggistica. Si rileva, tuttavia, che tale approfondimento non trova piena coerenza con le altre parti dei documenti di Piano e che i vincoli individuati non sono compiutamente riportati tra quelli elencati nella categoria 28. Si chiede pertanto di aggiornare, in coerenza con il paragrafo 3.2.3, tutte le altre parti della documentazione di Piano in cui sono richiamati i medesimi criteri e strati informativi, e in particolare di integrare la Tabella 1.3-1 e di introdurre nella Tabella 4.2-1 "Coerenza tra obiettivi ambientali del PITESAI e obiettivi dei piani/programmi pertinenti" del Rapporto Ambientale anche i Piani Paesaggistici regionali vigenti e i Piani territoriali regionali con valenza paesaggistica vigenti elaborati ai sensi delle Leggi Regionali in materia di governo del territorio (oltre ai Piani Paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004).

8.categoria 31 – faglie attive e capaci: il riferimento per individuare le strutture tettoniche attive vicine alla superficie è la cartografia ITHACA che ad oggi riporta dati sulle faglie attive ancora non verificati, si evidenzia che, in collaborazione con le Regioni, è in corso una profonda revisione di tale catalogo di cui il Piano e il Rapporto ambientale dovranno tener conto per la definizione del vincolo;

9.come possa essere applicato il documento MPS04 con gli Indirizzi e linee guida MISE (ILG 2014), il PITESAI infatti indica che i monitoraggi vanno attivati nelle zone a sismicità elevata e molto elevata; ■ cosa si intende per "sismicità elevata e molto elevata" e quale soglia ag sia da considerare per tale attribuzione, in quanto non risulta presente tale definizione in alcun documento ufficiale; ad esempio, nella pianura ravennate e nel ferrarese la maggior parte del territorio possiede un valore di $ag < 0,150g$, classicamente considerata bassa sismicità; si chiede pertanto se in tali ambiti i monitoraggi non siano obbligatori; ■ inoltre, gli ILG MISE, indicano che i monitoraggi non sono richiesti per sfruttamenti a profondità $< 2000m$ e volumi < 300 milioni di smc gas o 300 milioni di barili di olio; si chiede pertanto se il PITESAI modifica questo criterio

10.categoria 36 – la descrizione relativa ai corpi idrici superficiali e sotterranei classificati dal Piano di Gestione delle acque, su cui sono definiti specifici obiettivi di stato da conseguire, dovrebbe essere resa coerente con il dettaglio illustrativo dello stato delle conoscenze e degli effetti di Piano contenuto nel Rapporto Ambientale (si vedano i paragrafi 3.2.4., 5.3.12. e 7); si propongono a tal fine le seguenti integrazioni (testo sottolineato) del contenuto della prima colonna della tabella: "Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76: Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei" e dell'ultima colonna della tabella: "Tra gli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva per tutte le acque superficiali e sotterranee vi è il

	<p>raggiungimento del “buono stato” entro il 2015 (o il mantenimento del “buono stato” già raggiunto), in particolare del “buono stato ecologico” e del “buono stato chimico” entro il 2015 per le acque superficiali e del “buono stato chimico” e “buono stato quantitativo” per le acque sotterranee. (...)”.</p> <p>EFFETTI</p> <p>Appare necessario dettagliare il tema della dismissione e rimessa in pristino delle aree non idonee considerato la proposta del Piano di destinare le aree a progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, geotermia...) o di riconvertire i giacimenti allo stoccaggio di gas o CO2. Si ritiene necessario che il Piano valuti gli effetti ambientali di tali possibilità e di reale contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti e alla transizione energetica.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>è necessario che il Piano dettagli la proposta di monitoraggio attraverso l’individuazione di target per raggiungere gli obiettivi prioritari, di opportuni indicatori di processo che consentano di verificare il raggiungimento degli obiettivi di Piano, di indicatori per valutare effetti ambientali e di opportuni interventi di mitigazione e compensazione rispetto agli effetti del piano.</p>
--	--